



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO  
TEL. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it)

e-mail: [segreteria@crcalabria.it](mailto:segreteria@crcalabria.it)

Posta Certificata: [segreteria@pec.crcalabria.it](mailto:segreteria@pec.crcalabria.it)  
[tesseramento@pec.crcalabria.it](mailto:tesseramento@pec.crcalabria.it)  
[amministrazione@pec.crcalabria.it](mailto:amministrazione@pec.crcalabria.it)  
[giustiziasportiva@pec.crcalabria.it](mailto:giustiziasportiva@pec.crcalabria.it)

## ATTIVITA' GIOVANILE

Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale n° 96 del 29 Giugno 2023

### **1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.**

#### **Allegati**

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali pubblicati dalla F.I.G.C.:

**COMUNICATO UFFICIALE N. 232/A FIGC** inerente gli adeguamenti delle N.O.I.F. al Decreto Legislativo n. 36/2021 e alle sue successive modifiche;

**COMUNICATO UFFICIALE N. 233/A FIGC** inerente i termini e le disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per le società partecipanti ai Campionati di Calcio a 11 organizzati dai Comitati e dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile della L.N.D., per la stagione sportiva 2023/2024;

**COMUNICATO UFFICIALE N. 234/A FIGC** inerente i termini e le disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per le società partecipanti ai Campionati di Calcio a 5 organizzati dalla L.N.D., per la stagione sportiva 2023/2024;

**COMUNICATO UFFICIALE N. 236/A FIGC** inerente la pubblicazione del "valore base" per la determinazione del "premio di formazione tecnica", di cui all'art. 99, comma 1, delle N.O.I.F.;

**COMUNICATO UFFICIALE N. 237/A FIGC** inerente le date dell'attività agonistica della stagione sportiva 2023/2024;

**COMUNICATO UFFICIALE N. 240/A FIGC** inerente la modifica dell' art. 32, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti;

**COMUNICATO UFFICIALE N. 241/A FIGC** inerente la modifica del Regolamento "LND Standard" - campi di calcio in erba artificiale.

### **2. COMUNICAZIONI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO**

### **3. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.**

## **4. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE**

### **TORNEO REGIONALE**

**VISTA** la richiesta formulata dalla società **A.S.D. VIGOR CATANZARO di Catanzaro (CZ)** per ottenere l'autorizzazione ad organizzare ed a svolgere il Torneo a carattere Regionale denominato "**1° Trofeo del Cuore Città di Catanzaro**" riservato ai giovani calciatori della categoria Esordienti Misti;

**ESAMINATO** il Regolamento trasmesso dalla società, si autorizza lo svolgimento del Torneo stesso che avrà luogo venerdì 30 giugno 2023, presso il campo sportivo "Centro Tecnico Federale" di Catanzaro.

I referti di gara, redatti da tecnici o dirigenti regolarmente tesserati FIGC, dovranno essere trasmessi alla Delegazione Provinciale di Catanzaro, per essere esaminati dall' Organo della Giustizia Sportiva.

**VISTA** la richiesta formulata dalla società **A.S.D. VIGOR CATANZARO di Catanzaro (CZ)** per ottenere l'autorizzazione ad organizzare ed a svolgere il Torneo a carattere Regionale denominato "**1° Trofeo del Cuore Città di Catanzaro**" riservato ai giovani calciatori della categoria Pulcini Misti;

**ESAMINATO** il Regolamento trasmesso dalla società, si autorizza lo svolgimento del Torneo stesso che avrà luogo venerdì 30 giugno 2023, presso il campo sportivo "Centro Tecnico Federale" di Catanzaro.

I referti di gara, redatti dagli stessi giocatori (auto arbitraggio), dovranno essere trasmessi alla Delegazione Provinciale di Catanzaro, per essere esaminati dall' Organo della Giustizia Sportiva.

**VISTA** la richiesta formulata dalla società **A.S.D. VIGOR CATANZARO di Catanzaro (CZ)** per ottenere l'autorizzazione ad organizzare ed a svolgere il Torneo a carattere Regionale denominato "**1° Trofeo del Cuore Città di Catanzaro**" riservato ai giovani calciatori della categoria Primi Calci;

**ESAMINATO** il Regolamento trasmesso dalla società, si autorizza lo svolgimento del Torneo stesso che avrà luogo venerdì 30 giugno 2023, presso il campo sportivo "Centro Tecnico Federale" di Catanzaro.

I referti di gara, redatti dagli stessi giocatori (auto arbitraggio), dovranno essere trasmessi alla Delegazione Provinciale di Catanzaro, per essere esaminati dall' Organo della Giustizia Sportiva.

Gli organizzatori e le società partecipanti dovranno rigorosamente verificare che tutti i giovani calciatori utilizzati nel Torneo, siano in possesso della documentazione sanitaria prevista dall' art. 43 delle N.O.I.F..

Il Torneo è soggetto prima del suo inizio al rispetto del Protocollo F.I.G.C. del 22/12/2022, versione 2 denominato "*Indicazioni Generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione sportiva 2022/2023 allenamenti, attività pre gara e gare finalizzate al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19*", reperibile sul sito [www.figc.it](http://www.figc.it).

*Nel caso di eventuale concomitanze delle gare del torneo con Attività Ufficiali Federali, le società affiliate alla F.I.G.C. che partecipano al torneo devono dare precedenza alle attività federali.*

IL SEGRETARIO  
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE  
Saverio Mirarchi

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 232/A

Il Presidente Federale

- tenuto conto della necessità di procedere, prima dell'inizio della stagione sportiva 2023-2024, con gli adeguamenti delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (N.O.I.F.) al Decreto Legislativo n. 36/2021 e alle sue successive modifiche e integrazioni;
- vista la delega all'uopo conferita dal Consiglio Federale nella riunione del 26 giugno 2023;
- sentiti i Vice-Presidenti FIGC e i Presidenti delle Componenti federali;
- ravvisato opportuno riservare ad un approfondimento successivo, da concludersi entro il 31 luglio 2023, l'adeguamento regolamentare relativo all'individuazione, definizione e composizione dell'organismo a cui andranno devolute le controversie riguardanti i nuovi contratti di lavoro sportivo in ambito dilettantistico;
- visto lo Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare le modifiche alle disposizioni delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., così come riportate nel testo allegato sub A). Le nuove disposizioni entrano in vigore dal 1° luglio 2023.

L'adeguamento regolamentare relativo all'individuazione, definizione e composizione dell'organismo a cui andranno devolute le controversie riguardanti i nuovi contratti di lavoro sportivo in ambito dilettantistico dovrà intervenire entro il 31 luglio 2023.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 GIUGNO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

## **NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI**

### **MODIFICHE N.O.I.F. A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2021**

#### **TITOLO VI - I CALCIATORI**

##### **Art. 27**

##### **I calciatori e le calciatrici**

1. I calciatori e le calciatrici tesserati per la F.I.G.C. sono qualificati nelle seguenti categorie:
  - a) "professionisti";
  - b) "non professionisti";
  - c) "giovani";
  - d) "giocatori/giocatrici di Calcio a 5 (non professionisti o giovani)". Detta qualifica, ove non specificatamente riportata nelle norme successive, deve intendersi ricompresa nella definizione di calciatori/calciatrici "non professionisti" o "giovani".
2. L'impiego dei calciatori e delle calciatrici, a seconda della categoria di appartenenza, è stabilito dalle presenti norme nonché da quelle delle Leghe, delle Divisioni di calcio femminile e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.
3. Ad ogni effetto l'età del calciatore è computata con riferimento alla data del 1° gennaio di ogni anno.

##### **Art. 28**

##### **I "professionisti"**

1. Sono qualificati "professionisti" i calciatori e le calciatrici che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, tesserati per società associate nelle Leghe professionistiche e/o per società partecipanti al Campionato di Serie A femminile.
2. Il rapporto di prestazione da "professionista", con il conseguente tesseramento, si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto tra il calciatore/calciatrice e la società, di durata non superiore alle cinque stagioni sportive per i calciatori/calciatrici maggiorenni, e non superiore alle tre stagioni sportive per i calciatori/calciatrici minorenni, con le forme e modalità previste dalle presenti norme e dagli Accordi Collettivi stipulati dalle Associazioni di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia.
3. Il primo contratto da "professionista" può essere stipulato dai calciatori/calciatrici che abbiano compiuto almeno il 19° anno di età nell'anno precedente a quello in cui ha inizio la stagione sportiva, salvo quanto disposto dal comma 3 dell'art. 33.

## **Art. 29**

### **I “non professionisti”**

1. Sono qualificati “non professionisti” i calciatori/calciatrici che, a seguito di tesseramento, svolgono attività sportiva per società associate nella L.N.D., svolgono attività di Calcio a 5, svolgono attività ricreativa, nonché le calciatrici partecipanti ai campionati non professionistici di Calcio femminile.

1 bis ABROGATO.

2. I “non professionisti” possono instaurare rapporti di lavoro sportivo sotto forma di contratti di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa, stipulare contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, sottoscrivere contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, nonché svolgere prestazioni sportive come volontari, secondo le prescrizioni di legge. Il contratto di lavoro sportivo deve essere stipulato dai “non professionisti”, quando ricorrono i requisiti di cui agli artt. 25 e 28 del decreto legislativo n. 36/2021. Il contratto di apprendistato può essere stipulato dai “non professionisti”, quando ricorrono i requisiti di cui all’art. 30 del decreto legislativo n. 36/2021.

3. I contratti di lavoro sportivo e i contratti di apprendistato possono avere una durata, complessivamente intesa anche come somma delle durate di più contratti di apprendistato stipulati dallo stesso calciatore/calciatrice, non superiore alle cinque stagioni sportive per i calciatori/calciatrici maggiorenni e non superiore alle tre stagioni sportive per i calciatori/calciatrici minorenni, con le forme e modalità previste dalle presenti norme e dagli Accordi Collettivi stipulati dalle Associazioni di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia.

4. Il tesseramento dei “non professionisti” dura una stagione sportiva, salvo che gli stessi non abbiano instaurato un rapporto di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennale di durata maggiore. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

## **Art. 30**

### **I calciatori e le calciatrici dell'attività ricreativa**

INVARIATO

## **Art. 31**

### **I “giovani”**

1. Sono qualificati “giovani” i calciatori e le calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto l'ottavo anno e che non abbiano ancora compiuto il 16° anno.

2. I calciatori/calciatrici “giovani” possono essere tesserati per società associate nelle Leghe ovvero per società che svolgono attività esclusiva nel Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, nella Divisione Serie A Femminile Professionistica e nella Divisione Serie B Femminile.

3. Il calciatore/calciatrice “giovane” è vincolato/a alla società per la quale è tesserato/a per la sola durata della stagione sportiva, al termine della quale è libero/a di diritto, salvo che abbia sottoscritto un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, della durata massima prevista all’art. 29, comma

3. In tal caso, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

## **Norme transitorie**

Nella stagione sportiva 2023/2024, le società di Puro settore giovanile possono tesserare con vincolo annuale calciatori/calciatrici nati nel primo semestre dell'anno 2007.

### **Art. 32**

#### **I “giovani dilettanti”**

##### **1. I calciatori/calciatrici:**

- a) che in corso di stagione compiono il 16° anno di età acquisiscono la qualifica di “giovani dilettanti” se sono tesserati con società della Lega Nazionale Dilettanti o con società della Divisione Serie B Femminile. Il loro tesseramento può durare al massimo due stagioni sportive, salvo che abbiano instaurato un rapporto di lavoro sportivo pluriennale di durata maggiore, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipulato un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, in entrambi i casi della durata massima prevista all'art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.
- b) che al 1° luglio abbiano già compiuto il 16° anno di età acquisiscono la qualifica di “giovani dilettanti” se sono tesserati con società della Lega Nazionale Dilettanti o con società della Divisione Serie B Femminile. Il loro tesseramento può durare al massimo due stagioni sportive, salvo che abbiano instaurato un rapporto di lavoro sportivo pluriennale di durata maggiore, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipulato un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, in entrambi i casi della durata massima prevista all'art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

1.bis Ai calciatori/calciatrici giovani dilettanti, al fine di permettere, anche in considerazione delle disposizioni FIFA in materia, lo svolgimento di attività tanto di calcio a undici, tanto di calcio a cinque, è consentita la variazione di attività nei limiti e con le modalità fissate dall'art. 39.1bis delle NOIF.

2. I calciatori/calciatrici con la qualifica di “giovani dilettanti” assumono, al compimento anagrafico del 18° anno, la qualifica di “non professionista”. Il loro tesseramento dura una stagione sportiva, salvo che abbiano instaurato un rapporto di lavoro sportivo pluriennale, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipulato un contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, o sottoscritto un contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca, in tutti i casi della durata massima prevista all'art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto

#### **Norme transitorie in applicazione dell'art. 31, comma 1, del decreto legislativo n. 36/2021**

La modifica al comma 1 entra in vigore dal 1° luglio 2023, per i calciatori che si tesserano con una nuova società nella stagione sportiva 2023/2024.

La modifica al comma 1 entra in vigore dal 1° luglio 2024, per i calciatori che, al 1° luglio 2023, siano in continuità di tesseramento. Per detti calciatori, il tesseramento disciplinato dal previgente comma 1 permane fino al 30 giugno della stagione in cui compiono il 18° anno di età, salvo che non stipulino prima un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società.

La modifica al comma 2 entra in vigore dal 1° luglio 2023, per i calciatori che si tesserano con una nuova società nella stagione sportiva 2023/2024.

La modifica al comma 2 entra in vigore dal 1° luglio 2024, per i calciatori che, al 1 luglio 2023, siano in continuità di tesseramento. Per detti calciatori, il tesseramento permane: a) fino al 30 giugno 2025 se sono nati negli anni 2003 e 2004, salvo che non stipulino prima - nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale per i trasferimenti dei calciatori/calciatrici “non professionisti” tra società partecipanti ai Campionati della LND - un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società; b) fino al 30 giugno 2026, se sono nati dal 1° gennaio 2005 in poi, salvo che non stipulino prima - nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale per i trasferimenti dei calciatori/calciatrici “non professionisti” tra società partecipanti ai Campionati della LND - un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società.

Nel caso di stipula di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società prima delle scadenze di tesseramento indicate al secondo capoverso e alle lettere a) e b) del quarto capoverso, l'importo del premio di formazione tecnica dovuto ai sensi dell'art. 99 è raddoppiato.

Per tutti calciatori/calciatrici nati negli anni 2002 e precedenti, il vincolo di tesseramento pluriennale eventualmente preesistente decade il 30 giugno 2024, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennali.

Nella stagione 2023/2024, per i calciatori/calciatrici nati nel primo semestre dell'anno 2007, è consentito assumere il vincolo anche per una sola stagione sportiva e fino ad un massimo di due, al termine della quale sono liberi/e di diritto.

### **Art. 32 bis**

#### **Durata del vincolo di tesseramento e svincolo per decadenza**

1. I calciatori e le calciatrici, che entro il termine della stagione sportiva in corso, abbiano anagraficamente compiuto ovvero compiranno il 24° anno di età, possono chiedere ai Comitati ed alle Divisioni di appartenenza, con le modalità specificate al punto successivo, lo svincolo per decadenza del tesseramento, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di accordi economici pluriennali. Qualora i calciatori o le calciatrici siano tesserati, con la medesima società, sia per l'attività di Calcio a 11 sia per l'attività di Calcio a 5, potranno svincolarsi dalla stessa società, separatamente, per le singole attività.
2. Le istanze, da inviare, a pena di decadenza, nel periodo ricompreso tra il 15 Giugno ed il 15 Luglio, a mezzo lettera raccomandata o telegramma, dovranno contestualmente essere rimesse in copia alle società di appartenenza con lo stesso mezzo. In ogni caso, le istanze inviate a mezzo lettera raccomandata o telegramma dovranno pervenire al Comitato o alla Divisione di appartenenza entro e non oltre il 30 luglio di ciascun anno. Avverso i provvedimenti di concessione o di diniego dello svincolo, le parti direttamente interessate potranno proporre reclamo innanzi al Tribunale Federale – Sez. Tesseramenti, entro il termine di decadenza di 7 giorni dalla pubblicazione del relativo provvedimento sul Comunicato Ufficiale, con le modalità previste dall'art. 30 del Codice di Giustizia Sportiva.
- 2 bis. A seguito dello svincolo per decadenza, il calciatore/calciatrice potrà essere tesserato/a per la sola durata di una stagione sportiva, al termine della quale sarà libero/a di diritto. In caso di sottoscrizione di accordi economici pluriennali, di cui ai successivi artt. 94 ter, 94 quinquies e 94 septies, la durata del tesseramento coinciderà con la durata dell'accordo economico.
3. Relativamente ai calciatori tesserati per società partecipanti al “Campionato Carnico”, le istanze di cui al precedente punto 2 dovranno essere presentate entro e non oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla conclusione del medesimo Campionato.

## **Norma transitoria**

Le disposizioni del presente articolo restano in vigore fino ad esaurimento dei tesseramenti per i quali trovano applicazione.

### **Art. 32 ter**

#### **Norma transitoria**

ABROGATA

### **Art. 33**

#### **I “giovani di serie”**

1. I calciatori e le calciatrici “giovani”, dal 14° anno di età e non oltre il termine della stagione sportiva che ha inizio nell’anno in cui il calciatore e le calciatrici compiono anagraficamente il 19° anno di età, assumono la qualifica di “giovani di serie” quando sottoscrivono e viene accolta la richiesta di tesseramento per una società associata in una delle Leghe professionistiche o partecipante al Campionato di Serie A femminile professionistico.

2. Il calciatore/calciatrice “giovane di serie” è vincolato/a alla società per la quale è tesserato/a per due stagioni sportive, se ha acquisito tale qualifica prima del compimento del 15° anno di età, ovvero, in tutti gli altri casi, per la sola durata della stagione sportiva, al termine delle quali è libero/a di diritto, salvo che abbia sottoscritto un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, ovvero del contratto di apprendistato professionalizzante, della durata massima di tre stagioni sportive (complessivamente intesa anche come somma delle durate di più contratti di apprendistato stipulati dallo stesso calciatore/calciatrice), con le forme e modalità previste dalle presenti norme e dagli Accordi Collettivi stipulati dalle Associazioni di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

Al termine del periodo di apprendistato, la società per la quale è tesserato/a il/la “giovane di serie” con contratto di apprendistato ha il diritto di stipulare con lo/la stesso/a il primo contratto di calciatore/calciatrice “professionista”, di durata massima triennale. Tale diritto va esercitato esclusivamente nell’ultimo mese di durata del contratto di apprendistato, con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale.

3. I calciatori e le calciatrici con la qualifica di “giovani di serie”, al compimento anagrafico del 16° anno d’età e purché non tesserati a titolo temporaneo, possono stipulare contratto professionistico.

Il calciatore/calciatrice “giovane di serie” ha comunque diritto ad ottenere la qualifica di “professionista” e la stipulazione del relativo contratto da parte della società per la quale è tesserato, quando:

- a) abbia preso parte ad almeno dieci gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie A;
- b) abbia preso parte ad almeno dodici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie B;
- c) abbia preso parte ad almeno quindici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Divisione Unica - Lega Pro;
- d) abbia preso parte ad almeno quindici gare di campionato o Coppa Italia, se in Serie A Femminile.

4. Nei casi previsti dal comma precedente, è ammessa una durata del rapporto contrattuale non



superiore alle cinque stagioni sportive e alle tre stagioni sportive, compresa quella in cui avviene la stipulazione del contratto, rispettivamente per i calciatori maggiorenni e per i calciatori minorenni. Tale durata, in ogni caso, non può superare quella che sarebbe conseguita alla stipulazione effettuata a termini del comma 2.

5. Nel caso di calciatore/calciatrice "giovane di serie", il diritto previsto nel precedente comma 3, anche in presenza di tesseramento a titolo temporaneo, è fatto valere nei confronti della società che ne utilizza le prestazioni temporanee, fermo restando il diritto della società per la quale il calciatore/calciatrice è tesserato/a a titolo definitivo di confermarlo/a quale "professionista" con l'osservanza dei termini e delle modalità previste dal presente articolo. La mancata conferma da parte di quest'ultima società comporta la decadenza del tesseramento a favore della stessa, indipendentemente dall'età del calciatore/calciatrice.

6. Il calciatore e la calciatrice "giovane di serie" in rapporto di apprendistato può stipulare contratto professionistico con la società che ne utilizza le prestazioni temporanee. In tale ipotesi si applicano le disposizioni del precedente comma per quanto attiene al diritto della società per la quale il calciatore/calciatrice è tesserato/a a titolo definitivo.

7. In ogni caso, per le calciatrici, prevalgono e sono fatti salvi eventuali precedenti accordi sottoscritti tra le parti ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 5/A del 5.07.2021.

### **Norme transitorie in applicazione dell'art. 31, comma 1, del decreto legislativo n. 36/2021**

Le modifiche ai commi 2 e 6 entrano in vigore dal 1° luglio 2023, per i/le calciatori/ci che si tesserano con una nuova società nella stagione sportiva 2023/2024.

Le modifiche ai commi 2 e 6 entrano in vigore dal 1° luglio 2024, per i/le calciatori/ci che, al 1° luglio 2023, siano in continuità di tesseramento.

Di conseguenza, per tutti calciatori/calciatrici tesserati come "giovani di serie" prima del 1° luglio 2023, l'eventuale vincolo di tesseramento pluriennale preesistente prosegue fino al 30 giugno 2024, dopo di che decade, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di contratti di apprendistato o professionistici pluriennali.

### **Norme transitorie per il calcio femminile per la stagione 2023/2024**

Le disposizioni transitorie che seguono alle lettere A) e B) dettate per il calcio femminile restano in vigore fino al 30 giugno 2024 esclusivamente per le calciatrici in continuità di tesseramento. Dal 1° luglio 2024 troverà comunque applicazione la nuova disciplina dettata in sostituzione di quella sull'addestramento tecnico.

A) Il rapporto annuale di addestramento tecnico di cui al previgente comma 2 dell'art. 33 potrà essere instaurato anche con le calciatrici nate nell'anno 2003 (titolari o meno di un precedente rapporto di addestramento tecnico nella stagione sportiva 2022/23), al termine del quale il contratto di autorità non potrà avere durata superiore a 2 anni.

B) In ogni caso prevalgono e sono fatti salvi eventuali precedenti accordi sottoscritti tra le parti ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 5/A del 5.07.2021 e della normativa federale.

Nell'ipotesi in cui la calciatrice interessata sia titolare di un accordo economico per la stagione sportiva 2022/2023 che preveda un compenso netto superiore a quello che verrà concordato a titolo di indennità per addestramento tecnico, come previsto dal comma 2 dell'art. 33, la stessa avrà diritto a vedersi riconosciuta un'indennità netta non inferiore a quella pattuita nell'accordo economico relativo alla stagione sportiva 2022/2023.

In relazione al diritto della calciatrice "giovane di serie" ad ottenere la qualifica di "professionista" e a stipulare il relativo contratto con la società per la quale è tesserata, nel

conteggio delle quindici gare di campionato o di Coppa Italia dovrà tenersi conto anche delle gare alle quali l'atleta ha preso parte, nel corso delle precedenti stagioni sportive 2021/2022 e 2022/2023, cumulativamente considerate, nella massima serie del campionato italiano e della Coppa Italia. Resta inteso che per queste stagioni sportive e per le successive 2023/2024 e 2024/2025 verranno computate le sole presenze con un minutaggio di almeno 45 minuti.

In ogni caso, prevalgono e sono fatti salvi eventuali precedenti accordi sottoscritti tra le parti aisensi del Comunicato Ufficiale n. 5/A del 5.07.2021.

## **Art. 34**

### **Limiti di partecipazione dei calciatori e delle calciatrici alle gare**

1. Le società partecipanti con più squadre a Campionati diversi non possono schierare in campo nelle gare di Campionato di categoria inferiore i calciatori/calciatrici che nella stagione in corso abbiano disputato, nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore, un numero di gare superiore alla metà di quelle svoltesi. La F.I.G.C., le Leghe, le Divisioni Calcio Femminile ed il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica possono emanare disposizioni in deroga.

2. Nello stesso giorno un calciatore/calciatrice non può partecipare a più di una gara ufficiale, salvo il caso di Tornei a rapido svolgimento i cui Regolamenti, approvati dall'organo competente, prevedano, eccezionalmente, che un calciatore/calciatrice possa disputare più di una gara nello stesso giorno.

3. I calciatori/calciatrici "giovani" tesserati per le società associate nelle Leghe e quelle delle Divisioni Calcio Femminile possono prendere parte soltanto a gare espressamente riservate a calciatori delle categorie giovanili. I calciatori "giovani", che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, e le calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di età, salvo quanto previsto dal successivo comma 3 bis per i campionati di Serie A e di Serie B Femminile, possono partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe e dalle Divisioni Calcio Femminile, purché autorizzati dal Comitato Regionale – L.N.D., territorialmente competente e dalle Divisioni Calcio Femminile. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione, a cura e spese della società che fa richiesta, dei seguenti documenti:

a) certificato di idoneità specifica all'attività agonistica, rilasciato ai sensi del D.M. 15 febbraio 1982 del Ministero della Sanità;

b) relazione di un medico sociale, o, in mancanza, di altro sanitario, che attesti la raggiunta maturità psico-fisica del calciatore/calciatrice alla partecipazione a tale attività. La partecipazione del calciatore/calciatrice ad attività agonistica, senza l'autorizzazione del Comitato Regionale o della Divisione di calcio femminile, comporta l'applicazione della sanzione prevista all'art. 17, comma 5, del C.G.S.

3 bis. Ai Campionati di Calcio di Serie A e di Serie B Femminile possono partecipare calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto il 16° anno di età. Al campionato Primavera Femminile è consentita, alle condizioni di cui al precedente comma 3, la partecipazione di una sola calciatrice che abbia compiuto il 14° anno di età.

4. Le norme sull'ordinamento interno delle Leghe, del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e delle Divisioni Calcio Femminile possono prevedere ulteriori limiti di partecipazione dei calciatori e delle calciatrici alle gare.

## **Art. 34 bis**

### **Obbligo di impiego dei calciatori e delle calciatrici alle gare**

1. Le norme sull'ordinamento interno delle Leghe e delle Divisioni Calcio Femminile possono prevedere particolari obblighi di impiego di calciatori e di calciatrici alle gare.
2. Il mancato impiego dei calciatori/calciatrici alle gare, in violazione degli obblighi stabiliti dall'ordinamento interno delle Leghe e delle Divisioni Calcio Femminile, comporta l'applicazione della punizione sportiva della perdita della gara prevista all'art. 10, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva.

## **Art. 35**

### **Associazioni di categoria**

INVARIATO

## **TITOLO I - IL TESSERAMENTO**

### **Art. 36**

#### **I tesserati**

1. Sono tesserati dalla F.I.G.C.:
  - a) i dirigenti federali;
  - b) gli arbitri;
  - c) i dirigenti ed i collaboratori nella gestione sportiva delle società;
  - d) i tecnici;
  - e) i calciatori e le calciatrici.
2. Gli arbitri sono suddivisi nelle categorie previste dalle norme sull'ordinamento interno dell'Associazione Italiana Arbitri (A.I.A.) che ne disciplina il tesseramento e l'attività.
3. I tecnici sono iscritti negli albi o elenchi o ruoli tenuti dal Settore Tecnico ed assoggettati alla disciplina del relativo ordinamento interno. Sono considerati tecnici federali quei tecnici che svolgono contrattualmente attività per la F.I.G.C..
4. Sono considerati tesserati in qualità di titolari di incarichi federali coloro che, pur svolgendo attività retribuita o comunque compensata per la F.I.G.C. o per organismi operanti nell'ambito di essa, sono incaricati di funzioni proprie dei dirigenti federali ai cui obblighi devono uniformarsi. Essi non possono altresì svolgere attività di qualsiasi tipo presso società affiliate alla F.I.G.C.. Per eventuali violazioni disciplinari sono giudicati dal Presidente Federale.
5. Possono essere tesserati tutti coloro che, pur non appartenendo alle categorie di cui ai commi che precedono, operano con titolo formale nell'ambito federale. Essi sono tenuti all'osservanza dello Statuto e di tutte le norme federali e, per eventuali infrazioni, sono giudicati dal Presidente Federale.
6. Non possono essere tesserati coloro nei cui confronti è stata dichiarata la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.. Coloro che hanno subito la sanzione della squalifica o della inibizione per durata non inferiore a trenta giorni non possono essere tesserati con diversa classificazione durante l'esecuzione della sanzione.
7. E' vietato il tesseramento di chiunque si sia sottratto volontariamente, con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento, ad un procedimento instaurato o ad una sanzione irrogata

nei suoi confronti.

8. Ricorrendone i presupposti, ai soggetti tesserati dalla FIGC ai sensi del presente articolo si applica la disciplina del lavoro sportivo di cui al decreto n. 36/2021.

### **Art. 37**

#### **Il tesseramento dei dirigenti e dei collaboratori nella gestione sportiva**

INVARIATO

### **Art. 38**

#### **Il tesseramento dei tecnici**

1. I tecnici iscritti negli albi o elenchi o ruoli tenuti dal Settore Tecnico debbono chiedere il tesseramento per la società per la quale intendono prestare la propria attività.
2. Le Leghe professionistiche e la FIGC, ognuna per quanto di propria competenza, provvedono agli adempimenti relativi al visto di esecutività degli eventuali contratti economici.
3. Il tesseramento ha validità per la sola stagione sportiva per cui è richiesto, o per una frazione di essa nel caso degli operatori sanitari ausiliari, indipendentemente dalla durata degli accordi contrattuali.
4. Nel corso della stessa stagione sportiva i tecnici, salvo il disposto di cui all'art. 40, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, nonché quanto disciplinato negli Accordi Collettivi fra l'Associazione di categoria e le Leghe e/o la FIGC non possono tesserarsi o svolgere alcuna attività per più di una società.

Tale preclusione non opera per i preparatori atletici, medici sociali e operatori sanitari ausiliari che, nella stessa stagione sportiva, abbiano risolto per qualsiasi ragione il loro contratto con una società evogliano tesserarsi con altra società per svolgere rispettivamente l'attività di preparatore atletico, medico sociale e operatore sanitario ausiliario.

Inoltre i tecnici, già tesserati prima dell'inizio dei Campionati di Serie A e B con incarico diverso da quello di allenatore responsabile della I squadra presso Società delle rispettive Leghe, possono essere autorizzati dal Settore Tecnico, previa risoluzione consensuale del contratto economico in essere, ad effettuare un secondo tesseramento nella stessa stagione sportiva solo nell'ambito di Società appartenenti alle medesime Leghe con l'incarico di responsabile della I squadra.

5. I tecnici possono assumere impegni preliminari di tesseramento a favore di una società per la stagione sportiva successiva soltanto se abbiano risolto ogni rapporto con la società per la quale è incorso un tesseramento oppure se è giunto a conclusione il Campionato da questa disputato. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'accordo Collettivo o del Contratto-tipo.
6. Per quanto non previsto nelle presenti norme si applicano le disposizioni delle norme sull'ordinamento del Settore Tecnico.

### **Art. 39**

#### **Il tesseramento dei calciatori e delle calciatrici**

1. I/le calciatori/calciatrici sono tesserati/e per la F.I.G.C., su richiesta sottoscritta e inoltrata per il tramite della società per la quale intendono svolgere l'attività sportiva, entro il 31 marzo di ogni anno. I calciatori e le calciatrici "giovani", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" possono essere tesserati/e anche successivamente a tale termine.

1bis. È consentito il tesseramento contemporaneo per una società che svolge attività non professionistica di Calcio a 11 e per una società di Calcio a 5. In sede di eventuale stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato ai sensi della legge e degli Accordi Collettivi, la società di Calcio a 11 e il calciatore/calciatrice possono concordare di subordinare il futuro tesseramento per una società di Calcio a 5 al consenso della prima. Analogamente, in sede di eventuale stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato ai sensi della legge e degli Accordi Collettivi, la società di Calcio a 5 e il giocatore/giocatrice possono concordare di subordinare il futuro tesseramento per una società di Calcio a 11 al consenso della prima.

Nella stessa stagione sportiva, il giocatore/giocatrice di Calcio a 5 può essere tesserato per un massimo di tre società di calcio a 5, ma può giocare solo per due di queste.

2. La richiesta di tesseramento è redatta su moduli forniti dalla F.I.G.C. per il tramite delle Leghe, del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, delle Divisioni e dei Comitati, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal calciatore/calciatrice e, nel caso di minori, dall'esercente la responsabilità genitoriale se il tesseramento ha durata annuale e da entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale se il tesseramento ha durata pluriennale. Alla richiesta di tesseramento deve allegarsi la dichiarazione del calciatore/calciatrice attestante la sussistenza/insussistenza di eventuali pregressi tesseramenti presso Federazioni estere.

Il calciatore/giocatore o la calciatrice/giocatrice che intendono svolgere, per la medesima società, sia l'attività di Calcio a 11 sia l'attività di Calcio a 5, devono sottoscrivere due distinte richieste di tesseramento, onde consentire la ricostruzione della posizione per le singole attività.

Il tesseramento deve essere effettuato attraverso la modalità telematica.

3. La data di deposito telematico delle richieste di tesseramento stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento.

Se si tratta di calciatore/calciatrice titolare di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito telematico della documentazione presso la Lega o la Divisione di calcio femminile competente, purché venga concesso il visto di esecutività da parte della medesima Lega o Divisione.

L'utilizzo del calciatore/calciatrice titolare di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato è consentito dal giorno successivo al rilascio del visto di esecutività della Lega o della Divisione competente e, per i calciatori il cui tesseramento è soggetto alla autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo al rilascio della stessa. L'utilizzo del calciatore/calciatrice in ambito dilettantistico è consentito dal giorno successivo al deposito telematico della richiesta di tesseramento e, per i calciatori/calciatrici il cui tesseramento è soggetto alla autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo al rilascio della stessa.

4. In caso di trasferimento del calciatore/calciatrice tra società della Lega Nazionale Dilettanti e/o della Divisione Serie B Femminile, il tesseramento per la cessionaria decorre dalla data di deposito telematico dell'accordo di trasferimento presso la Divisione, il Dipartimento o il Comitato competente. L'utilizzo del calciatore/calciatrice è ammesso dal giorno successivo a quello del deposito telematico.

5. L'utilizzo del/della calciatore/calciatrice prima dei termini di cui ai commi 3 e 4 è punito con la sanzione dell'ammenda a carico della società, salvo che il caso non configuri violazione più grave per il Codice di Giustizia Sportiva.

## Art. 40

### Limitazioni del tesseramento di calciatori e calciatrici

1. Gli allenatori professionisti e gli arbitri non possono tesserarsi quali calciatori/calciatrici. Il calciatore e la calciatrice che si iscrivono nell'albo degli allenatori professionisti o se conseguano la qualifica di arbitro decadono dal tesseramento e non possono più tesserarsi quale calciatore, fatto salvo, in tale ultima ipotesi, il rilascio di nulla osta ad un nuovo tesseramento quale calciatore/calciatrice rilasciato da parte della Società cui il/la richiedente era vincolato/a all'atto dell'assunzione della qualifica di arbitro.

1bis. Le limitazioni al tesseramento come arbitro di cui al precedente comma non si applicano ai calciatori tesserati con Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti o al Settore per l'attività giovanile e scolastica, che al termine della stagione sportiva, cioè al 30 giugno, non abbiano ancora compiuto il diciassettesimo anno di età.

1ter. Gli arbitri, con doppio tesseramento, non possono essere impiegati nella direzione di gare relative ai gironi delle competizioni in cui sia presente la Società per la quale sono tesserati quali calciatori/calciatrici.

2. Gli iscritti negli elenchi degli allenatori dilettanti possono richiedere il tesseramento quali dirigenti o calciatori/calciatrici solo per la società per la quale prestano attività di tecnico e, se non svolgono tale attività, possono richiedere il tesseramento quali calciatori/calciatrici per qualsiasi società. I calciatori/calciatrici non professionisti possono richiedere il tesseramento quali allenatori dilettanti solo per la società per la quale sono tesserati quali calciatori/calciatrici.

3. Il tesseramento di giovani calciatori/calciatrici che non hanno compiuto il 16° anno di età verrà autorizzato solo in caso di comprovata residenza del nucleo familiare da almeno sei (6) mesi nella Regione sede della Società per la quale si chiede il tesseramento oppure che abbia sede in una provincia, di altra regione, confinante con quella di residenza. In caso di residenza del nucleo familiare acquisita da meno di sei mesi (6), il tesseramento potrà essere autorizzato previo parere favorevole del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e previa presentazione della certificazione anagrafica del nucleo familiare e di iscrizione o frequenza scolastica del calciatore/calciatrice.

3 bis. Il Presidente Federale potrà altresì concedere deroghe, in favore delle società, per il tesseramento di giovani che abbiano compiuto almeno 14 anni e proseguano gli studi al fine di adempiere all'obbligo scolastico. Le richieste di tesseramento in deroga per i calciatori/calciatrici sopra indicati dovranno pervenire entro il 31 dicembre di ogni anno e dovranno essere corredate dal certificato di stato di famiglia, dalla certificazione attestante la iscrizione o la frequenzascolastica e del parere del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Il rinnovo delle richieste di deroga dovrà pervenire entro il termine del 15 settembre di ogni anno, trascorso il quale, in assenza di detta richiesta o della concessione del rinnovo della deroga, il calciatore/calciatrice decadrà dal tesseramento d'autorità. Per ogni singola stagione sportiva verranno resi noti termini e modalità inerenti il suddetto tesseramento in deroga.

Salvo quanto previsto all'art. 39, comma 1bis delle N.O.I.F. sul tesseramento contemporaneo per società di Calcio a 11 non professionistiche e per società di Calcio a 5, non è altrimenti consentito il tesseramento contemporaneo per più società. In caso di più richieste di tesseramento, è considerata valida quella depositata o pervenuta prima. Al calciatore/calciatrice che nella stessa stagione sportiva sottoscrive richieste di tesseramento per più società si applicano le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

4. I calciatori/calciatrici non possono assumere impegni di tesseramento futuro a favore di società diversa da quella per la quale sono tesserati, salvo diverse ipotesi previste dalle presenti norme o da quelle sull'ordinamento interno delle Leghe e delle Divisioni di calcio femminile. Gli impegni assunti in violazione di tale divieto sono nulli ad ogni effetto.

5. Possono essere tesserati i calciatori/calciatrici residenti in Italia, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera. All'atto del tesseramento il richiedente deve documentare la residenza in Italia e deve dichiarare sotto la propria responsabilità di non essere mai stato tesserato per Federazione estera. Tuttavia il Presidente Federale può autorizzare il tesseramento di calciatori/calciatrici provenienti da Federazioni estere, a condizione che sia rilasciato il "transfert internazionale" dalla Federazione di provenienza, con indicazione della qualifica di "professionista" o "non professionista" ed osservate le norme seguenti.

6. Le società che disputano i Campionati organizzati in ambito professionistico possono tesserare liberamente calciatori/calciatrici provenienti o provenuti da Federazioni estere, purché cittadini di Paesi aderenti all'U.E. (o all'E.E.E.). A tal fine le richieste di tesseramento vanno corredate da attestazione di cittadinanza. Le norme in materia di tesseramento per società professionistiche di calciatori/calciatrici cittadini di Paesi non aderenti all'U.E (o all'E.E.E.) sono emanate annualmente dal Consiglio Federale.

7. ABROGATO

7. bis ABROGATO

8. ABROGATO

9. ABROGATO

10. ABROGATO

11. I calciatori e le calciatrici residenti nella Città del Vaticano sono parificati, ad ogni effetto, a quelli italiani.

11 bis. ABROGATO

12. I calciatori e le calciatrici con cittadinanza sammarinese sono equiparati a tutti gli effetti a quelli comunitari.

#### **Art. 40 bis**

INVARIATO

#### **Art. 40 ter**

**Commissione Operazioni Estere**

INVARIATO

#### **Art. 40 quater**

##### **Il tesseramento dei calciatori/calciatrici stranieri per le Società dilettantistiche**

1. Le società della Lega Nazionale Dilettanti e quelle della Divisione Serie B Femminile possono richiedere il tesseramento, entro il termine annualmente fissato dal Consiglio Federale, di due soli calciatori cittadini di Paese non aderente all'UE/EEE per l'attività maschile e di due sole calciatrici cittadine di Paese non aderente all'UE/EEE per l'attività femminile che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, nonché di un numero illimitato di calciatori/calciatrici cittadini di Paese aderente all'UE/EEE, che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purché in regola con le leggi vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia, e sia documentato:

1.1 Calciatori/calciatrici cittadini/e di Paese non aderente all'UE/EEE: a) certificato internazionale di trasferimento; b) copia del permesso di soggiorno o di documento equipollente che legittimi il soggiorno sul territorio italiano, in corso di validità alla data di richiesta del

tesseramento; c) certificato di residenza in Italia o attestazione di dimora/domicilio presso enti/soggetti all'uopo autorizzati; d) dichiarazione sottoscritta dal calciatore/ calciatrice e dalla Società contenente il nome della Società estera e della Federazione estera con la quale il calciatore/calciatrice è stato tesserato, prima di venire in Italia; e) documento di identità.

1.2 Calciatori/calciatrici cittadini/e di Paese aderente all'UE/EEE: a) certificato internazionale di trasferimento; b) certificato di residenza in Italia; c) dichiarazione sottoscritta dal calciatore/calciatrice e dalla Società contenente il nome della Società estera e della Federazione estera con la quale il calciatore/calciatrice è stato/a tesserato/a, prima di venire in Italia; d) documento di identità.

Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 40 quinquies, i calciatori/calciatrici tesserati a norma dei precedenti punti 1.1 e 1.2 possono essere trasferiti o decadere dal tesseramento nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le decadenze dal tesseramento. In ogni caso, vale il limite di tesseramento dei calciatori/calciatrici provenienti da Federazione estera, di cui al comma 1, del presente articolo.

Il primo tesseramento in Italia decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C. e avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente, fatta salva la maggior durata del tesseramento in caso di stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennali previsti dalla legge e dagli Accordi Collettivi.

A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia, le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, secondo i termini e le procedure di cui ai punti 1.1 e 1.2. Il tesseramento decorre dalla data di comunicazione dei Comitati o delle Divisioni o dei Dipartimenti di competenza delle Società interessate e avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente, fatta salva la maggior durata del tesseramento in caso di stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennali previsti dalla legge e dagli Accordi Collettivi. In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana di calciatori/calciatrici cittadini/e di Paese aderente alla UE/EEE e calciatori/calciatrici cittadini/e di Paese non aderente alla UE/EEE di età inferiore ai 18 anni, si applicano le disposizioni della F.I.F.A. sui minori di età.

I calciatori/calciatrici di cittadinanza italiana residenti in Italia, anche se provenienti da Federazione estera, sono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani. Per il loro tesseramento è richiesto il certificato internazionale di trasferimento, il certificato di cittadinanza e copia di un documento di identità. I calciatori/calciatrici "non professionisti" e giovani dilettanti, trasferitisi all'estero, e residenti in Italia, possono ritrasferirsi in Italia nella stagione sportiva in cui è intervenuto il trasferimento all'estero e, nel caso di tesseramento biennale, anche nella seconda stagione sportiva dell'originario vincolo biennale, soltanto presso la società italiana per la quale erano stati tesserati prima del trasferimento all'estero.

Tale limitazione non è prevista nei casi in cui la Società rinunci espressamente al proprio diritto di ritesserare il calciatore.

Dalle successive stagioni sportive i predetti calciatori/calciatrici possono tesserarsi presso qualunque società. Il tesseramento dei calciatori/calciatrici di cui al presente comma decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C.

2. I calciatori/calciatrici cittadini di paese non aderente all'UE/EEE, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. e della Divisione Serie B Femminile, devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera, il certificato di residenza anagrafica attestante la residenza in Italia o attestazione di dimora/domicilio presso enti/soggetti all'uopo autorizzati e il permesso di soggiorno o documento equipollente che legittimi il soggiorno sul territorio italiano, in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento. In



caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana, si applicano le disposizioni della F.I.F.A. sui minori di età.

I calciatori/calciatrici cittadini di paese aderente all'UE/EEE, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. e della Divisione Serie B Femminile, devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera, il certificato di residenza anagrafica e il documento di identità. In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana, si applicano le disposizioni della F.I.F.A. sui minori di età.

Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 40 quinquies e agli artt. 94 ter e 94 quinquies N.O.I.F., i calciatori/calciatrici tesserati a norma del presente comma sono parificati a tutti gli effetti ai calciatori italiani, nel rispetto della normativa vigente in materia di permesso di soggiorno. Essi possono essere trasferiti o decadere dal tesseramento nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le decadenze dal tesseramento.

Il primo tesseramento in Italia decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C. A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia, le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, secondo i termini e le procedure di cui al presente comma. Il tesseramento decorre dalla data di comunicazione dei Comitati o delle Divisioni o dei Dipartimenti di competenza delle Società interessate.

3. Per tutte le richieste di tesseramento a norma del presente articolo, il deposito dei contratti di lavoro sportivo o di apprendistato verrà effettuato ai sensi di quanto disposto ai successivi artt. 94 ter e 94 quinquies.

### **Art. 40 quinquies**

#### **Il tesseramento dei calciatori stranieri per le Società della Divisione Nazionale Calcio a Cinque**

1. Le società della Lega Nazionale Dilettanti - Divisione Calcio a 5 possono richiedere il tesseramento, entro il termine annualmente fissato dal Consiglio Federale:

1) di un solo giocatore e/o giocatrice cittadini di Paese non aderente all'UE/EEE che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purché in regola con le leggi vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia, e sia documentato:

a) certificato internazionale di trasferimento;

b) copia del permesso di soggiorno, o di documento equipollente, in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento;

c) certificato di residenza in Italia o attestazione di dimora/domicilio presso enti/soggetti all'uopo autorizzati;

d) dichiarazione sottoscritta dal/dalla giocatore/giocatrice e dalla Società contenente il nome della società e della Federazione estera con la quale il/la giocatore/giocatrice è stato tesserato, prima di venire in Italia;

2) di un numero illimitato di giocatori/giocatrici cittadini di Paese aderente all'UE/EEE, che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purché sia documentato:

a) certificato internazionale di trasferimento

b) certificato di residenza in Italia;

c) dichiarazione sottoscritta dal/dalla giocatore/giocatrice e dalla Società contenente il nome della società e della Federazione estera con la quale il/la giocatore/giocatrice è stato tesserato, prima di venire in Italia;

d) documento di identità.

2. I giocatori/giocatrici tesserati a norma del precedente punto 1.1) non possono decadere dal tesseramento nella stessa stagione sportiva e possono essere trasferiti esclusivamente da e per Società che disputano i Campionati Regionali nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti.

I/le giocatori/giocatrici tesserati a norma del precedente punto 1.2) possono essere trasferiti o decadere dal tesseramento nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le decadenze dal tesseramento.

Il primo tesseramento in Italia dei/delle giocatori/giocatrici tesserati a norma del precedente punto 1.1) e 1.2) decorre dalla data di autorizzazione della FIGC ed avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente, fatta salva la maggior durata del tesseramento in caso di stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennali previsti dalla legge e dagli Accordi Collettivi. A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti di competenza delle Società interessate secondo i termini e le procedure di cui ai punti 1.1) e 1.2). In caso di richiesta di primo tesseramento di giocatori/giocatrici comunitari ed extracomunitari di età inferiore ai 18 anni si applicano le disposizioni della FIFA sui minori di età.

3. I giocatori/giocatrici di cittadinanza italiana residenti in Italia, anche se provenienti da Federazione estera, sono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani. In tale ipotesi è richiesto il certificato internazionale di trasferimento, il certificato di cittadinanza, il certificato di residenza e copia di un documento di identità.

4. I giocatori e le giocatrici di Calcio a 5, trasferitisi all'estero, e residenti in Italia, possono ritrasferirsi in Italia nella stagione sportiva in cui è intervenuto il trasferimento all'estero e, nel caso di tesseramento biennale, anche nella seconda stagione sportiva dell'originario vincolo biennale, soltanto presso la società italiana per la quale erano stati tesserati prima del trasferimento all'estero.

Tale limitazione non è prevista nei casi in cui la Società rinunci espressamente al proprio diritto di ritesserare il calciatore.

Dalle successive stagioni sportive i predetti calciatori possono tesserarsi presso qualunque società.

Il tesseramento dei/delle giocatori/giocatrici di cui al presente comma decorre dalla data di autorizzazione della F.I.G.C.

5. I/le giocatori/giocatrici di cittadinanza non italiana, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D.-Divisione Calcio a Cinque devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera, il certificato di residenza anagrafica attestante la residenza in Italia e, qualora fossero di nazionalità di Paese non aderente alla UE/EEE, devono presentare anche il permesso di soggiorno, o documento equipollente, in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento.

In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana si applicano le disposizioni della FIFA sui minori di età.

I/le giocatori/giocatrici tesserati/e a norma del presente comma possono essere trasferiti o

decadere dal tesseramento nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le decadenze dal tesseramento.

Il primo tesseramento in Italia dei giocatori/giocatrici tesserati a norma del presente comma decorre dalla data di autorizzazione della FIGC ed avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente, fatta salva la maggior durata del tesseramento in caso di stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennali previsti dalla legge e dagli Accordi Collettivi.

A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti di competenza delle Società interessate secondo i termini e le procedure di cui al presente comma. In caso di richiesta di primo tesseramento di calciatori/calciatrici comunitari ed extracomunitari di età inferiore ai 18 anni si applicano le disposizioni della FIFA sui minori di età.

6. Per tutte le richieste di tesseramento a norma del presente articolo, il deposito dei contratti di lavoro sportivo o di apprendistato verrà effettuato ai sensi di quanto disposto al successivo art. 94 septies.

#### **Art. 41**

##### **Il tesseramento militare**

INVARIATO

#### **Art. 42**

##### **Revoca del tesseramento**

INVARIATO

## **TITOLO II- LE TUTELE**

### **Art. 43**

#### **Tutela medico-sportiva**

##### **INVARIATO**

### **Art. 44**

#### **Adempimenti per la tutela medico sportiva delle società professionistiche**

1. Le società devono provvedere a sottoporre i calciatori e le calciatrici, gli allenatori e le allenatrici, i direttori tecnici ed i preparatori atletici agli accertamenti sanitari previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalle presenti disposizioni.

2. Ogni società ha l'obbligo di tesserare un Medico sociale responsabile sanitario, specialista in medicina dello sport, che in tale veste deve essere iscritto in apposito elenco presso il Settore Tecnico della F.I.G.C..

Tale sanitario assume la responsabilità della tutela della salute dei professionisti di cui al comma 1, ed assicura l'assolvimento degli adempimenti sanitari previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalla normativa federale.

In particolare, il medico sociale responsabile sanitario provvede a sottoporre i medesimi professionisti agli accertamenti clinico-diagnostici previsti dalla scheda sanitaria di cui al successivo comma 4), con periodicità almeno semestrale, nonché in ogni altro momento si verifichi un rilevante mutamento delle condizioni di salute del professionista.

Le risultanze degli accertamenti sanitari devono essere annotate sulla scheda sanitaria, che viene aggiornata e custodita esclusivamente dal medico sociale responsabile sanitario.

Il medico sociale responsabile sanitario può disporre l'effettuazione di ogni altro ulteriore accertamento che egli ritenga opportuno, avvalendosi, se necessario, di strutture pubbliche o private di propria fiducia.

3. In caso di malattia o di infortunio del professionista, le società sono altresì tenute all'osservanza degli obblighi previsti dagli Accordi Collettivi e dai contratti-tipo.

4. E' istituita una scheda sanitaria ai sensi delle disposizioni di legge in vigore.

La scheda sanitaria, predisposta dalla F.I.G.C. in conformità al modello di cui alle suddette disposizioni di legge, viene fornita alle società dalle Leghe Professionistiche e dalla Divisione Serie A Femminile Professionistica.

Le schede attestano l'avvenuta effettuazione degli accertamenti sanitari prescritti e contengono una sintetica valutazione medico-sportiva dello stato di salute attuale del professionista, nonché dell'esistenza di eventuali controindicazioni, anche temporanee, alla pratica sportiva. La redazione della scheda sanitaria spetta alla società sportiva all'atto della costituzione del rapporto di lavoro con lo sportivo, e deve essere costantemente aggiornata a cura del medico sociale responsabile sanitario che ne ha la custodia per la durata del rapporto di lavoro.

Al momento del trasferimento del professionista ad altra società professionistica, e contestualmente alla cessazione del rapporto di lavoro, la scheda sanitaria, il cui ultimo aggiornamento non deve essere anteriore agli otto giorni precedenti il trasferimento stesso, deve essere trasmessa d'ufficio in originale dal medico della società sportiva di provenienza al medico della nuova società.

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro con l'atleta professionista senza che questi venga trasferito ad altra società professionistica, o in caso di trasferimento temporaneo di una

calciatrice professionista a una società partecipante ad un campionato femminile dilettantistico, la scheda sanitaria è inviata, in originale, contestualmente alla cessazione del rapporto di lavoro, al responsabile della Sezione Medica presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. il quale ne garantisce la conservazione fino alla istituzione di un nuovo rapporto di lavoro, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, o fino al rientro della calciatrice professionista presso la società cedente, nel caso di trasferimento temporaneo di una calciatrice professionista a una società partecipante a un campionato femminile dilettantistico.

5. Al completamento ed integrazione della scheda sanitaria, è istituita una cartella clinica predisposta dal responsabile della Sezione Medica presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. in conformità al modello approvato dal Ministero della Sanità.

Il medico sociale responsabile sanitario provvede alla compilazione ed all'aggiornamento della cartella clinica e la custodisce per l'intera durata del rapporto di lavoro tra il professionista e la società sportiva, con il vincolo del segreto professionale e nel rispetto di ogni altra disposizione di legge e regolamentare.

Alla cessazione del rapporto di lavoro con la società la cartella clinica dovrà essere consegnata in copia esclusivamente al professionista.

Il medico sociale responsabile sanitario conserva la cartella clinica presso la società sportiva per almeno dieci anni dopo la cessazione del rapporto di lavoro del professionista.

Nel caso che la società, per qualsiasi motivo, passi dall'area professionistica a quella dilettantistica, il medico responsabile sanitario deve trasmettere immediatamente ai singoli atleti interessati gli originali delle relative cartelle cliniche, con un mezzo che assicuri la documentazione del ricevimento.

6. Il tesserato /la tesserata professionista ha facoltà di sottoporsi a trattamenti sanitari presso medici specialisti di sua fiducia previa informativa alla società di appartenenza. Questa deve renderne edotto il medico sociale responsabile sanitario, il quale ha facoltà di assistervi, ovvero ne è tenuto a richiesta della società.

7. Le società sono tenute a concorrere alle spese sostenute dai tesserati che non intendano usufruire dell'assistenza sanitaria dalle stesse proposte, ivi comprese quelle relative agli interventi chirurgici ed alla degenza presso presidi ospedalieri o case di cura, in misura congrua in relazione al costo normalmente necessario a garantire una assistenza specialistica qualificata.

8. La mancata osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta il deferimento dei responsabili a cura della Procura Federale.

#### **Art. 44 bis**

### **Adempimenti delle società dilettantistiche per la tutela sanitaria degli allenatori professionisti**

**ABROGATO**

#### **Art. 45**

##### **Assicurazione contro i rischi**

1. La richiesta di tesseramento autorizza la F.I.G.C. e le Leghe a contrarre, per conto della società interessata, un'assicurazione base a favore del tesserato/a, per un massimale comune a tutti i calciatori/calciatrici, gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici della categoria.

2. I premi assicurativi sono posti a carico delle società.

3. Le Leghe e, per la Divisione Serie A Femminile Professionistica, la FIGC definiscono, di intesa con le categorie interessate, i limiti assicurativi contro i rischi a favore degli sportivi

professionisti, secondo le disposizioni di legge vigenti. Le norme sull'ordinamento interno delle Leghe ed eventuali ulteriori disposizioni federali possono prevedere altre forme assicurative, anche integrative.

4. Le società devono in ogni caso ottemperare a tutte le disposizioni di legge riguardanti gli obblighi INAIL previsti per i tesserati titolari di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato, nonché alla normativa sulla sicurezza del lavoro.

## **Art. 46**

### **Tutela previdenziale**

1. Le società professionistiche, ai sensi di legge, sono tenute ad iscrivere all'INPS, secondo le competenze rispettive, ai fini della maternità, dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, nonché dell'assistenza contro le malattie, i calciatori/calciatrici "professionisti", gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici, versando i contributi previsti, anche per la parte a carico dei tesserati e con diritto di rivalsa per quest'ultima, mediante trattenuta sugli emolumenti pattuiti.

2. Le società professionistiche sono inoltre tenute a denunciare i compensi e le indennità corrisposti ai fini del versamento al "Fondo Accantonamento per l'indennità di fine carriera dei calciatori e degli allenatori" delle quote stabilite dall'accordo del 3 dicembre 1974, intervenuto con le Associazioni di categoria, per quanto riguarda i calciatori/calciatrici, gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici tesserati per le medesime.

3. Le società dilettantistiche che si avvalgono delle prestazioni di lavoratori sportivi devono ottemperare a tutte le disposizioni di legge in materia previdenziale e assistenziale.

4. Tutte le società sono tenute a provvedere alla iscrizione dei massaggiatori tesserati presso l'ENPALS e l'INPS, al fine del trattamento previdenziale ed assistenziale previsto per legge.

## **TITOLO VII. - RAPPORTI TRA SOCIETA' E TESSERATI**

### **Art. 91**

#### **Doveri delle società**

INVARIATO

### **Art. 92**

#### **Doveri dei tesserati**

1 I tesserati sono tenuti all'osservanza delle disposizioni emanate dalla F.I.G.C. e dalle rispettive Leghe e Divisioni, nonché delle prescrizioni dettate dalla società di appartenenza. I calciatori/calciatrici, gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici, titolari di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato, sono tenuti altresì all'ottemperanza degli Accordi Collettivi e di ogni legittima pattuizione contenuta nei contratti individuali. Nei casi di inadempienza si applicano le sanzioni previste in tali contratti.

2. I "giovani di serie" devono partecipare, salvo impedimenti per motivo di studio, di lavoro o di salute alle attività addestrative ed agonistiche predisposte dalle società per il loro perfezionamento tecnico, astenendosi dallo svolgere attività incompatibili anche di natura sportiva. Le sanzioni a carico dei "giovani di serie" vengono irrogate dal Tribunale Federale, su proposta della società di appartenenza secondo le modalità previste dagli Accordi Collettivi. Le sanzioni non possono essere di natura economica.

3. ABROGATO

4. Le sanzioni a carico dei calciatori e calciatrici "giovani dilettanti" e "non professionisti", indipendentemente dai provvedimenti adottati d'ufficio dagli organi di giustizia sportiva, sono irrogati dal Tribunale Federale competente su proposta della società.

### **Art. 93**

#### **Contratti tra società e tesserati**

1. I contratti di lavoro sportivo che regolano i rapporti economici e normativi tra le società ed i calciatori/calciatrici o gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici, devono essere conformi a quelli "tipo" previsti dai rispettivi Accordi Collettivi con le Associazioni di categoria e redatti su appositi moduli forniti dalla Lega di competenza o, in relazione alla Serie A femminile, dalla FIGC. Il contratto deve riportare il nome dell'agente che ha partecipato alla conclusione del contratto. Sono consentiti, purché risultanti da accordi da depositare presso la Lega o la Divisione Serie A Femminile Professionistica entro il termine stabilito dagli Accordi Collettivi o, in mancanza di detto termine, non oltre il 30 giugno di ciascuna stagione sportiva, premi collettivi per obiettivi specifici. I premi nell'ambito di ciascuna competizione agonistica non sono cumulabili. Sono altresì consentiti premi individuali ad esclusione dei premi partita, purché risultanti da accordi stipulati con calciatori/calciatrici, allenatori/allenatrici e preparatori atletici contestualmente alla stipula del contratto economico ovvero da accordi integrativi depositati nel termine stabilito dagli Accordi Collettivi o, in mancanza di detto termine, non oltre il 30 giugno di ciascuna stagione sportiva.

I contratti di apprendistato che regolano i rapporti economici e normativi tra le società ed i calciatori/calciatrici "giovani", "giovani dilettanti", "giovani di serie" e "non professionisti"

devono essere conformi a quelli “tipo” previsti dai rispettivi Accordi Collettivi con le Associazioni di categoria e redatti su appositi moduli forniti dalla Lega o dalle Divisioni di competenza o dalla FIGC.

2. Gli accordi economici tra società e operatori sanitari devono essere portati a conoscenza della Lega o della Divisione competente, mediante compilazione ed invio di appositi moduli, annualmente distribuiti dalla Lega/Divisione stessa. Tale adempimento, in presenza di accordi economici, è condizione per il tesseramento dell’operatore sanitario.

3. I calciatori/calciatrici “professionisti” o “giovani di serie” il cui contratto di lavoro sportivo o di apprendistato non sia stato depositato presso la Lega di competenza o presso la Divisione Serie A Femminile Professionistica non possono partecipare a gare ufficiali. I calciatori/calciatrici “non professionisti”, “giovani” o “giovani dilettanti” il cui contratto di lavoro sportivo o di apprendistato non sia stato depositato presso la Divisione, i Dipartimenti e le articolazioni competenti della Lega Nazionale Dilettanti o presso la Divisione Serie B Femminile non possono partecipare a gare ufficiali.

4. La validità di un contratto tra società e calciatore/calciatrice non può essere condizionata all’esito di esami medici e/o al rilascio di un permesso di lavoro.

#### **Art. 94**

##### **Accordi in contrasto con le norme**

1. Sono vietati:

- a) gli accordi tra società e tesserati che prevedano compensi, premi ed indennità in contrasto con le norme regolamentari, con le pattuizioni contrattuali e con ogni altra disposizione federale;
- b) la corresponsione da parte della società a propri tesserati, a qualsiasi titolo, di compensi o premi od indennità superiori a quelli pattuiti nel contratto od eventuali sue modificazioni, purché ritualmente depositato in Lega o nelle Divisioni di calcio femminile e dalle stesse approvato.

2. Per violazione ai divieti di cui al precedente comma, le società ed i loro legali rappresentanti, anche se abbiano omesso la vigilanza necessaria ad impedire le violazioni stesse nonché i tesserati, sono passibili delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva. Le eventuali azioni promosse dai tesserati dinanzi alla autorità giudiziaria ordinaria a tutela dei loro diritti derivanti dagli accordi di cui alla lett. a) del precedente comma, non rientrano, escluse le azioni aventi ad oggetto la corresponsione di premi diversi da quelli previsti dal precedente articolo 93, comma 1, tra quelle previste dall’art. 30, comma 3, dello Statuto della F.I.G.C.. Il tesserato deve, comunque, notificare per conoscenza ogni sua iniziativa in tal senso alla Lega o alla Divisione di calcio femminile di competenza.

#### **Art. 94 bis**

##### **Deroga**

1. I calciatori, le calciatrici ed i tecnici delle società che, escluse dal Settore Professionistico, partecipano ad attività in ambito dilettantistico possono, in deroga alla disposizione di cui all’art. 30 dello Statuto Federale, adire le vie legali ai fini del soddisfacimento di proprie richieste economiche.



## **Norma transitoria**

La modifica introduttiva dei contratti di lavoro sportivo e dei contratti di apprendistato entra in vigore dal 1° luglio 2023 e gli eventuali accordi economici pluriennali in essere a detta data, ai sensi dei previgenti artt. 94 ter, 94 quater, 94 quinquies, 94 sexies e 94 septies, dovranno essere sostituiti, nel rispetto delle condizioni economiche e delle scadenze pattuite, dai contratti di lavoro sportivo o di apprendistato.

### **Art. 94 ter**

#### **Contratti di lavoro sportivo e decadenza dal tesseramento per morosità per i calciatori/le calciatrici dei campionati della LND e contratti di lavoro sportivo per gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici di società della LND**

1. I calciatori/calciatrici, gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici tesserati/e con società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti devono instaurare rapporti di lavoro sportivo, qualora ricorrano i requisiti di cui agli artt. 25 e 28 del decreto legislativo n. 36/2021.

I calciatori/calciatrici tesserati/e con società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono stipulare contratti di apprendistato, sotto forma di contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché di contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, qualora ricorrano i requisiti di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 36/2021.

I contratti di lavoro sportivo e i contratti di apprendistato dei calciatori/calciatrici devono essere depositati, a cura della società, contestualmente alla richiesta di tesseramento e, comunque, secondo le previsioni degli Accordi Collettivi.

Il deposito dei suddetti contratti deve essere effettuato a cura della società presso la Divisione, i Dipartimenti e le articolazioni competenti della Lega Nazionale Dilettanti, con contestuale comunicazione scritta al calciatore/calciatrice.

Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento può essere effettuato dal calciatore/calciatrice entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini. Il deposito oltre i termini di cui al presente comma non è consentito e non sarà accettato.

È ammessa la cessione dei contratti di lavoro sportivo e dei contratti di apprendistato in caso di trasferimento del calciatore/calciatrice in ambito dilettantistico, sia a titolo definitivo sia a titolo temporaneo, nel corso della stagione sportiva. Il trasferimento temporaneo comporta, durante il prestito, la liberazione per la società cedente da ogni obbligazione derivante dal medesimo contratto. Al termine del tesseramento temporaneo, riacquista efficacia, per la durata residua, il contratto di lavoro sportivo o il contratto di apprendistato con la società concedente il prestito. I contratti di lavoro sportivo con gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici si risolvono in caso di dimissioni dell'allenatore/allenatrice e del preparatore atletico.

2. Le istanze concernenti gli inadempimenti ai contratti previsti dai commi precedenti dovranno essere avanzate, innanzi alla competente Commissione Contratti Tesserati L.N.D., nei termini e con le modalità stabilite dal relativo regolamento.

3. Le decisioni della Commissione Contratti Tesserati della L.N.D. possono essere impugnate innanzi al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche

– entro 7 giorni dalla comunicazione della decisione.

In caso di mancata impugnazione al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – il pagamento delle somme accertate dalla Commissione Contratti Tesserati della L.N.D. deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso d'impugnazione al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – le somme dovute devono essere corrisposte entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione dell'Organo di Appello.

Decorso inutilmente tale termine si applica la sanzione di cui all'art. 31, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva.

Per le società del Campionato Nazionale di Serie D, e per quelle di Calcio a 11 Femminile partecipanti a campionati nazionali delegati dalla FIGC alla LND, decorso inutilmente il termine di 30 giorni sopra indicato, il calciatore/calciatrice che ha ottenuto l'accertamento di un credito pari al 20% della somma risultante dal contratto depositato, può chiedere alla Commissione Contratti Tesserati della L.N.D. la decadenza dal tesseramento per morosità nei termini e con le modalità previste dall'art. 25 bis del relativo regolamento. La decisione della Commissione Contratti Tesserati della L.N.D. relativa alla decadenza dal tesseramento per morosità può essere impugnata innanzi al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – nel termine di 7 giorni dalla comunicazione della decisione stessa.

4. Persistendo la morosità della Società per le decisioni della Commissione Contratti Tesserati della L.N.D. divenute definitive entro il 31 maggio e per le decisioni del Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – pubblicate entro la stessa data del 31 maggio, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza.

5. Gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici possono stipulare contratti di lavoro sportivo per un periodo massimo di cinque stagioni sportive.

I contratti di lavoro sportivo degli allenatori/allenatrici e dei preparatori atletici devono essere depositati, a cura della società, contestualmente alla richiesta di tesseramento e, comunque, secondo le previsioni dell'Accordo Collettivo. I suddetti contratti devono essere depositati a cura della società presso il Dipartimento competente, con contestuale comunicazione scritta all'allenatore/allenatrice e al preparatore atletico. Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento potrà essere effettuato dall'allenatore/allenatrice e dal preparatore atletico entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini.

6. Il pagamento agli allenatori/allenatrici e ai preparatori atletici delle Società della L.N.D. di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all'art. 31, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva. Persistendo la morosità della Società per le decisioni del Collegio Arbitrale pubblicate entro il 31 maggio, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza.

## **Art. 94 quater**

### **Rapporti economici tra Collaboratori della Gestione Sportiva e Società LND e della Divisione Serie B Femminile**

1. I Collaboratori della Gestione Sportiva, qualora sussistano i requisiti di cui agli artt. 25 e 28 del decreto legislativo 36/2021, devono sottoscrivere contratti di lavoro sportivo.
2. I contratti di lavoro sportivo dovranno essere depositati, a cura della Società, entro e non oltre il 31 ottobre della stagione di riferimento ovvero, per quelli relativi a tesseramenti successivi a tale data, entro e non oltre 15 giorni dalla loro sottoscrizione, presso la Divisione, i Dipartimenti e le articolazioni competenti della Lega Nazionale Dilettanti, ovvero la Divisione Serie B Femminile. Qualora la società non provveda al deposito, lo stesso può essere effettuato dal Collaboratore di cui al comma 1 entro 30 giorni dalla scadenza dei suddetti termini. Il deposito oltre i suddetti termini non è consentito e non sarà accettato.

I contratti si risolvono in caso di dimissioni del Collaboratore di cui al comma 1, intervenute nel corso della stagione sportiva.

3. Le istanze concernenti gli inadempimenti ai contratti previsti dai commi precedenti dovranno essere avanzate, innanzi alla competente Commissione Contratti Tesserati della L.N.D. o alla Commissione Contratti Tesserati per il Calcio Femminile, nei termini e con le modalità stabilite dai relativi regolamenti.

4. Le decisioni della Commissione Contratti Tesserati della L.N.D. e della Commissione Contratti Tesserati per il calcio Femminile possono essere impugnate innanzi al Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche, entro 7 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso di mancata impugnazione al Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche, il pagamento delle somme accertate dalla Commissione Contratti Tesserati della L.N.D. e dalla Commissione Contratti Tesserati per il Calcio Femminile deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso d'impugnazione al Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche, le somme dovute devono essere corrisposte entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione dell'Organo di Appello. Decorso inutilmente tale termine si applica la sanzione di cui all'art. 8, comma 1 lett. g) del Codice di Giustizia Sportiva.

5. Persistendo la morosità della Società per le decisioni della Commissione Contratti Tesserati della L.N.D. e della Commissione Contratti Tesserati per il calcio Femminile divenute definitive entro il 31 maggio e per le decisioni del Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche, pronunciate entro la stessa data del 31 maggio, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato di competenza della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza.

## **Art. 94 quinquies**

### **Contratti di lavoro sportivo e decadenza dal tesseramento per morosità per le calciatrici delle società di Serie B femminile e contratti di lavoro sportivo per gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici di società di Serie B femminile**

1. Le calciatrici, gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici tesserati con società partecipanti al Campionato di Serie B di calcio femminile devono instaurare rapporti di lavoro sportivo, qualora ricorrano i requisiti di cui agli artt. 25 e 28 del decreto legislativo n.

36/2021.

Le calciatrici tesserate con società partecipanti al Campionato di Serie B di calcio femminile possono stipulare contratti di apprendistato, sotto forma di contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché di contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, qualora ricorrano i requisiti di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 36/2021.

2. I contratti di lavoro sportivo e i contratti di apprendistato devono essere redatti e sottoscritti da entrambe le parti, in triplice copia, di cui una è di competenza della società, una della calciatrice/allenatore/allenatrice/preparatore atletico e una destinata al deposito presso la Divisione Serie B Femminile.

3. I contratti di lavoro sportivo e i contratti di apprendistato devono essere depositati a cura della società, presso la Divisione Serie B Femminile, contestualmente alla richiesta di tesseramento della calciatrice, dell'allenatore/allenatrice o del preparatore atletico e, comunque, secondo le previsioni degli Accordi Collettivi.

4. La società, eseguito il deposito, ha l'obbligo di darne contestuale comunicazione scritta alla calciatrice/allenatore/allenatrice/preparatore atletico. Qualora la società non provveda al deposito nei termini di cui al presente comma, l'adempimento può essere effettuato dalla calciatrice/allenatore/allenatrice/preparatore atletico entro i 30 giorni successivi all'ultima scadenza. Il deposito oltre il termine non è consentito e non sarà accettato.

5. È ammessa la cessione dei contratti di lavoro sportivo e dei contratti di apprendistato in caso di trasferimento della calciatrice in ambito dilettantistico, sia a titolo definitivo sia a titolo temporaneo, nel corso della stagione sportiva. Il trasferimento temporaneo comporta, durante il prestito, la liberazione per la società cedente da ogni obbligazione derivante dal medesimo contratto. Al termine del tesseramento temporaneo, riacquista efficacia, per la durata residua, il contratto di lavoro sportivo o il contratto di apprendistato con la società concedente il prestito. I contratti di lavoro sportivo con gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici si risolvono in caso di dimissioni dell'allenatore/allenatrice e del preparatore atletico.

6. Le istanze concernenti gli inadempimenti ai contratti previsti dai commi precedenti dovranno essere avanzate, innanzi alla competente Commissione Contratti Tesserati per il Calcio Femminile, nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 94 sexies N.O.I.F.

7. Le decisioni della Commissione Contratti Tesserati per il Calcio Femminile possono essere impugnate innanzi al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – entro 7 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso di mancata impugnazione al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – il pagamento delle somme accertate dalla Commissione Contratti Tesserati per il Calcio Femminile deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso d'impugnazione al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – le somme dovute devono essere corrisposte entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione dell'Organo di Appello. Decorso inutilmente tale termine si applica la sanzione di cui all'art. 31, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva. Decorso inutilmente il termine di 30 giorni sopra indicato, la calciatrice che ha ottenuto l'accertamento di un credito pari al 20% della somma risultante dal contratto depositato, può chiedere alla Commissione Contratti Tesserati per il Calcio Femminile la decadenza dal tesseramento per morosità nei termini e con le modalità previste dal relativo regolamento. La decisione della Commissione Contratti Tesserati per il Calcio Femminile relativa alla decadenza dal tesseramento per morosità può essere impugnata innanzi al

Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – nel termine di 7 giorni dalla comunicazione della decisione stessa.

8. Persistendo la morosità della Società per le decisioni della Commissione Contratti Tesserati per il Calcio Femminile divenute definitive entro il 30 giugno e per le decisioni del Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – pubblicate entro la stessa data del 30 giugno, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza. Salvo il caso in cui sia pendente una lite non temeraria, ai fini dell'ammissione delle società di Serie B femminile ai campionati di competenza, le stesse dovranno altresì dimostrare di aver adempiuto alle mensilità fino al mese di maggio della stagione precedente, mediante il deposito di apposite quietanze, firmate dalla tesserata/o, recanti la causale specifica dei pagamenti ed il periodo cui si riferiscono.

### **Art. 94 sexies**

#### **Commissione Contratti Tesserati per il Calcio Femminile**

1. E' istituita presso la F.I.G.C. la Commissione Contratti Tesserati per il Calcio Femminile composta dal Presidente, un Vice Presidente e da un numero di tre componenti, nominati dal Consiglio Federale.

Il mandato dei componenti della Commissione ha la durata di due stagioni sportive e non è rinnovabile per più di due volte. Alle riunioni della Commissione assiste un Segretario.

2. La Commissione è validamente costituita con la presenza del Presidente o del Vice Presidente e di almeno due componenti, compreso eventualmente lo stesso Vice Presidente. La stessa è competente a giudicare, in prima istanza, su tutte le controversie insorte tra calciatrici o collaboratori della gestione sportiva o allenatori tesserati con società partecipanti al Campionato di Serie B femminile, e le relative Società, aventi ad oggetto i contratti di cui all'art. 94 quinquies delle N.O.I.F.

3. Il procedimento è instaurato su ricorso sottoscritto dal ricorrente corredato della relativa documentazione a sostegno.

4. Il ricorso deve essere avanzato alla Commissione Contratti Tesserati per il Calcio Femminile entro il termine della stagione sportiva successiva a quella cui si riferiscono le pretese mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mezzo equipollente, e deve essere inviato alla controparte. Al ricorso diretto alla Commissione Contratti Tesserati per il Calcio Femminile dovrà essere allegata la prova dell'avvenuta trasmissione alla controparte. L'inosservanza delle modalità di cui sopra comporta l'inammissibilità del ricorso rilevabile d'ufficio.

Parte ricorrente e parte resistente devono eleggere il loro domicilio, anche ai fini delle notifiche, avvisi e comunicazioni e, qualora lo possiedano, indicare un proprio indirizzo di posta elettronica certificata. Ogni mutamento del domicilio dichiarato e dell'indirizzo di posta elettronica certificata dovrà essere tempestivamente comunicato. In difetto, le comunicazioni e gli avvisi verranno comunque inviati al domicilio dichiarato o all'indirizzo di posta elettronica certificata precedentemente indicato.

5. La parte resistente può inviare, con le stesse modalità, memorie di costituzione, memorie difensive, controdeduzioni ed eventuali documenti entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento del ricorso. Copia dell'atto di costituzione con i relativi allegati dovranno

essere inviati a parte ricorrente ed alla Commissione Contratti Tesserati per il Calcio Femminile a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata, con ricevuta di avvenuta consegna alla controparte. All'atto di costituzione inviato alla Commissione dovrà essere allegato la prova dell'avvenuta trasmissione a parte ricorrente. In difetto, l'inammissibilità della costituzione verrà rilevata d'ufficio.

6. I procedimenti innanzi alla Commissione si svolgono sulla base degli atti e dei documenti ufficiali, ritualmente depositati.

Le prove testimoniali possono essere ammesse in via eccezionale. I pagamenti, da chiunque, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma effettuati, devono essere provati in giudizio mediante apposita quietanza, firmata e datata, nonché recante la causale specifica del versamento ed il periodo cui questo si riferisce, salvo casi eccezionali da valutarsi da parte della Commissione.

7. Le parti, ove abbiano formulato esplicita richiesta, hanno diritto di partecipare all'udienza e di farsi assistere da persona di loro fiducia nonché di essere sentite. In tal caso, la Commissione dovrà comunicare alle parti la data fissata per la discussione.

8. La Commissione, qualora dall'esame dei documenti rilevi infrazioni a qualsiasi norma federale, con particolare riguardo a quella prevista dall'art. 31, punti 3 e 8, del Codice di Giustizia Sportiva, segnala i contravventori innanzi alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza.

9. La Commissione deve depositare le proprie decisioni entro il termine di trenta giorni dalle relative riunioni.

Le decisioni sono comunicate direttamente alle parti e pubblicate con apposito Comunicato Ufficiale. Le parti possono proporre gravame innanzi al Tribunale Federale a livello Nazionale - sezione vertenze economiche, nei termini e con le modalità previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

#### **Art. 94 septies**

#### **Contratti di lavoro sportivo e decadenza dal tesseramento per morosità per i giocatori e le giocatrici dei campionati nazionali di Calcio a 5 e contratti di lavoro sportivo per gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici di Calcio a 5**

1. I giocatori/giocatrici, gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici tesserati/e con società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Divisione Calcio a 5 devono instaurare rapporti di lavoro sportivo, qualora ricorrano i requisiti di cui agli artt. 25 e 28 del decreto legislativo n. 36/2021.

I giocatori/giocatrici tesserati/e con società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Divisione Calcio a 5 possono stipulare contratti di apprendistato, sotto forma di contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché di contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, qualora ricorrano i requisiti di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 36/2021.

2. I contratti di lavoro sportivo e i contratti di apprendistato dei giocatori/giocatrici devono essere depositati, a cura della società, contestualmente alla richiesta di tesseramento e, comunque, secondo le previsioni degli Accordi Collettivi.

Il deposito dei suddetti contratti deve essere effettuato a cura della società presso la Divisione

Calcio a Cinque, con contestuale comunicazione scritta al/alla giocatore/giocatrice.

Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento può essere effettuato dal giocatore/giocatrice entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini. Il deposito oltre i termini di cui al presente comma non è consentito e non sarà accettato.

3. È ammessa la cessione dei contratti di lavoro sportivo e dei contratti di apprendistato in caso di trasferimento del giocatore/giocatrice, sia a titolo definitivo sia a titolo temporaneo, nel corso della stagione sportiva. Il trasferimento temporaneo comporta, durante il prestito, la liberazione per la società cedente da ogni obbligazione derivante dal medesimo contratto. Al termine del tesseramento temporaneo, riacquista efficacia, per la durata residua, il contratto di lavoro sportivo o il contratto di apprendistato con la società concedente il prestito. I contratti di lavoro sportivo con gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici si risolvono in caso di dimissioni dell'allenatore/allenatrice e del preparatore atletico.

4. Le istanze concernenti gli inadempimenti ai contratti previsti dai commi precedenti dovranno essere avanzate innanzi alla competente Commissione Contratti Tesserati della L.N.D. nei termini e con le modalità stabilite dal relativo regolamento.

5. Le decisioni della Commissione Contratti Tesserati della L.N.D. possono essere impugnate innanzi al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – entro 7 giorni dalla comunicazione della decisione.

In caso di mancata impugnazione al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – il pagamento delle somme accertate dalla Commissione Contratti Tesserati della L.N.D. deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso d'impugnazione al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – le somme dovute devono essere corrisposte entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione dell'Organo di Appello.

Decorso inutilmente tale termine si applica la sanzione di cui all'art. 31, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva.

Per le società della Divisione Calcio a 5, decorso inutilmente il termine di 30 giorni sopra indicato, il giocatore/giocatrice che ha ottenuto l'accertamento di un credito pari al 20% della somma risultante dal contratto depositato, può chiedere alla Commissione Contratti Tesserati della L.N.D. la decadenza dal tesseramento per morosità nei termini e con le modalità previste dall'art. 25 bis del relativo regolamento. La decisione della Commissione Contratti Tesserati della L.N.D. relativa alla decadenza dal tesseramento per morosità può essere impugnata innanzi al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – nel termine di 7 giorni dalla comunicazione della decisione stessa.

6. Persistendo la morosità della Società per le decisioni della Commissione Contratti Tesserati della L.N.D. divenute definitive entro il 31 maggio e per le decisioni del Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – pubblicate entro la stessa data del 31 maggio, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza.

7. Gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici tesserati per società della Divisione Calcio a 5 possono stipulare contratti di lavoro sportivo per un periodo massimo di cinque stagioni sportive.

I contratti di lavoro sportivo degli allenatori/allenatrici e dei preparatori atletici devono essere depositati, a cura della società, contestualmente alla richiesta di tesseramento e,

comunque, secondo le previsioni dell'Accordo Collettivo. I suddetti accordi devono essere depositati a cura della società presso la Divisione Calcio a Cinque, con contestuale comunicazione scritta all'allenatore/allenatrice e al preparatore atletico. Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento potrà essere effettuato dall'allenatore/allenatrice e dal preparatore atletico entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini.

8. Il pagamento agli allenatori/allenatrici e ai preparatori atletici delle Società della Divisione Calcio a Cinque di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all'art. 31, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva. Persistendo la morosità della Società per le decisioni del Collegio Arbitrale pubblicate entro il 31 maggio, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza.

## **Art. 95**

### **Norme generali sul trasferimento e sulle cessioni di contratto**

1. L'accordo di trasferimento di un calciatore/calciatrice, o la cessione del contratto di un calciatore/calciatrice devono essere redatti per iscritto, a pena di nullità, mediante utilizzazione di moduli speciali all'uopo predisposti dalle Leghe e dalla FIGC. Le operazioni di trasferimento possono essere effettuate anche attraverso la modalità telematica.
2. Nella stessa stagione sportiva un calciatore/calciatrice professionista può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società, ma potrà giocare in gare ufficiali solo per due delle suddette società. Il calciatore giovane dilettante o non professionista che si tesserava per società professionistica ed il calciatore/calciatrice giovane di serie sono soggetti alla medesima disposizione.
3. Per i trasferimenti e le cessioni di contratto tra società della Lega Nazionale Dilettanti e della Divisione Serie B Femminile si devono utilizzare i moduli adottati dalla LND o, per la Serie B femminile, dalla FIGC. Per i trasferimenti in cui la cedente è una società di Lega professionistica o partecipante al Campionato di Serie A femminile e cessionaria una società partecipante a un campionato in ambito dilettantistico, devono del pari utilizzarsi i moduli adottati dalla LND o, per la Serie B femminile, dalla FIGC, salvo che il relativo accordo preveda clausole particolari. In tal caso deve utilizzarsi il modulo predisposto dalla Lega della cedente o, per la Serie A femminile, dalla FIGC. Eventuali pattuizioni economiche debbono essere comunque regolate direttamente dalle parti.
4. Nelle altre ipotesi di trasferimento o di cessione di contratto debbono utilizzarsi moduli adottati dalle Leghe professionistiche e, per le società di Serie A Femminile, devono utilizzarsi i moduli adottati dalla FIGC.
5. L'accordo di trasferimento o di cessione di contratto, in ambito dilettantistico o di Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica o della Divisione Serie B Femminile, è spedito a mezzo plico raccomandato o depositato presso la Lega, la Divisione o il Comitato della società cessionaria, entro cinque giorni dalla stipulazione e, comunque, non oltre il termine previsto per i trasferimenti o le cessioni di contratto. L'accordo di trasferimento o di cessione di contratto, in ambito professionistico, dovrà pervenire o essere depositato, entro cinque giorni dalla stipulazione e, comunque non oltre il termine previsto per i trasferimenti o le cessioni di contratto, presso la Lega della società cessionaria e, per i trasferimenti di calciatrici



professioniste, presso la Divisione Serie A Femminile Professionistica. La registrazione nel protocollo dell'Ente costituisce unica prova della data di deposito.

6. Il documento, redatto e depositato secondo le precedenti disposizioni, è l'unico idoneo alla variazione di tesseramento del calciatore/calciatrice per trasferimento o cessione di contratto. Le pattuizioni non risultanti dal documento sono nulle ed inefficaci e comportano, a carico dei contravventori, sanzioni disciplinari ed economiche.

7. La validità del trasferimento o dell'accordo di cessione del contratto non può essere condizionata all'esito di esami medici e/o al rilascio di un permesso di lavoro.

8. L'accordo per il trasferimento o la cessione di contratto deve essere sottoscritto, a pena di nullità, da coloro che possono impegnare validamente le società contraenti agli effetti sportivi e neirapporti federali, nonché dal calciatore/calciatrice e, se questi è minore di età, anche da chi esercita la responsabilità genitoriale.

#### 9. ABROGATO

10. Nel caso di cessione di contratto, le eventuali pattuizioni riguardanti stagioni sportive successive a quella di stipulazione debbono risultare espressamente dall'accordo come clausole particolari. Le relative obbligazioni economiche sono oggetto di esame, ai fini del visto di esecutività, all'inizio della stagione sportiva cui si riferiscono.

11. Sono nulle ad ogni effetto le clausole comunque in contrasto con le norme federali relative ai trasferimenti dei calciatori/calciatrici ed alle cessioni di contratto.

#### 12. ABROGATO

13. Le Leghe, fermo quanto previsto dalle norme in materia di controlli sulla gestione in materia economica-finanziaria delle società professionistiche e dopo gli accertamenti di competenza, nonché la FIGC, le Divisioni ed i Comitati, concedono o meno esecutività all'accordo di trasferimento o di cessione di contratto; trattengono l'originale di propria pertinenza; curano le variazioni di tesseramento. Avverso il provvedimento della Federazione, delle Leghe, delle Divisioni o dei Comitati è ammesso reclamo al Tribunale Federale Nazionale sezione tesseramenti entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa.

14. Nel caso di controversia sul trasferimento o sulla cessione di contratto per tutta la durata della stessa e fino a decisione non più soggetta ad impugnazione, la società cedente è tenuta all'adempimento delle obbligazioni economiche nei confronti del calciatore/calciatrice, con eventuale diritto di rivalsa nei confronti della società cessionaria.

15. E' dovuto un equo indennizzo al calciatore/calciatrice il cui contratto, a seguito di cessione o di nuova stipulazione, non ottenga il visto di esecutività per incapacità economica della società con la quale il contratto è stato sottoscritto.

### **Art. 95 bis**

#### **Disciplina della concorrenza**

1. Calciatori/calciatrici con contratto pluriennale non in scadenza a fine stagione:

a) soltanto la società titolare del contratto può decidere se cedere, con il consenso del calciatore/calciatrice, il relativo contratto di prestazione sportiva;

b) in tutti i casi, sono vietati i contatti e/o le trattative, dirette o tramite terzi, tesserati o non, tra società e calciatori/calciatrici senza preventiva autorizzazione scritta della società titolare del contratto.

2. Per i Calciatori/le calciatrici con contratto in scadenza a fine stagione sportiva:

a) fino al 31 dicembre sono vietati i contatti e le trattative dirette o tramite terzi con calciatori/calciatrici tesserati per altre società;

b) a partire dal 1° gennaio sono consentiti i contatti e le trattative tra calciatori/calciatrici e società, nonché la stipula di accordi preliminari. La società che intenda concludere un contratto con un calciatore/calciatrice deve informare per iscritto la società di quest'ultimo/a, prima di avviare la trattativa con lo stesso/a.

3. L'inosservanza dei divieti e delle disposizioni di cui ai commi che precedono comportano, sudeferimento della Procura Federale, le seguenti sanzioni:

a) a carico dei dirigenti, l'inibizione prevista dall'art. 9 del Codice di Giustizia Sportiva per un periodo non inferiore ad un anno;

b) a carico dei calciatori e delle calciatrici, anche se l'attività è svolta da terzi nel loro interesse, la squalifica prevista dall'art. 9 del Codice di Giustizia Sportiva in misura non inferiore a due mesi;

c) a carico delle società, l'ammenda in misura non inferiore a Euro 50.000, da destinarsi alla F.I.G.C. per la cura del vivaio nazionale, e, in caso di recidiva, sanzioni più gravi previste dall'art.18 del Codice di Giustizia Sportiva.

## **Art. 96**

### **Premio di tesseramento**

1. Le società che richiedono il tesseramento annuale come "giovane dilettante" o "non professionista" di calciatori/calciatrici che nella precedente stagione sportiva hanno avuto tesseramento annuale per società della Lega Nazionale Dilettanti sono tenute a versare alla o alle Società della Lega Nazionale Dilettanti per le quali il calciatore/calciatrice è stato precedentemente tesserato un "premio di tesseramento" sulla base dei valori indicati al comma 5, salvo eventuali diverse determinazioni annuali del Consiglio Federale, nei limiti di quanto segue.

Fermo quanto precede, il "premio di tesseramento" è dovuto in occasione di ogni successivo tesseramento annuale come "giovane dilettante" o "non professionista" fino alla stagione sportiva in cui il calciatore/calciatrice ha compiuto il 20° anno di età.

2. Agli effetti del "premio di tesseramento" vengono prese in considerazione le Società della Lega Nazionale Dilettanti titolari del tesseramento annuale nelle cinque stagioni sportive antecedenti la stagione sportiva iniziata nell'anno in cui il calciatore/calciatrice ha compiuto il 16° anno di età, per ciascuna delle quali è stabilita una quota corrispondente ad un quinto dell'intero "premio di tesseramento". Alle Società richiedenti, aventi diritto, viene riconosciuto il "premio di tesseramento" per la/e quota/e annuale/i corrispondente/i ad ogni stagione sportiva di tesseramento come "giovane" del calciatore/calciatrice per il quale è maturato il "premio". Nel caso di unica società titolare del tesseramento annuale, alla stessa compete il premio per intero.

Le società di Calcio Femminile non hanno diritto al premio qualora siano associate alla Lega Nazionale Professionisti Serie A e alla Lega Nazionale Professionisti Serie B o siano controllate da società associate alla LNPA o alla LNPF.

Qualora, a seguito del tesseramento di cui al comma precedente, il calciatore/calciatrice venga tesserato per altra società nel corso della stessa stagione sportiva, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, anche tale ultima società è tenuta a corrispondere il premio di

tesseramento calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore, detratto l'importo del premio dovuto dalla precedente società.

Il tesseramento del calciatore/calciatrice per almeno una intera stagione sportiva è condizione essenziale per il diritto al premio.

3. Se la corresponsione del premio non viene direttamente regolata tra le parti, la società o le società che ne hanno diritto possono ricorrere in primo grado alla Commissione Premi, nominata dal Presidente Federale, d'intesa con i Vice - Presidenti, sentito il Consiglio Federale.

Il mandato dei componenti della Commissione ha la durata di due stagioni sportive e non è rinnovabile per più di due volte.

Contro le decisioni della Commissione è ammessa impugnazione in ultima istanza avanti il Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche.

L'accoglimento del ricorso comporta a carico della società inadempiente una penale, fino alla metà del premio non corrisposto, da devolversi alla F.I.G.C.

Il ricorso, esente da tasse, alla Commissione Premi deve essere inoltrato a mezzo raccomandata e, contestualmente, copia dello stesso deve essere inviata alle controparti; al ricorso vanno allegate, a pena di inammissibilità, le relative ricevute di spedizioni attestanti l'invio alla controparte, nonché le tessere del calciatore/calciatrice rilasciate nelle precedenti stagioni sportive in possesso delle società aventi diritto e in caso dell'accoglimento del ricorso, la Commissione provvede, per il tramite della Lega Nazionale Dilettanti, al sollecito prelievo della somma a carico della società obbligata.

Le eventuali memorie e la documentazione della controparte dovranno pervenire alla Commissione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla spedizione del ricorso.

Alla suddetta memoria andranno allegate le ricevute comprovanti la spedizione alla società ricorrente, nonché l'eventuale lettera liberatoria attestante l'intervenuta transazione tra le parti, che dovrà avere il visto di autenticità apposto dal Comitato competente presso il quale dovrà essere depositato l'originale.

Se mancante del detto requisito la liberatoria non potrà essere presa in considerazione dall'organo deliberante. La Commissione è composta dal Presidente, da un Vice-Presidente e da cinque componenti ed è validamente costituita con la presenza del Presidente e di quattro componenti designati per ogni singolo procedimento dal Presidente o da chi ne fa le veci, tra tutti i componenti in carica, compreso il Vice-Presidente. In caso di assenza o di impedimento, a procedimento iniziato, di uno dei membri designati, il Presidente può procedere alla sua sostituzione in via definitiva con altro componente che abbia assistito fin dall'inizio al procedimento stesso.

4. Il diritto al "premio di tesseramento" si prescrive al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è maturato.

5. In relazione alla categoria in cui milita la Società, il "premio di tesseramento" dovuto per ogni singolo tesseramento annuale effettuato ai sensi del comma 1 è il seguente:

Calcio a 11 maschile:

Serie D:	€450
Eccellenza:	€350
Promozione:	€250

Prima Categoria: €150  
Seconda Categoria: €100  
Terza Categoria: non dovuto

Calcio a 11 femminile:

Serie B: €150  
Serie C: €100  
Eccellenza: non dovuto  
Promozione: non dovuto

Calcio a 5 maschile:

Serie A €500  
Serie A2 Elite €450  
Serie A2 €350  
Serie B €250  
Serie C1 €150  
Serie C2 €100  
Serie D non dovuto

Calcio a 5 femminile:

Serie A €100  
Serie B non dovuto  
C.ti Prov.li/Reg.li non dovuto

**Norma transitoria**

Il previgente art. 96 continua ad essere applicabile, fino al 30 giugno 2024, per i calciatori/calciatrici “giovani di serie“, “giovani dilettanti” o “non professionisti” tesserati con vincolo pluriennale nella stagione 2022/2023, con esclusivo riferimento ai termini di prescrizione del diritto al premio di preparazione eventualmente maturato nella stagione 2022/2023. Decorsa tale data, il previgente art. 96 si intende abrogato.

**Art. 97**

**Premio di addestramento e formazione tecnica**

INVARIATO

**Art. 98**

INVARIATO

## **Art. 99**

### **Premio di formazione tecnica**

1. A seguito della stipula da parte del calciatore/calciatrice del primo contratto di lavoro sportivo, da professionista o da dilettante, ovvero di un tesseramento con vincolo biennale come “giovane dilettante”, ai sensi dell’articolo 32, comma 1, delle presenti Norme, in alternativa o in successione tra loro, la società che ne acquisisce il diritto alle prestazioni è tenuta a corrispondere alle società, per le quali il calciatore/ calciatrice è stato tesserato, senza contratto di lavoro sportivo, a titolo definitivo o temporaneo, nel periodo compreso tra l’inizio della stagione sportiva in cui ha compiuto 10 anni e la fine della stagione sportiva in cui ha compiuto 21 anni (“Società Formatrici”), un premio di formazione tecnica, parametrato al “valore base” del premio di formazione tecnica pubblicato annualmente dalla FIGC, alla durata del rapporto contrattuale e ai “coefficienti categoria” della tabella “A”, da ripartirsi proporzionalmente fra le diverse Società Formatrici fino alla stagione sportiva precedente quella in cui è intervenuta la stipula del primo contratto di lavoro sportivo o il tesseramento biennale.

Ai fini del calcolo dell’importo del premio di formazione tecnica, e della sua distribuzione, si tiene conto di quanto di seguito specificato:

- il “valore base” del premio di formazione tecnica, pubblicato annualmente dalla FIGC con apposito Comunicato Ufficiale ed aggiornato al termine di ogni stagione sportiva in base agli indici ISTAT per il costo della vita, va moltiplicato per il “coefficiente categoria” indicato nella tabella “A” e per il numero di anni di durata del primo contratto di lavoro sportivo, o per due nel caso di tesseramento biennale, per determinare l’importo totale del “premio di formazione tecnica” dovuto (“Premio Totale”);
- il “Premio Totale” va quindi ripartito proporzionalmente fra le società che hanno formato il calciatore/calciatrice tra l’inizio della stagione sportiva in cui ha compiuto 10 anni e la fine della stagione sportiva in cui ha compiuto 21 anni (“Società Formatrici”) o – se antecedente – la fine della stagione precedente quella in cui è intervenuta la stipula del primo contratto di lavoro sportivo o il tesseramento biennale;
- tra le Società Formatrici si considerano anche quelle che hanno eventualmente stipulato con il calciatore/calciatrice un contratto di apprendistato o, nel solo caso in cui il premio sia dovuto a seguito della stipula del primo contratto di lavoro sportivo, instaurato un tesseramento biennale;
- in caso di primo contratto di lavoro sportivo o di rapporto di tesseramento biennale sottoscritto con società dilettantistiche, ai fini del diritto a ricevere una o più quote del “Premio Totale”, tra le “Società Formatrici” non si considerano quelle professionistiche;
- in caso di primo contratto di lavoro sportivo sottoscritto con società professionistiche, le quote di “Premio Totale” dovute a “Società Formatrici” di ambito dilettantistico sono raddoppiate. Il “Premio Totale” è altresì raddoppiato nei casi di cui alla norma transitoria dell’art. 32. In tale ultimo caso, non si applica il raddoppio di cui al primo periodo;
- nel caso in cui, in una stagione sportiva, il calciatore sia stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo per una frazione della stessa e/o per più di una società, la quota di “Premio Totale” riferita a quella stagione si ripartisce proporzionalmente tra le “Società Formatrici”, non computando quelle titolari di tesseramento inferiore ai 2 mesi;
- le quote di “Premio Totale” corrispondenti alle stagioni sportive e/o alle frazioni delle stesse in cui il calciatore è stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo per società estere

o inattive o non più affiliate alla FIGC, ovvero non risulti essere stato tesserato, sono versate, nei termini e con le modalità delle presenti Norme, alla FIGC, che ne stabilisce la destinazione con delibera del Consiglio Federale;

- in caso di estensione o rinnovo, senza soluzione di continuità, del contratto di lavoro sportivo con la stessa società con la quale era stato stipulato il primo contratto o di stipula, senza soluzione di continuità, del primo contratto di lavoro sportivo con la stessa società con cui era in essere un tesseramento con vincolo biennale, ai fini del calcolo dell'importo del "Premio Totale" si tiene conto della durata complessiva dei contratti e/o del vincolo, fino ad un massimo di cinque stagioni sportive.

L'importo del premio è certificato dalla Commissione Premi, di cui all'art. 96 delle NOIF, su richiesta delle Società interessate.

2. L'importo relativo al premio di formazione tecnica non deve essere superiore a quello risultante dall'applicazione delle presenti norme e può essere ridotto con accordo scritto tra le società. Detto accordo deve essere inviato per conoscenza alla Commissione Premi entro novanta giorni dalla sottoscrizione.

3. Il pagamento del premio avviene per il tramite della Lega o della Divisione cui è associata la società obbligata, entro i termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Federale.

4. Le controversie in ordine al pagamento del premio di formazione tecnica sono devolute al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche.

Il procedimento è istaurato su reclamo della parte interessata, da inoltrarsi entro il settimo giorno successivo al ricevimento della relativa comunicazione della Commissione Premi, nel rispetto delle modalità previste dall'art. 91 del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 96 comma 3 N.O.I.F.

5. Il diritto al premio di formazione tecnica si prescrive al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è maturato.

**Tabella A – “Coefficienti categoria” per il calcolo del premio di formazione tecnica**

<b>CATEGORIA della società che stipula il primo contratto di lavoro sportivo</b>	<b>Coefficiente categoria</b>
<b><u>DILETTANTI</u></b>	
3 <sup>a</sup> Categoria	1
2 <sup>a</sup> Categoria	2
1 <sup>a</sup> Categoria	3
Promozione	4
Eccellenza	5
Campionato Naz. Serie D	6

<b><u>TRA CALCIO FEMMINILE</u></b>	
Promozione	0
Eccellenza	1
Serie C	2
Serie B	3
Serie A	4
<b><u>TRA CALCIO A 5</u></b>	
Serie D maschile	0
Serie C2 maschile	1
Serie C1 maschile	1,5
Serie B maschile	2
Serie A2 maschile	3
Serie A2 elite	3,5
Serie A maschile	4
Femminile Prov./Reg.	0
Serie B femminile	1
Serie A femminile	2
<b><u>PROFESSIONISTI</u></b>	
Serie C	11
Serie B	15
Serie A	18

## **Art. 99 bis.**

### **Premio alla carriera**

1. Alle società della L.N.D. e/o di puro Settore Giovanile è riconosciuto un compenso forfettario pari a Euro 18.000,00= per ogni anno di formazione impartita a un calciatore da esse precedentemente tesserato come “giovane” o “giovane dilettante” nei seguenti casi:

- a) quando il calciatore disputa, partecipandovi effettivamente, la sua prima gara nel Campionato di serie A; ovvero
- b) quando un calciatore disputa, partecipandovi effettivamente con lo status di professionista, la sua prima gara ufficiale nella Nazionale A o nella Under 21.

Il compenso è dovuto esclusivamente a condizione che il calciatore sia stato tesserato per società della L.N.D. e/o di puro Settore Giovanile almeno per la stagione sportiva iniziata nell'anno in cui ha compiuto 12 anni di età o successive, e deve essere corrisposto dalla società titolare del tesseramento al momento in cui si verifica l'evento o, in caso di calciatore trasferito a titolo temporaneo, dalla società titolare dell'originario rapporto col calciatore. Tale compenso deve essere corrisposto alle stesse entro la fine della stagione sportiva in cui si è verificato l'evento. Nel caso la società dilettantistica o di puro Settore Giovanile abbia già percepito, in precedenza, da una società professionistica, il “premio di tesseramento” (ex art. 96 N.O.I.F.) o il “premio di formazione tecnica” (ex art. 99 N.O.I.F.) ovvero l'importo derivante da un trasferimento (ex art. 100 N.O.I.F.), tale somma sarà detratta dall'eventuale compenso spettante.

2. L'importo del premio è certificato dalla Commissione Premi, di cui all'art. 96 delle NOIF, su richiesta della società interessata.

Il pagamento del premio avviene per il tramite della Lega cui è associata la società obbligata. Le controversie in ordine al pagamento del “premio alla carriera” sono devolute al Tribunale federale alivello nazionale – sezione vertenze economiche.

### **Norma transitoria**

La detrazione di cui al comma 1 riguarderà anche “il premio di preparazione” o il “premio di addestramento e formazione tecnica” eventualmente percepito in virtù della normativa vigente fino al 30 giugno 2023.

## **Art. 99 ter**

### **Premio alla carriera per le società di calcio femminile**

1. Alle società di Calcio Femminile è riconosciuto un compenso forfettario pari a Euro 2.000,00 per ogni anno di formazione impartita a una calciatrice da esse precedentemente tesserata come “giovane” o “giovane dilettante” o “giovane di serie”, quando la calciatrice disputa, partecipandovi effettivamente, la sua prima gara ufficiale nella Nazionale A Femminile

2. Le società di Calcio Femminile non hanno diritto al premio qualora siano associate alla Lega Nazionale Professionisti Serie A e alla Lega Nazionale Professionisti Serie B o siano controllate da società associate alla LNPA o alla LNPB, fatto salvo il caso in cui la richiesta riguardi società riferibili, in virtù di quanto sopra, alla stessa Lega.

Il compenso è dovuto esclusivamente a condizione che la calciatrice sia stata tesserata per società della L.N.D., della Divisione Serie B Femminile e/o di puro Settore Giovanile, almeno per la stagione sportiva iniziata nell'anno in cui ha compiuto 12 anni di età o successive, e deve essere corrisposto dalla società titolare del tesseramento al momento in cui si verifica l'evento o, in



caso di calciatrice trasferita a titolo temporaneo, dalla società titolare dell'originario rapporto con la calciatrice.

Tale compenso deve essere corrisposto entro la fine della stagione sportiva in cui si è verificato l'evento. Nel caso la società dilettantistica, della Divisione Serie B Femminile o di puro Settore Giovanile abbia già percepito, in precedenza, il premio di tesseramento (ex art. 96 N.O.I.F.) o il "premio di formazione tecnica" (ex art. 99 N.O.I.F.), tale somma sarà detratta dall'eventuale compenso spettante.

3. L'importo del premio è certificato dalla Commissione Premi, di cui all'art. 96 delle NOIF, su richiesta della società interessata. Il pagamento del premio avviene per il tramite della Lega o della Divisione cui è associata la società obbligata. Le controversie in ordine al pagamento del "premio alla carriera" sono devolute al Tribunale Federale a livello Nazionale – sezione vertenze economiche.

### **Norma transitoria**

La detrazione di cui al comma 2 riguarderà anche "il premio di preparazione" o il "premio di addestramento e formazione tecnica" eventualmente percepito in virtù della normativa vigente fino al 30 giugno 2023.

## **Art. 100**

### **I trasferimenti e le cessioni di contratto dei calciatori/calciatrici "non professionisti", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" e dei giocatori/giocatrici di Calcio a 5**

1. I calciatori/calciatrici che non abbiano compiuto il diciannovesimo anno di età nell'anno precedente a quello in cui ha inizio la stagione sportiva e che non siano "professionisti", possono essere trasferiti, a titolo definitivo o temporaneo, tra società della stessa o di diversa Lega. I calciatori/calciatrici di età superiore "non professionisti" possono essere trasferiti/e, a titolo definitivo o temporaneo, soltanto tra società della Lega Nazionale Dilettanti e, se sono titolari di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, possono essere trasferiti/e, a titolo definitivo o temporaneo, anche a società professionistiche.

E' ammessa la cessione del contratto di lavoro sportivo o del contratto di apprendistato stipulato dal calciatore/calciatrice "non professionista", "giovane dilettante" o "giovane di serie" a condizione che la società cessionaria possa subentrare nel rapporto di lavoro ai sensi di quanto previsto dagli articoli 28 e 30 del decreto legislativo n. 36 del 2021. In mancanza di tale possibilità di subentro, il trasferimento comporta la risoluzione del contratto tra il calciatore/calciatrice e la società cedente. Il trasferimento del calciatore/calciatrice "non professionista", titolare di contratto di lavoro sportivo o di contratto di apprendistato, a società professionistica, comporta altresì la risoluzione del contratto.

I giocatori e le giocatrici di Calcio a 5 possono essere trasferiti/e tra società che appartengono a qualsiasi categoria del Calcio a 5. E' ammessa la cessione del contratto di lavoro sportivo o del contratto di apprendistato stipulato dal giocatore e dalla giocatrice di Calcio a 5.

2. La cessione del contratto stipulato con un calciatore/calciatrice è ammessa solo a condizione che questi vi consentano per iscritto.

3. Il trasferimento e la cessione del contratto, a titolo definitivo o temporaneo, dei calciatori e delle calciatrici "non professionisti", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" e dei giocatori e delle giocatrici di Calcio a 5 possono avvenire soltanto nei periodi fissati annualmente dal Consiglio Federale.

4. Il rapporto conseguente alla cessione del contratto a titolo definitivo può avere scadenza diversa da quella del rapporto costituito con il contratto ceduto.

5. Negli accordi di trasferimento e di cessione di contratto, a titolo definitivo, di calciatori e calciatrici “giovani dilettanti” da società dilettantistiche a società professionistiche possono essere inserite delle clausole che prevedono dei premi a favore della società dilettantistica determinati con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente e la Divisione Serie A Femminile Professionistica, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.

6. Negli accordi di trasferimento e di cessione di contratto, a titolo definitivo, di calciatori e calciatrici “giovani di serie” fra società professionistiche possono essere inserite clausole che prevedano dei premi e/o indennizzi per le società contraenti, con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente e la Divisione Serie A Femminile Professionistica, dalla stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.

7. Negli accordi di trasferimento e di cessione di contratto, a titolo definitivo, di calciatori e calciatrici fra società della Lega Nazionale Dilettanti o della Divisione Serie B femminile possono essere inserite clausole che prevedano dei premi e/o indennizzi per le società contraenti, con criteri analiticamente definiti, da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega/Divisione competente, dalla stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.

8. Il trasferimento di calciatori e calciatrici deve essere curato esclusivamente dai dirigenti in carica o dai collaboratori specificamente autorizzati dalla società interessata.

9. Le richieste di trasferimento, sottoscritte da coloro che possono impegnare validamente le società contraenti agli effetti sportivi e nei rapporti federali, nonché dal calciatore o dalla calciatrice, debbono essere presentate alle Leghe, alle Divisioni od ai Comitati di competenza, con la trasmissione del relativo accordo di trasferimento. Qualora il calciatore/calciatrice non abbia compiuto il 18° anno di età, la richiesta deve essere sottoscritta anche da chi esercita la responsabilità genitoriale.

10. Contro l'accoglimento o il mancato accoglimento della richiesta di trasferimento, nonché contro la mancata esecuzione degli accordi di trasferimento, le parti interessate possono ricorrere nel termine di trenta giorni al Tribunale Federale Nazionale-Sezione Tesseramenti, con l'osservanza delle norme dettate dal Codice di Giustizia Sportiva. Il reclamo del calciatore/calciatrice minore di età deve essere sottoscritto anche dall'esercente la responsabilità genitoriale.

## **Art. 101**

### **I trasferimenti temporanei e le cessioni temporanee di contratto dei calciatori/calciatrici “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” e dei giocatori/giocatrici di Calcio a 5**

1. Il trasferimento temporaneo dei calciatori e delle calciatrici “non professionisti/e”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” ha una durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi dei trasferimenti ed una durata massima di una stagione sportiva.

In caso di trasferimento temporaneo, è ammessa la cessione del contratto di lavoro sportivo o del contratto di apprendistato stipulato da calciatori/calciatrici “non professionisti/e”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie”, a condizione che la società cessionaria possa subentrare nel

rapporto di lavoro ai sensi di quanto previsto dagli articoli 28 e 30 del decreto legislativo n. 36 del 2021. Il trasferimento a titolo temporaneo del calciatore/calciatrice “non professionista”, titolare di contratto di lavoro sportivo o di contratto di apprendistato, a società professionistica, non comporta la cessione del contratto.

I giocatori e le giocatrici di Calcio a 5 possono essere trasferiti/e a titolo temporaneo tra società che appartengono a qualsiasi categoria del Calcio a 5. È ammessa la cessione del contratto di lavoro sportivo o del contratto di apprendistato stipulato dal giocatore e dalla giocatrice di Calcio a 5.

In tutti i casi, il trasferimento temporaneo comporta, durante il prestito, la liberazione per la società cedente da ogni obbligazione derivante dal medesimo contratto. Al termine del tesseramento temporaneo, riacquista efficacia, per l'eventuale durata residua, il contratto di lavoro sportivo con la società concedente il prestito.

2. Abrogato

3. Abrogato

4. Le Leghe, la Divisione Calcio a Cinque e le Divisioni di calcio femminile possono limitare il numero di calciatori e calciatrici che ogni società può tesserare per trasferimento a titolo temporaneo e ne possono disciplinare modalità d'impiego e limiti di età.

5. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie”, “giocatori e giocatrici di Calcio a 5” può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. In tal caso, sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell'originario accordo di trasferimento temporaneo, che sono nel frattempo maturati.

Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei periodi annualmente stabiliti dal Consiglio Federale.

6. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici “giovani di serie” è consentito, a favore della società cessionaria, il diritto di opzione per l'acquisizione definitiva del calciatore/calciatrice, a condizione: a) che la pattuizione risulti nello stesso accordo di trasferimento; b) che sia precisato l'importo convenuto; c) che la scadenza del vincolo o del contratto con la società cedente il/la calciatore/calciatrice non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione; d) che, nel caso di calciatori/calciatrici titolari di contratto economico, la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione. La clausola relativa all'opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria. Nello stesso accordo può essere previsto per la società cedente un eventuale diritto di controopzione, con la precisazione dell'importo del corrispettivo, da esercitarsi nel caso di esercizio dell'opzione da parte della cessionaria.

6.bis. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici “giovani dilettanti” da Società dilettantistiche a Società professionistiche è consentito, a favore della Società cessionaria, il diritto di opzione per l'acquisizione definitiva del calciatore/calciatrice, a condizione: a) che la pattuizione risulti nello stesso accordo di trasferimento; b) che sia precisato l'importo convenuto; c) che la scadenza del vincolo o del contratto con la società cedente il/la calciatore/calciatrice non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione; d) che, nel caso di calciatori/calciatrici titolari di contratto economico, la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il

calciatore/calciatrice un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione. La clausola relativa all'opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria.

6 ter. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici "giovani dilettanti" o "non professionisti" tra Società dilettantistiche o di Serie B femminile è consentito, a favore della Società cessionaria, il diritto di opzione per l'acquisizione definitiva del calciatore/calciatrice, a condizione: a) che la pattuizione risulti nello stesso accordo di trasferimento; b) che sia precisato l'importo convenuto; c) che la scadenza del vincolo o del contratto con la società cedente il/la calciatore/calciatrice non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione; d) che, nel caso di calciatori/calciatrici titolari di contratto economico, la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione. La clausola relativa all'opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria.

7. Negli accordi di trasferimento e di cessione di contratto a titolo temporaneo possono essere inserite clausole che prevedano premi e/o indennizzi per le società contraenti, determinati con criteri analiticamente definiti, da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega/Divisione competente, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.
8. Fermo il rispetto di quanto previsto dall'art. 95 comma 2, è consentito il trasferimento a titolo temporaneo del calciatore/calciatrice "giovane di serie" già oggetto di altro trasferimento temporaneo, anche nello stesso periodo della campagna trasferimenti, con l'espresso consenso della originaria società cedente. In tal caso le clausole relative alla opzione e controopzione, eventualmente inserite nell'originario accordo di trasferimento temporaneo, sono risolte di diritto, né possono esserne inserite di nuove nella seconda cessione temporanea. Salvo espresso patto contrario tra le società interessate, i premi e/o gli indennizzi inseriti nell'originario accordo di trasferimento temporaneo vengono considerati non apposti.
9. I termini e le modalità per l'esercizio dei diritti di cui ai precedenti commi sono stabiliti, per ogni stagione sportiva, dal Consiglio Federale.

## **Art. 102**

### **Le cessioni di contratto in ambito professionistico**

1. Tra le società associate alle Leghe Professionistiche e tra le società partecipanti al Campionato di Serie A femminile è ammessa, in pendenza di rapporto, la cessione del contratto stipulato con un calciatore o una calciatrice professionista, a condizione che questi vi consentano per iscritto.
2. La cessione a titolo definitivo o temporaneo e/o l'eventuale esercizio del diritto di opzione di cui al punto 4 che segue possono avvenire soltanto nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale.
3. Il rapporto conseguente alla cessione del contratto a titolo definitivo può avere scadenza diversa da quella del rapporto costituito con contratto ceduto.
4. Negli accordi di cessione definitiva di contratto, la società cedente che trasferisce il diritto alle prestazioni sportive del calciatore/calciatrice e la società cessionaria che acquisisce detto

diritto possono contestualmente prevedere il diritto di opzione a favore della società cedente al fine di attribuire a quest'ultima la facoltà di riacquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore/calciatrice trasferito/a condizione che:

- a) nell'accordo sia indicato il corrispettivo convenuto per la concessione del diritto di opzione nonché il corrispettivo, anche legato al verificarsi di particolari condizioni, convenuto per l'eventuale riacquisizione del diritto alla prestazione sportiva del calciatore/calciatrice;
- b) la clausola relativa al diritto di opzione sia, a pena di nullità, sottoscritta dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno del diritto di opzione;
- c) la società cedente stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico decorrente dalla seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la cessione definitiva;
- d) la società cessionaria stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico della durata minima di tre stagioni sportive. Il diritto di opzione può essere esercitato o rinunciato solo ed esclusivamente nel primo giorno del periodo di trasferimenti estivo della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la cessione definitiva. Gli effetti contabili delle eventuali plusvalenze derivanti da quanto precede decorrono dal momento della rinuncia del diritto di opzione.

5. Negli accordi di cessione definitiva di contratto possono essere inserite clausole che prevedano dei premi e/o indennizzi per le società contraenti, determinati con criteri analiticamente definiti, da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente o, nell'ambito delle operazioni di calcio femminile, attraverso la Divisione Serie A Femminile Professionistica, dalla stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.

6. Il Consiglio Federale determina le modalità ed i limiti per la cessione dei contratti. Un calciatore/calciatrice professionista proveniente da Federazione estera può essere tesserato/a solo a seguito di accordo diretto fra la società cedente e la società cessionaria. Le Leghe professionistiche e la Divisione Serie A Femminile Professionistica possono limitare il numero dei calciatori/calciatrici che ogni società può avere in organico, a titolo di cessione temporanea di contratto.

7. ABROGATO

8. ABROGATO

#### **Art. 102 bis**

#### **Diritto di partecipazione**

ABROGATO

#### **Art. 103**

#### **Le cessioni temporanee di contratto in ambito professionistico**

1. La cessione temporanea del contratto con il calciatore/calciatrice "professionista" ha una durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi dei trasferimenti ed una durata massima mai eccedente quella del contratto economico e mai superiore a due stagioni sportive.
2. A favore della società cessionaria è consentito il diritto di opzione per trasformare la cessione temporanea del contratto in cessione definitiva, a condizione:

a) che tale diritto di opzione risulti nell'accordo di cessione temporanea, di cui deve essere indicato il corrispettivo convenuto;

b) che la scadenza del contratto ceduto non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione;

c) che la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione. La clausola relativa all'opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria.

Nello stesso accordo può essere previsto per la società cedente un eventuale diritto di controopzione, precisandone il corrispettivo, da esercitarsi in caso di esercizio dell'opzione da parte della cessionaria.

## 2. bis. Abrogato

3. Negli accordi di cessione temporanea possono essere inserite clausole che prevedano premi e/o indennizzi per le società contraenti, determinati con criteri analiticamente definiti da erogarsi, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio federale, attraverso la Lega competente o, nell'ambito delle operazioni di calcio femminile, attraverso la FIGC, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste. E' altresì consentito pattuire, negli accordi di cessione temporanea, il pagamento di un premio in favore della società cessionaria da effettuarsi, indipendentemente dall'individuazione di specifici criteri, attraverso la Lega competente o, nell'ambito delle operazioni di calcio femminile, attraverso la FIGC, secondo le modalità e le scadenze previste per le liquidazioni dei rapporti intervenuti nel secondo periodo di campagna trasferimenti in ambito professionistico.

3 bis. Negli accordi di cessione temporanea di contratto si può convenire l'obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva, al verificarsi di condizioni sportive specificatamente definite e sempreché:

a) l'obbligo di riscatto risulti nell'accordo di cessione temporanea, con l'indicazione del corrispettivo convenuto tra le parti;

b) il contratto ceduto scada almeno nella stagione successiva a quella in cui va esercitato l'obbligo di riscatto;

c) la società cessionaria stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto che scada almeno nella stagione successiva a quella in cui va esercitato l'obbligo di riscatto. L'obbligo di riscatto, a pena di nullità, deve essere sottoscritto dal calciatore/calciatrice.

4. I termini e le modalità per l'esercizio dei diritti di cui ai precedenti comma sono stabiliti, per ogni stagione sportiva, dal Consiglio Federale.

4. bis. Negli accordi di cessione temporanea di calciatori/calciatrici maggiorenni in cui è previsto un diritto d'opzione oppure un obbligo di trasformazione della cessione da temporanea in definitiva, la società cedente che trasferisce il diritto alle prestazioni sportive del calciatore/calciatrice e la società cessionaria che acquisisce detto diritto possono contestualmente prevedere il diritto di opzione a favore della società cedente al fine di attribuire a quest'ultima la facoltà di riacquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore/calciatrice trasferito/a a condizione che:

a) nell'accordo sia indicato il corrispettivo convenuto per la concessione del diritto di opzione nonché il corrispettivo, anche legato al verificarsi di particolari condizioni, convenuto per l'eventuale riacquisizione del diritto alla prestazione sportiva del calciatore/calciatrice;

b) la clausola relativa al diritto di opzione sia, a pena di nullità, sottoscritta dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno del diritto di opzione;

c) la società cedente stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico decorrente dalla seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la trasformazione della cessione temporanea in definitiva;

d) la società cessionaria stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico della durata minima di tre stagioni sportive oltre quelle di durata della cessione temporanea. Il diritto di opzione può essere esercitato o rinunciato solo ed esclusivamente nel primo giorno del periodo di trasferimenti estivo della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la trasformazione della cessione temporanea in definitiva.

Gli effetti contabili delle eventuali plusvalenze derivanti da quanto precede decorrono dal momento della rinuncia del diritto di opzione.

5. Le Leghe professionistiche e la Divisione Serie A Femminile Professionistica possono limitare il numero dei calciatori che ogni società può tesserare per cessione temporanea di contratto e ne possono disciplinare modalità d'impiego e limiti di età.

6. Fermo il rispetto di quanto previsto dall'art. 95 comma 2, è consentita la cessione temporanea del contratto con il calciatore/calciatrice "professionista", già oggetto di altra cessione temporanea anche nello stesso periodo della campagna trasferimenti, con l'espresso consenso della originaria società. In tal caso:

a) le clausole relative ad obbligo di riscatto, con condizione non ancora verificatasi, opzione e contro-opzione eventualmente inserite nell'originaria cessione di contratto temporanea sono risolte di diritto, né possono essere inserite di nuove nella seconda cessione temporanea;

b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell'originaria cessione temporanea, che sono nel frattempo maturati.

7. Ferma la durata minima e massima previste nel comma 1, la Società cessionaria può unilateralmente prolungare la durata della cessione temporanea per un'ulteriore stagione sportiva, a condizione che al momento della stipula dell'originaria cessione temporanea tale facoltà, da esercitarsi nei periodi annualmente stabiliti dal Consiglio Federale, sia stata espressamente prevista, con dichiarazione di accettazione da parte del calciatore/calciatrice di ogni conseguenza derivante dall'esercizio o meno della stessa facoltà.

8. In costanza di cessione temporanea, e comunque nel rispetto della regolamentazione sui trasferimenti, la società cedente e quella cessionaria possono, d'accordo tra loro e con il consenso del calciatore/calciatrice, convertire la cessione temporanea in definitiva nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale.

In tal caso:

a) la clausola relativa ad obbligo di riscatto è risolta di diritto;

b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell'originaria cessione temporanea, che sono nel frattempo maturati.

9. È consentito il trasferimento, a titolo temporaneo, di una calciatrice professionista a una società partecipante a competizioni non professionistiche. Il trasferimento temporaneo non comporta la cessione del contratto alla società cessionaria. La calciatrice potrà stipulare con la cessionaria, ove ne ricorrano i presupposti di legge e conformemente a quanto previsto dall'Accordo Collettivo di categoria, il contratto di lavoro sportivo o il contratto di apprendistato, per la sola durata del trasferimento temporaneo.

Ai suddetti trasferimenti temporanei si applicano i precedenti commi 1, 3 e 7.

Restano ferme le ulteriori disposizioni in materia di norme generali sui trasferimenti e cessioni di contratto.

Durante il tesseramento temporaneo non è consentito alla calciatrice trasferirsi e/o tesserarsi presso altra società, fatta salva la risoluzione anticipata del prestito e la conseguente reintegra con la società cedente.

Al termine del tesseramento temporaneo riacquista efficacia, per la durata residua, il contratto con la società concedente il prestito.

### **Art. 103 bis**

#### **Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo**

1. Gli accordi di trasferimento e di cessione di contratto a titolo temporaneo dei calciatori/calciatrici “giovani di serie” fra società professionistiche, dei “giovani di serie” da società professionistiche a società dilettantistiche e dei “giovani dilettanti” da società dilettantistiche a società professionistiche o gli accordi di cessione di contratto a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici professionisti possono essere risolti con il consenso delle due società e del calciatore/calciatrice, mediante la compilazione, a pena di nullità, dell’apposito modulo, da depositare, nei termini annualmente fissati dal Consiglio Federale, presso la Lega, la Divisione od il Comitato di appartenenza della Società nella quale il calciatore/calciatrice rientra entro cinque giorni dalla data di stipulazione e comunque non oltre il termine previsto dal Consiglio Federale. In tal caso:

a) si ripristinano i rapporti con l’originaria Società cedente e la clausola relativa ad obbligo di riscatto, con condizione non ancora verificatasi, è risolta di diritto;

b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell’originario accordo di trasferimento temporaneo o di cessione di contratto temporanea, che sono nel frattempo maturati.

Ripristinati i rapporti con la originaria società cedente, il calciatore può essere dalla stessa utilizzato nelle gare dell’attività ufficiale immediatamente successive.

2. Le società potranno convenire, al momento della risoluzione consensuale, il pagamento di un corrispettivo sia in favore della cedente sia in favore della cessionaria inserendolo nel predetto modulo.

3. Negli accordi di trasferimento e di cessione di contratto a titolo temporaneo dei calciatori/calciatrici “giovani di serie”, di trasferimento temporaneo di calciatrice professionista in una società di calcio femminile di Serie B e nelle cessioni di contratto a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici professionisti, le due società possono prevedere il recesso anticipato da parte della società cedente, nonché il pagamento di un corrispettivo in favore della società cessionaria, da versarsi al suo esercizio. La clausola relativa al diritto di recesso deve, a pena di nullità, essere sottoscritta dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza derivante dall’esercizio dello stesso. In caso di esercizio del recesso, la clausola relativa ad obbligo di riscatto, con condizione non ancora verificatasi, è risolta di diritto.

4. Le risoluzioni consensuali e l’eventuale esercizio del diritto di recesso di cui ai punti 2 e 3 che precedono possono avvenire soltanto nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale.

5. La risoluzione consensuale è altresì consentita per i trasferimenti e gli accordi di cessione di contratto a titolo temporaneo, intervenuti in ambito dilettantistico. Detta facoltà può essere



esercitata nel periodo compreso fra il 1° settembre e il termine ultimo del periodo stabilito dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le cessioni suppletive; gli accordi, formalizzati dalle tre parti interessate, possono essere depositati presso le Leghe, le Divisioni, il Dipartimento Interregionale, i Comitati Regionali e Provinciali competenti, le Delegazioni Provinciali e Distrettuali competenti o spediti a mezzo plico raccomandata così come previsto dall'art. 39 delle presenti norme. Ripristinati così i rapporti con l'originaria società cedente, il calciatore/calciatrice può essere dalla stessa utilizzato nelle gare dell'attività ufficiale immediatamente successive. Il calciatore/calciatrice medesimo può essere altresì oggetto di ulteriore e successivo trasferimento, sia a titolo temporaneo che definitivo, nel periodo previsto per i trasferimenti e le cessioni suppletive soltanto se l'accordo fra le parti sia stato formalizzato e depositato (o spedito a mezzo plico raccomandata) entro il giorno che precede l'inizio del secondo periodo stabilito per le cessioni e i trasferimenti medesimi. Tale ulteriore e successivo trasferimento per il "giovane dilettante", rientrato nella sua originaria società dilettantistica, può essere consentito sia a favore di società professionistica, sia a favore di società dilettantistica.

## **Art. 104**

### **I trasferimenti e le cessioni suppletive**

1. Sono consentiti accordi suppletivi di trasferimento e cessione di contratto di calciatori/calciatrici "giovani di serie" e "giovani dilettanti" tra società della stessa o di diversa Lega o Divisione, di calciatori/calciatrici "non professionisti" tra società della Lega Nazionale Dilettanti e della Divisione Serie B Femminile e, se sono titolari di contratto di lavoro sportivo, anche a società professionistiche, di giocatori/giocatrici di Calcio a 5 tra società della stessa Divisione o di diversa Lega o Divisione, salvo quanto disposto dal successivo art. 113, nonché cessioni di contratto di calciatori/calciatrici "professionisti" tra società partecipanti a competizioni professionistiche, nel periodo e con i limiti stabiliti dal Consiglio Federale per ogni stagione sportiva.
2. Gli effetti del trasferimento o della cessione di contratto decorrono dalla data in cui la Federazione, la Lega o la Divisione di competenza rende esecutivo l'accordo. Il calciatore/calciatrice può partecipare a gare per la società cessionaria solo dal giorno successivo alla data del visto di esecutività.

## **Art. 105**

### **Gli accordi preliminari**

1. Le società possono stipulare accordi preliminari, con natura di contratti ad efficacia differita, aventi ad oggetto trasferimenti, cessioni di contratto, nuovi contratti o rinnovi di contratti relativi alle prestazioni sportive dei calciatori/calciatrici.
2. Gli accordi preliminari aventi ad oggetto cessioni di contratto o trasferimenti di calciatori/calciatrici, possono essere stipulati nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale su moduli predisposti dalla Lega e dalla FIGC, a pena di nullità purché tali accordi non interessino società e calciatori/calciatrici dello stesso campionato e/o dello stesso girone in costanza di svolgimento dei campionati stessi. Per i calciatori/calciatrici provenienti da Federazione estera, la stipulazione di preliminari è consentita dal giorno successivo alla chiusura del secondo periodo di campagna trasferimenti. A pena di nullità, il deposito degli accordi preliminari deve avvenire nei venti giorni dalla stipulazione presso la Federazione, la Lega, la Divisione o il Comitato di competenza.
3. In costanza di rapporto sono consentiti accordi preliminari scritti tra società e

calciatori/calciatrici per essa tesserati per la stipula di un successivo contratto di lavoro sportivo o di apprendistato. Tali accordi devono essere redatti su moduli predisposti dalle Leghe o dalla FIGC, che contengono comunque tutti gli elementi essenziali del contratto. Essi devono essere depositati presso la Lega competente o, per gli accordi preliminari stipulati in ambito di calcio femminile di Serie A e Serie B, presso la Divisione competente, entro la stessa stagione nella quale sono posti in essere ed acquistano efficacia, ad ogni effetto, dalla data del deposito.

3bis. I calciatori/calciatrici “giovani di serie” tesserati a titolo definitivo possono stipulare, dall’età di 16 anni anagraficamente compiuti, con la società di appartenenza, accordi preliminari di contratto che acquisiscono efficacia dalla stagione successiva alla stipula dell’accordo stesso acquisendo così lo status di “professionista” dalla data di decorrenza del contratto. Tali accordi devono essere redatti sui moduli predisposti dalle Leghe o dalla FIGC e devono essere depositati presso la Lega competente o, per gli accordi preliminari stipulati in ambito di calcio femminile professionistico, presso la Divisione Serie A Femminile Professionistica entro la stessa stagione nella quale sono posti in essere.

3ter. I calciatori/calciatrici “giovani” e “giovani di serie” possono stipulare, dall’età di 14 anni anagraficamente compiuti, con la società di appartenenza, accordi preliminari di contratto di apprendistato, che acquisiscono efficacia dalla stagione successiva alla stipula dell’accordo stesso e comunque non prima del compimento del 15° anno di età. Tali accordi devono essere redatti sui moduli predisposti dalle Leghe o dalla FIGC e devono essere depositati presso la Lega competente o, per gli accordi preliminari stipulati in ambito di calcio femminile di Serie A e Serie B, presso la Divisione Serie A Femminile Professionistica, entro la stessa stagione nella quale sono posti in essere.

4. Una società può stipulare, utilizzando a pena di nullità i moduli predisposti dalle Leghe o dalla FIGC, col calciatore/calciatrice “professionista” o titolare di un contratto di lavoro sportivo, tesserato/a per altra società, un accordo preliminare soltanto nella stagione sportiva al cui termine scade il contratto che regola il rapporto del calciatore/calciatrice con l’altra società. Tali accordi possono essere stipulati nei sei mesi precedenti la scadenza del contratto in corso tra il calciatore/calciatrice e la società ed i relativi moduli hanno valore anche per i calciatori/calciatrici professionisti provenienti da Federazione estera. I contratti stipulati con calciatori/calciatrici dilettanti dopo il 31 luglio, privi di consenso della società dilettantistica, hanno valore di accordo preliminare con efficacia differita al 1° luglio successivo.

5. Gli accordi preliminari tra società e tra società e calciatori/calciatrici prevalgono, in relazione agli adempimenti previsti dalla normativa di controllo, sui contratti sopravvenuti nel periodo ordinario di contrattazione immediatamente successivo. Essi sono soggetti al visto di esecutività. A pena di nullità, devono essere depositati entro 20 giorni dalla stipula del contratto e, comunque, entro e non oltre il 30 giugno di ogni stagione sportiva.

## **Art. 105 bis**

### **Accordi preliminari di allenatori e preparatori atletici**

1. Le società professionistiche possono stipulare accordi preliminari, con natura di contratti ad efficacia differita, relativi alle prestazioni sportive degli allenatori e dei preparatori atletici.
2. A pena di nullità, tali accordi devono essere sottoscritti su moduli predisposti annualmente dalla Lega o dalla Divisione competente.

3. Il Tecnico già legato contrattualmente ad una Società può, in ogni tempo, sottoscrivere un contratto preliminare con la medesima società o rinnovare, ad efficacia immediata, il rapporto contrattuale in corso.

4. Il Tecnico libero da vincoli contrattuali può sottoscrivere in ogni tempo un contratto preliminare per la stagione sportiva successiva. La sottoscrizione del contratto preliminare preclude all'allenatore ed al preparatore atletico la possibilità di stipulare altri accordi con società diversa da quella che ha sottoscritto l'accordo.

5. Nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 38 quinto comma, una società professionistica può stipulare con l'allenatore o il preparatore atletico legato contrattualmente con altra società un accordo preliminare soltanto nella stagione sportiva al cui termine scade il contratto che regola il rapporto con l'altra società. Tali accordi preliminari possono essere stipulati dal primo giugno al trenta giugno di ogni stagione sportiva ovvero nei diversi periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale.

6. I contratti preliminari devono essere depositati presso la Lega o la Divisione competente nei venti giorni successivi alla sottoscrizione e comunque entro il trenta giugno.

### **Art. 106**

#### **Decadenza dal tesseramento di calciatori/calciatrici “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di Serie” e dei “giocatori/giocatrici di Calcio a 5”**

1 I calciatori e le calciatrici “non professionisti” e “giovani dilettanti” e i/le “giocatori/giocatrici di Calcio a 5” decadono dal tesseramento per la società, nei seguenti casi:

a) rinuncia da parte della società;

b) accordo tra le parti;

c) inattività del calciatore/calciatrice;

d) inattività per rinuncia od esclusione dal campionato della società;

e) cambiamento di residenza del calciatore/calciatrice;

f) abrogato;

g) abrogato;

h) esercizio del diritto di stipulare un contratto con qualifica di “professionista” o, per i calciatori/calciatrici “giovani dilettanti” i cui tesseramenti si protraggono oltre il 30 giugno 2024 in virtù della proroga prevista dalla norma transitoria all'art. 32, un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato.

2. I calciatori e le calciatrici “giovani di serie” possono decadere dal tesseramento per la società, nei casi previsti alle lettere a), b) e d) del precedente comma.

3. Le operazioni di decadenza dal tesseramento possono essere effettuate anche attraverso la modalità telematica.

4. I calciatori tesserati con una medesima società sia per l'attività di Calcio a 11 sia per l'attività di Calcio a 5, potranno decadere dal tesseramento, distintamente, per le singole attività.

## **Art. 107**

### **Decadenza dal tesseramento per rinuncia**

1. La rinuncia al tesseramento del calciatore/calciatrice “non professionista”, “giovane dilettante” o “giovane di serie” da parte della società si formalizza mediante la compilazione e sottoscrizione di un modulo, predisposto dalla Segreteria Generale, denominato “lista di svincolo”. Per i calciatori/calciatrici “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” l’inclusione in lista è consentita ad inizio stagione e/o in periodo suppletivo con le modalità e nei termini annualmente fissati dal Consiglio Federale.

L’inclusione in “lista di svincolo” di un calciatore/calciatrice “non professionista”, “giovane dilettante” o “giovane di serie”, purché tesserati entro il 30 giugno e il 30 novembre, è consentita una sola volta per ciascuno dei due periodi stabiliti dal Consiglio Federale. Salvo quanto previsto dal precedente comma, il calciatore/calciatrice decaduto/a dal tesseramento ha diritto, in qualsiasi momento della stagione sportiva, purché non ricompreso nei periodi suddetti, di richiedere il tesseramento a favore di qualsiasi società.

Il modulo di richiesta denominato “aggiornamento della posizione di tesseramento”, è sottoscritto anche dall’esercente la responsabilità genitoriale qualora il calciatore/calciatrice sia minore di età. I calciatori/calciatrici “giovani” tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi in “lista di svincolo” da parte della società nel periodo fissato annualmente dal Consiglio Federale per le “liste di svincolo” suppletive.

2. Le “liste di svincolo” contengono il nome del calciatore/calciatrice o dei calciatori/calciatrici da far decadere dal tesseramento e debbono essere inoltrate, nel termine perentorio fissato annualmente dal Consiglio Federale, alle Leghe, ai Comitati od alle Divisioni. Questi pubblicano nei propri Comunicati Ufficiali, al termine del periodo previsto per le decadenze dal tesseramento, gli elenchi dei calciatori/calciatrici che decadono dal tesseramento.

3. Le “liste di svincolo”, una volta inoltrate, possono essere modificate esclusivamente con l’inserimento di ulteriori nominativi entro la scadenza del termine fissato dal Consiglio Federale.

4. Le Leghe e le Divisioni di Calcio Femminile possono chiedere alla Segreteria Generale, entro il 15 luglio di ogni anno, di non dar corso alla decadenza del tesseramento dei calciatori/calciatrici nei casi di inadempienza alle obbligazioni da parte delle società o degli stessi calciatori/calciatrici, riconosciuta da decisione degli organi federali competenti.

5. Avverso l’inclusione o la non inclusione negli elenchi di cui al comma 2 ed entro 30 giorni dalla data della loro pubblicazione in comunicato ufficiale, gli interessati possono ricorrere al Tribunale Federale Nazionale nei modi e con le forme previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

6. Le società hanno l’obbligo di comunicare al calciatore/calciatrice la loro rinuncia al tesseramento, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento da spedirsi non oltre il quinto giorno successivo alla scadenza del termine fissato dal Consiglio Federale per l’invio delle “liste di svincolo”.

7. L’inclusione del calciatore/calciatrice in “lista di svincolo” vale come nulla osta della società al passaggio del calciatore a Federazione estera.

## **Art. 108**

### **Decadenza dal tesseramento per accordo**

1. Le Società possono convenire con calciatori/calciatrici “giovani dilettanti”, in assenza di

contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, accordi per la loro decadenza dal tesseramento da depositare, a pena di nullità, presso le competenti Leghe, Comitati e Divisioni entro venti giorni dalla stipulazione.

2. La decadenza dal tesseramento viene disposta conseguentemente da parte degli organi federali competenti, nei termini stabiliti annualmente dal Consiglio Federale.

3. Le parti interessate, in caso di contestazione sulla validità degli accordi depositati, possono proporre reclamo al Tribunale Federale a livello Nazionale – Sez. Tesseramenti entro trenta giorni dalla data in cui il competente Comitato o Divisione ha provveduto a restituire all'interessato copia dell'accordo.

## **Art. 109**

### **Decadenza dal tesseramento per inattività del calciatore**

1. Il calciatore/calciatrice “non professionista” e “giovane dilettante”, che tesserato/a ed a disposizione della società entro il 30 novembre, non abbia preso parte, per motivi a lui/lei non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva, ha diritto alla decadenza dal tesseramento per inattività, salvo che questa non dipenda dalla omessa presentazione da parte del calciatore/calciatrice tesserato/a della prescritta certificazione di idoneità all'attività sportiva, nonostante almeno due inviti della società.

2. Per ottenere la decadenza dal tesseramento, il calciatore/calciatrice deve chiedere, entro il 15 giugno o, nel caso di Campionato ancora in corso a tale data, entro il quindicesimo giorno successivo alla conclusione dello stesso, con lettera raccomandata diretta alla Società e rimessa in copia anche alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, di essere incluso/a in "lista di svincolo". La ricevuta della raccomandata diretta alla società deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato.

3. La società può proporre opposizione, entro otto giorni dal ricevimento della richiesta, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato e per conoscenza al calciatore/calciatrice.

L'opposizione va preannunciata alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente con telegramma da spedirsi nello stesso termine dinanzi indicato.

4. Nel caso in cui la Società deduca due inviti per la presentazione della certificazione d'idoneità all'attività sportiva non rispettati dal calciatore/calciatrice, ha l'obbligo di dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle date fissate per la presentazione di tale certificazione. Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto dei relativi inviti, da parte del calciatore/calciatrice, se questi, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalla ricezione delle stesse. Nel caso la Società deduca convocazioni a gare non rispettate dal calciatore/calciatrice, ha l'obbligo di dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle stesse. Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto delle convocazioni, se il calciatore/calciatrice, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalle relative ricezioni.

5. L'opposizione non effettuata da parte della Società nei modi e nei termini come sopra prescritti è considerata adesione alla richiesta del calciatore/calciatrice e la Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente provvede a dichiarare d'autorità la decadenza dal tesseramento dello/a stesso/a.

6. Nel caso di opposizione della società, la Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato

competente, valutati i motivi addotti, accoglie o respinge la richiesta di decadenza dal tesseramento dandone comunicazione alle parti, le quali, entro trenta giorni dalla data della spedizione di essa, possono reclamare al Tribunale Federale nazionale – Sez. Tesseramenti. La Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, in casi particolari possono investire direttamente della richiesta di decadenza dal tesseramento e della opposizione il Tribunale Federale a livello Nazionale – Sez. Tesseramenti.

7. La pendenza del reclamo non sospende l'efficacia della decisione della Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente.

## **Art. 110**

### **Decadenza dal tesseramento per inattività della società**

1. Nel caso in cui la società non prenda parte al Campionato di competenza, o se ne ritiri o ne venga esclusa, o ad essa sia revocata l'affiliazione, i calciatori e le calciatrici per la stessa tesserati/e, salvo casi eccezionali riconosciuti dal Presidente Federale, decadono d'autorità dal tesseramento. In tali ipotesi, qualora il calciatore/calciatrice:

a) sia tesserato a titolo temporaneo per detta società, verrà ripristinato l'originario rapporto con la società cedente; sia stato trasferito a titolo temporaneo da detta società, il tesseramento temporaneo terminerà alla sua scadenza naturale.

Il provvedimento è pubblicato in comunicato ufficiale delle Leghe Professionistiche, delle Divisioni di calcio femminile o dei Comitati competenti della Lega Nazionale Dilettanti.

2. Se le ipotesi previste nel precedente comma si verificano a Campionato già iniziato, i calciatori/calciatrici decaduti/e dal tesseramento possono tesserarsi per altre società subito dopo la pubblicazione del provvedimento. Tale possibilità è esclusa per coloro che hanno già disputato anche una sola gara del girone di ritorno del Campionato, cui partecipa la prima squadra della società divenuta inattiva.

3. Il ritiro o l'esclusione da una competizione delle squadre di riserva o di squadre minori, non comporta per la società la perdita del tesseramento dei calciatori/calciatrici.

4. Se una società della Lega Nazionale Dilettanti o della Divisione Serie B Femminile non partecipa alle attività organizzate dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, i calciatori/calciatrici per la stessa tesserati, che al 31 dicembre non abbiano compiuto il 15° anno di età, decadono d'autorità dal tesseramento. Per ottenere la decadenza dal tesseramento essi/e devono chiedere entro il 31 dicembre, con lettera raccomandata diretta alla società e inviata in copia anche alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, di essere inclusi in "lista di svincolo". La ricevuta della raccomandata diretta alla società deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente. La Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, accertato il diritto dei calciatori/calciatrici, dispone la decadenza dal tesseramento con decorrenza dal 15° giorno dalla data della raccomandata, dandone notizia mediante pubblicazione in comunicato ufficiale. Le parti interessate, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, possono proporre reclamo al Tribunale Federale – Sez. Tesseramenti, con l'osservanza delle norme del Codice di Giustizia Sportiva.

5. I calciatori e le calciatrici tesserati per società della Lega Nazionale Dilettanti che partecipano esclusivamente alle attività minori di cui all'art. 58 e che hanno superato i relativi limiti di età hanno diritto all'interruzione del tesseramento. A tal fine devono inviare istanza a mezzo raccomandata A/R o mezzo equipollente alla società e copia della stessa, unendo in allegato ricevuta della raccomandata, al Comitato Regionale competente.

Questo, accertato il diritto alla decadenza del tesseramento, provvede in conformità. Le modalità, la decorrenza e i termini per la decadenza del tesseramento, nonché per la proposizione di reclamo, sono quelle di cui al comma precedente.

6. I calciatori e le calciatrici “giovani” tesserati con vincolo annuale per società partecipanti esclusivamente alle attività organizzate dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, hanno diritto alla decadenza del tesseramento per inattività nel caso che la società, prima del 31 gennaio, si ritiri dal Campionato o ne sia esclusa. Tale disposizione non si applica se la società ha titolo per partecipare ad altri Campionati. I calciatori e le calciatrici delle categorie “pulcini” ed “esordienti” hanno diritto di decadere dal tesseramento se le società per le quali sono tesserati non si iscrivono alle relative attività entro il 30 marzo.

7. La decadenza dal tesseramento dei calciatori e delle calciatrici “giovani”, nelle ipotesi di cui al comma precedente, è automatico e dello stesso provvedono a dare atto i Comitati Regionali con pubblicazione in propri comunicati ufficiali. Gli stessi, in ogni momento della stagione sportiva, possono disporre la revoca di tesseramenti dei calciatori e delle calciatrici “giovani” delle categorie “pulcini” ed “esordienti” quando sia provato il trasferimento dei medesimi, unitamente ai rispettivi nuclei familiari, in località, anche della stessa città, che non consentano lo svolgimento dell'attività presso la società titolare del tesseramento.

## **Art. 111**

### **Decadenza dal tesseramento per cambiamento di residenza**

1. Il calciatore/calciatrice “giovane dilettante”, che trasferisce la propria residenza, quale risultava all'atto del tesseramento, stabilendola in Comune di altra Regione e di Provincia non limitrofa a quella della precedente, può ottenere la decadenza dal tesseramento quando siano trascorsi 90 giorni dall'effettivo cambio di residenza, se si tratta di calciatore/calciatrice minore di età ed il trasferimento riguarda l'intero nucleo familiare.

2. Il calciatore/calciatrice può ottenere l'interruzione del tesseramento inoltrando ricorso al Tribunale Federale a livello Nazionale - Sez. Tesseramenti in qualunque periodo dell'anno. Al ricorso va allegata la documentazione comprovante il diritto alla decadenza del tesseramento e la ricevuta della raccomandata contestualmente inviata alla società di appartenenza e contenente copia del ricorso e della documentazione.

### **Norma transitoria**

Ai soli tesseramenti che si protraggono oltre il 30 giugno 2023, in virtù della proroga prevista dall'art. 31, comma 1 del decreto legislativo n. 36/2021 e delle ulteriori disposizioni dettate dalla FIGC ai fini della graduale riduzione del vincolo, sempre in applicazione di detta norma di legge, e fino ad esaurimento degli stessi, continua ad applicarsi l'art. 111 nella formulazione previgente.

## **Art. 112**

### **Svincolo per opzione per il tesseramento quale tecnico**

INVARIATO

## **Art. 112 bis**

### **Svincolo per il tesseramento quale dirigente di società**

INVARIATO

## **Art. 113**

### **Decadenza dal tesseramento per la stipulazione di contratto da “professionista”**

1. Il calciatore e la calciatrice “non professionista”, titolare di un tesseramento annuale e privo di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, che, avendo raggiunto l'età prevista dal comma 3 dell'art. 28, stipuli un contratto con società aderente alle Leghe professionistiche o con società di Serie A femminile, reso esecutivo rispettivamente dalla Lega competente o dalla Divisione Serie A Femminile Professionistica, ottiene nuovo tesseramento con la qualifica di “professionista”:

- a) automaticamente se il contratto è stipulato e depositato entro il 31 luglio;
- b) con il consenso scritto della società dilettante se il contratto è stipulato e depositato negli ulteriori periodi fissati dal Consiglio Federale.

Per i contratti stipulati e depositati in periodi diversi, i relativi effetti e il nuovo tesseramento decorrono dal 1° luglio successivo.

### **Norma transitoria**

Ai soli tesseramenti che si protraggono oltre il 30 giugno 2023, in virtù della proroga prevista dall'art. 31, comma 1 del decreto legislativo n. 36/2021 e delle ulteriori disposizioni dettate dalla FIGC ai fini della graduale riduzione del vincolo, sempre in applicazione di detta norma di legge, e fino ad esaurimento degli stessi, continua ad applicarsi l'art. 113 nella formulazione previgente.

## **Art. 114**

### **Stipulazione di un contratto professionistico**

1. Il calciatore/calciatrice “non professionista” può stipulare un contratto da “professionista” nella stagione sportiva in cui sia stato trasferito/a o, se decaduto/a dal tesseramento, abbia aderito ad una richiesta di variazione di tesseramento a favore di altra società della Lega Nazionale Dilettanti o della Divisione Serie B Femminile, previo assenso di quest'ultime. Un calciatore tesserato come “professionista” non può essere tesserato in ambito dilettantistico prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

### **2. ABROGATO**

3. Il calciatore/calciatrice “giovane di serie” che, non avendo raggiunto l'età prevista dal comma 3 dell'art. 28, stipuli un contratto da professionista con la società per la quale è già tesserato oppure riceva dalla stessa, nei termini prescritti, l'offerta di un contratto da professionista, ai sensi dell'art. 33, ottiene il nuovo tesseramento con la qualifica di “professionista”.

4. Il calciatore/calciatrice “giovane di serie” che non abbia ottenuto, nei termini prescritti, l'offerta di un contratto da professionista ai sensi dell'art. 33, può ottenere il tesseramento da “professionista” stipulando il primo contratto con qualsiasi società delle Leghe Professionistiche



o Società di Serie A femminile.

#### **Art. 115**

#### **Successiva stipulazione di contratti professionistici**

INVARIATO

#### **Art. 116**

#### **Proroga di tesseramento e stipulazione di contratto in caso di promozione**

1. Le società della Lega Nazionale Dilettanti, ammesse al Campionato di Serie C e le società del campionato di Serie B femminile ammesse a quello di Serie A femminile, hanno diritto di stipulare dal 1° al 10 luglio il contratto da “professionista” con tutti i calciatori e le calciatrici “non professionisti/e”, in precedenza per essa tesserati/e, a condizione che abbiano l’età prevista dal comma 3 dell’art. 28. Per tali calciatori/calciatrici, la scadenza del precedente tesseramento è prorogata al 10 luglio.

1bis. I calciatori e le calciatrici delle suddette società che risultavano già titolari, nella stagione sportiva precedente, di un contratto di lavoro sportivo hanno diritto di stipulare con la società ammessa al Campionato di Serie C o di Serie A femminile un contratto di lavoro professionistico di importo e durata residua non inferiore a quelli del precedente contratto di lavoro sportivo in essere con la medesima società, fermo restando il rispetto dei minimi contrattuali previsti dagli Accordi Collettivi in vigore. Tale diritto va esercitato dal 1° al 10 luglio. Per tali calciatori/calciatrici, la scadenza del precedente tesseramento è prorogata al 10 luglio.

2. Per le calciatrici, prevalgono e sono fatti salvi eventuali precedenti accordi sottoscritti tra le parti ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 5/A del 5.07.2021.

3. Il mancato puntuale adempimento degli obblighi indicati ai precedenti commi comporterà il diritto della parte non inadempiente al risarcimento del danno ai termini di legge, nonché l’applicazione delle relative sanzioni disciplinari.

#### **Art. 117**

#### **Risoluzione del rapporto contrattuale con calciatori/calciatrici “professionisti”**

1. La risoluzione del rapporto contrattuale con i calciatori/calciatrici “professionisti” determina la decadenza del tesseramento dal giorno in cui i competenti Organi Federali ne prendono o ne danno atto ufficialmente.

2. La risoluzione del rapporto contrattuale può avvenire consensualmente o nei casi previsti dal contratto, dall’Accordo Collettivo, e da Norme Federali.

3. Fatte salve le diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, nel caso di risoluzione del rapporto contrattuale, qualunque ne sia la ragione ed anche in caso di risoluzione consensuale risultante dalla documentazione depositata presso la Lega di appartenenza della Società o la Divisione Serie A Femminile Professionistica, il calciatore/calciatrice professionista può tesserarsi per altra Società unicamente durante i periodi annualmente stabiliti per le cessioni

di contratto, fermo quanto previsto dall'art. 95, comma 2 delle N.O.I.F. A tal fine, la documentazione comprovante la risoluzione consensuale del rapporto contrattuale, formalizzata nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. 151/2015, deve essere depositata presso la Lega di appartenenza della società o la Divisione Serie A Femminile Professionistica entro 5 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione.

4. Il calciatore/calciatrice “non professionista” che nel corso della stessa stagione sportiva e nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale, stipuli un contratto da “professionista” e ne ottenga – per qualsiasi ragione – la risoluzione, non può richiedere un nuovo tesseramento da “non professionista” fino al termine della stagione sportiva in corso, fatta eccezione per il caso di cui al precedente art. 116.

5. La risoluzione del contratto con un calciatore/calciatrice professionista consegue di diritto alla retrocessione della Società dal Campionato Serie C al Campionato Nazionale Serie D maschile e dal Campionato di Serie A al Campionato di Serie B femminile ma non determina la decadenza del tesseramento che prosegue, per una stagione sportiva, in favore della stessa Società con l'assunzione della qualifica di “non professionista”. Il calciatore/calciatrice già tesserato/a come “professionista” e quello/a già tesserato/a come “giovane di serie”, al quale sia stato offerto dalla Società il primo contratto, possono tuttavia tesserarsi – stipulando apposito contratto – per altre Società partecipanti ai campionati professionistici, nella stagione sportiva successiva a quella di retrocessione unicamente durante i periodi annualmente stabiliti per le cessioni di contratto.

#### **Art. 117 bis**

##### **Risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo con calciatori/calciatrici non professionisti/e**

1. La risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato con i calciatori/calciatrici “non professionisti” determina la decadenza del tesseramento dal giorno in cui i competenti Organi Federali ne prendono o ne danno atto ufficialmente.

2. La risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato può avvenire consensualmente o nei casi previsti dal contratto, dall'Accordo Collettivo, e da Norme Federali.

3. Fatte salve le diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, nel caso di risoluzione del rapporto contrattuale, qualunque ne sia la ragione ed anche in caso di risoluzione consensuale risultante dalla documentazione depositata presso i Comitati o le Divisioni o i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, il calciatore/calciatrice non professionista può tesserarsi per altra Società unicamente durante i periodi annualmente stabiliti dalla FIGC, fermo quanto previsto dall'art. 95, comma 2 delle N.O.I.F. A tal fine, la documentazione comprovante la risoluzione consensuale del rapporto contrattuale deve essere depositata presso i Comitati o le Divisioni o i Dipartimenti di competenza delle Società interessate entro 5 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione.

#### **Art. 118**

##### **Variazione Di Attività**

**ABROGATO**

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 233/A

Il Presidente Federale

- ravvisata la necessità di stabilire i termini e le disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per le società partecipanti ai Campionati di Calcio a 11 organizzati dai Comitati e dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile della L.N.D., per la stagione sportiva 2023/2024;
- vista la delega all'uopo conferita dal Consiglio Federale nella riunione del 30 maggio 2023

d e l i b e r a

di emanare le norme relative ai termini e alle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per le società partecipanti ai Campionati di Calcio a 11 organizzati dai Comitati e dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile della L.N.D., per la stagione sportiva 2023/2024, di cui all'allegato A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 GIUGNO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

**TERMINI E MODALITA' STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI E CESSIONI DI CONTRATTO FRA SOCIETA' DEL SETTORE DILETTANTISTICO E FRA QUESTE E SOCIETA' DEL SETTORE PROFESSIONISTICO, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2023/2024**

Le operazioni di seguito elencate sono effettuate, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla L.N.D. e nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F. La data di deposito telematico (apposizione della Firma Elettronica) delle richieste di tesseramento presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento. Per i casi in cui è previsto il deposito presso la piattaforma telematica della FIGC, la decorrenza è stabilita a far data dalla comunicazione della Federazione, per le operazioni di competenza dell'Ufficio Tesseramento Federale e dalla data di deposito per le operazioni di competenza dell'Ufficio Tesseramento delle Leghe Professionistiche di cui al presente comunicato.

**1. Variazioni di tesseramento**

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito riportati:

**a) Calciatori e calciatrici "giovani dilettanti"**

Il tesseramento dei/delle calciatori e calciatrici "giovani dilettanti" (primo tesseramento, tesseramento a seguito di svincolo o per rapporto contrattuale risolto ai sensi dell'art. 117 bis delle N.O.I.F.) può essere richiesto, fino a **venerdì 31 maggio 2024**.

La data di deposito telematico delle richieste (apposizione firma elettronica) presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

**b) Calciatori e calciatrici "non professionisti/e"**

Il tesseramento di calciatori e calciatrici "non professionisti/e" (primo tesseramento, tesseramento a seguito di svincolo o per rapporto risolto ai sensi dell'art. 117 bis delle N.O.I.F.), può essere effettuato:

- **da sabato 1° luglio 2023 a domenica 31 marzo 2024 (ore 19.00).**

La data di deposito telematico delle richieste (apposizione firma elettronica) presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

**c) Stipulazione contratto professionistico da parte di calciatori "non professionisti" – art. 113 N.O.I.F.**

I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 113 delle N.O.I.F., possono sottoscrivere un contratto da professionista e richiedere il conseguente tesseramento:

- **da sabato 1° luglio 2023 a lunedì 31 luglio 2023 (ore 20.00) - autonoma sottoscrizione;**
- **da sabato 1° luglio 2023 a venerdì 1° settembre 2023 (ore 20.00) - con consenso della società dilettantistica;**

- **da martedì 2 gennaio 2024 a giovedì 1° febbraio 2024 (ore 20.00) - con consenso della società dilettantistica.**

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

d) Stipulazione contratto professionistico da parte di calciatrici “non professioniste” – art. 113 N.O.I.F.

Le calciatrici tesserate per Società dilettantistica, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 113 delle N.O.I.F., possono sottoscrivere un contratto da professionista e richiedere il conseguente tesseramento:

- **da sabato 1° luglio 2023 a lunedì 31 luglio 2023 (ore 20.00) – autonoma sottoscrizione;**
- **da sabato 1° luglio 2023 a mercoledì 13 settembre 2023 (ore 20.00) – con consenso della società dilettantistica;**
- **da martedì 2 gennaio 2024 a giovedì 1° febbraio 2024 (ore 20.00) – con consenso della società dilettantistica.**

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

**2. Trasferimento e cessione di contratto di calciatori e calciatrici “giovani dilettanti” e “non professionisti/e” tra Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti**

Il trasferimento e la cessione di contratto di un calciatore e di una calciatrice “giovane dilettante” o “non professionista” nell’ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti distinti periodi:

- a) **da sabato 1° luglio 2023 a venerdì 15 settembre 2023 (ore 19.00);**
- b) **da venerdì 1° dicembre 2023 a venerdì 22 dicembre 2023 (ore 19.00).**

Le liste di trasferimento, debitamente compilate a cura degli aventi titolo, devono essere depositate per via telematica presso i Comitati e il Dipartimento Interregionale e Calcio Femminile di competenza ad opera della Società cessionaria entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati.

**2.A Trasferimento e cessione di contratto di calciatrici “giovani dilettanti” e “non professioniste” tra Società “non professionistiche” partecipanti ai Campionati organizzati dalla Divisione Serie B Femminile e dalla Lega Nazionale Dilettanti**

Il trasferimento e la cessione di contratto di una calciatrice “giovane dilettante” o “non professionista” da Società “non professionistica” appartenente alla Divisione Serie B femminile a Società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti periodi:

- **da sabato 1° luglio 2023 a venerdì 15 settembre 2023 (ore 19.00);**

- **da venerdì 1° dicembre 2023 a venerdì 22 dicembre 2023 (ore 19.00).**

Il trasferimento e la cessione di contratto di una calciatrice “giovane dilettante” o “non professionista” da Società appartenente alla LND a Società “non professionistica” appartenente alla Divisione Serie B femminile può avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti periodi:

- **da sabato 1° luglio 2023 a venerdì 15 settembre 2023 (ore 19.00);**
- **da venerdì 1° dicembre 2023 a venerdì 22 dicembre 2023 (ore 19.00).**

#### **Norma transitoria:**

Fino alla costituzione del Consiglio Direttivo della Divisione Serie B Femminile, operano in prorogatio, per la sola ordinaria amministrazione, il Presidente e il Consiglio Direttivo della Divisione Calcio Femminile, ai sensi dell’art. 10, comma 3, norme finali e transitorie, dal Comunicato Ufficiale FIGC 183/A del 1° giugno 2023.

### **3. Trasferimenti e cessione di contratto di calciatori “Giovani dilettanti” o “non professionisti” da Società dilettantistiche a Società professionistiche**

Il trasferimento e la cessione di contratto di un calciatore “giovane dilettante” o “non professionista”, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., da Società dilettantistiche a Società professionistiche può avvenire ed essere depositato presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

- a) **da sabato 1° luglio 2023 a venerdì 1° settembre 2023 (ore 20.00);**
- b) **da martedì 2 gennaio 2024 a giovedì 1° febbraio 2024 (ore 20.00).**

### **4. Trasferimenti e cessione di contratto di calciatori “Giovani di Serie” da Società professionistiche a Società dilettantistiche**

Il trasferimento e la cessione di contratto di un calciatore “Giovane di Serie” da Società professionistiche a Società dilettantistiche, può avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti periodi:

- a) **da sabato 1° luglio 2023 a venerdì 1° settembre 2023 (ore 20:00);**
- b) **da martedì 2 gennaio 2024 a giovedì 1° febbraio 2024 (ore 20.00).**

Le liste di trasferimento sono redatte, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della Società cessionaria. La data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica), sempre ad opera della Società cessionaria, delle richieste di tesseramento presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

### **5. Trasferimenti e cessione di contratto di calciatrici “Giovani dilettanti” o “non professioniste” da Società dilettantistiche a Società professionistiche**

Il trasferimento e la cessione di contratto di una calciatrice “Giovane Dilettante” o “non professionista”, da Società dilettantistiche a Società professionistiche può avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., ed essere depositato presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

- a) **da sabato 1° luglio 2023 a mercoledì 13 settembre 2023 (ore 20.00);**
- b) **da martedì 2 gennaio 2024 a giovedì 1° febbraio 2024 (ore 20.00).**

#### **5.bis Trasferimenti temporanei di Calciatrici professioniste a Società partecipanti a competizioni non professionistiche**

Ai sensi dell’art 103, comma 9, delle N.O.I.F. è consentito il trasferimento a titolo temporaneo di una calciatrice professionista a una Società partecipante a competizioni non professionistiche, nei limiti e alle condizioni di cui alla richiamata norma. Si applicano a tali fattispecie i seguenti termini previsti dal C.U. n. 188/A FIGC del 01/06/2023 per le cessioni di contratti stipulati con calciatrici professioniste:

- **da sabato 1° luglio a mercoledì 13 settembre 2023 (ore 20.00)**
- **da martedì 2 gennaio a giovedì 1° febbraio 2024 (ore 20.00)**

Le liste di trasferimento sono redatte, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della Società cessionaria. La data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica), sempre ad opera della Società cessionaria, delle richieste di tesseramento presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

#### **6. Trasferimenti e cessione di contratto di calciatrici “Giovani di Serie” da Società professionistiche a Società dilettantistiche**

Il trasferimento e la cessione di contratto di una calciatrice “Giovane di Serie”, da Società professionistiche a Società dilettantistiche può avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti periodi:

- a) **da sabato 1° luglio 2023 a mercoledì 13 settembre 2023 (ore 20.00);**
- b) **da martedì 2 gennaio 2024 a giovedì 1° febbraio 2024 (ore 20.00).**

Le liste di trasferimento sono redatte, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della Società cessionaria. La data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica), sempre ad opera della Società cessionaria, delle richieste di tesseramento presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

#### **7. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo – Art. 103 bis N.O.I.F.**

La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo, intervenuti fra Società dilettantistiche per i/le calciatori/calciatrici “non professionisti/e” e “giovani dilettanti”, deve avvenire nel rispetto dell’art. 103 bis, comma 5, delle N.O.I.F..

Il calciatore “Giovane Dilettante” trasferito a titolo temporaneo a Società professionistica e successivamente rientrato alla originaria Società dilettantistica cedente nel rispetto della tempistica di cui al precedente punto 3, lett. b), potrà essere nuovamente trasferito a Società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti entro il **31 Marzo 2024 (ore 19.00)**.

**Limitatamente alla stagione sportiva 2023/2024, la possibilità di un nuovo trasferimento - entro il 31 Marzo 2024 (ore 19.00) – a Società appartenente alla L.N.D. si applica anche ai calciatori “non professionisti” compresi nei limiti di età di cui all’art. 100, N.O.I.F., che abbiano risolto consensualmente un prestito con una Società professionistica.**

Le relative liste di trasferimento, debitamente compilate a cura degli aventi titolo, devono essere depositate per via telematica presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza ad opera della società cessionaria entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati.

La calciatrice “Giovane Dilettante” trasferita a titolo temporaneo a Società professionistica e successivamente rientrata alla originaria Società dilettantistica cedente nel rispetto della tempistica di cui al precedente punto 5 lett. b), potrà essere nuovamente trasferita a Società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti entro il **31 Marzo 2024 (ore 19.00)**.

**Limitatamente alla stagione sportiva 2023/2024, la possibilità di un nuovo trasferimento - entro il 31 Marzo 2024 (ore 19.00) – a Società appartenente alla L.N.D. si applica anche alle calciatrici “non professioniste” comprese nei limiti di età di cui all’art. 100, N.O.I.F., che abbiano risolto consensualmente un prestito con una Società professionistica.**

Le relative liste di trasferimento, debitamente compilate a cura degli aventi titolo, devono essere depositate per via telematica presso i Comitati ed il Dipartimento di competenza ad opera della Società cessionaria entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati.

#### **8. Richiesta di tesseramento calciatori e calciatrici professionisti/e che hanno risolto per qualsiasi ragione il rapporto contrattuale**

Le Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento di calciatori e calciatrici italiani/e e stranieri/e che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale, ai sensi dell’art. 117, nel seguente periodo:

**- da sabato 1° luglio 2023 a giovedì 1° febbraio 2024 (ore 20.00).**

È fatto salvo quanto previsto dall’art. 40 quater delle N.O.I.F..

Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso la piattaforma telematica della LND (apposizione della firma elettronica). Il tesseramento decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati.

Un/una calciatore/calciatrice tesserato/a come professionista non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

#### **9. Calciatori e calciatrici provenienti da Federazione estera e primo tesseramento di calciatori e calciatrici stranieri/e mai tesserati/e all’estero**



#### a) Calciatori e calciatrici stranieri/e provenienti da Federazione estera

Fermi restando gli adempimenti previsti dalla normativa di cui al Regolamento FIFA sullo Status e i trasferimenti dei calciatori, nonché le disposizioni della FIFA e della vigente legislazione in relazione ai minori di età, le Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il **1° febbraio 2024**, e schierare in campo calciatori/calciatrici stranieri/e, sia extra-comunitari/e che comunitari/e, provenienti da Federazioni estere, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 40 quater delle N.O.I.F.. Ai sensi del Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori è fatto divieto alle Società dilettantistiche di acquisire a titolo temporaneo calciatori provenienti da Federazione estera.

#### b) Calciatori e calciatrici stranieri/e mai tesserati/e all'estero

Fatto salvo quanto previsto all'art. 40 quater delle N.O.I.F., i calciatori e le calciatrici stranieri/e residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati/e tesserati/e per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. sono parificati/e, ai fini del tesseramento, dei trasferimenti e degli svincoli, ai calciatori e alle calciatrici italiani/e.

Le richieste di tesseramento, di cui ai precedenti punti a) e b), devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.. A partire dalla Stagione Sportiva successiva al suddetto tesseramento, le richieste di tesseramento dovranno essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati, e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, ai sensi dell'art. 40 quater delle N.O.I.F..

Un/una calciatore/calciatrice tesserato/a come professionista non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

A decorrere dal 1° gennaio 2021, i/le calciatori/calciatrici con cittadinanza britannica sono considerati/e cittadini/e di Paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E. e, pertanto, per il loro tesseramento dovranno applicarsi, ai sensi dell'art. 40 quater delle N.O.I.F., i criteri per il tesseramento, in favore di Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti, di calciatori/calciatrici cittadini/e di Paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E.

I calciatori e le calciatrici con cittadinanza svizzera sono equiparati/e a tutti gli effetti a quelli/e comunitari/e.

#### c) Calciatori e calciatrici italiani/e

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il **1° febbraio 2024**, di calciatori e calciatrici italiani/e provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da professionista, nonché richiedere il tesseramento, entro il **31 marzo 2024**, di calciatori e calciatrici italiani/e provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da dilettante.

Le richieste di tesseramento di calciatori e calciatrici italiani/e provenienti da Federazione estera devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..

Un/una calciatore/calciatrice tesserato/a come professionista non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

### **10. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari**

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

a) Conversione del trasferimento temporaneo in trasferimento definitivo - Art. 101 comma 5 delle N.O.I.F.

Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori e calciatrici “non professionisti/e”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei seguenti periodi:

a1) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “giovani di serie” da società professionistiche a società dilettantistiche:

- **da martedì 2 gennaio 2024 a giovedì 1° febbraio 2024** (ore 20.00), ad eccezione dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti della Stagione Sportiva 2023/2024.

a2) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “giovani dilettanti” da società dilettantistiche a società professionistiche:

- **da martedì 2 gennaio 2024 a giovedì 1° febbraio 2024** (ore 20.00), ad eccezione dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti della Stagione Sportiva 2023/2024.

a3) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo delle calciatrici “giovani di serie” da Società professionistiche a Società dilettantistiche:

- **da martedì 2 gennaio 2024 a giovedì 1° febbraio 2024** (ore 20.00), ad eccezione dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti della Stagione Sportiva 2023/2024.

a4) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo delle calciatrici “giovani dilettanti” da Società dilettantistiche a Società professionistiche:

- **da martedì 2 gennaio 2024 a giovedì 1° febbraio 2024** (ore 20.00), ad eccezione dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti della Stagione Sportiva 2023/2024.

a5) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori e delle calciatrici “non professionisti/e” e “giovani dilettanti” tra Società dilettantistiche:

- **da venerdì 1° dicembre 2023 a venerdì 22 dicembre 2023** (ore 19.00).

b) Art. 107 delle N.O.I.F. (Decadenza dal tesseramento per rinuncia)

b1) Le liste di svincolo da parte di Società dilettantistiche per calciatori/calciatrici “non professionisti/e” e “giovani dilettanti”, devono essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza entro i termini sottoindicati:

- **da sabato 1° luglio 2023 a venerdì 14 luglio 2023** (ore 19.00).

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Il tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data da **sabato 15 luglio 2023**.

b2) Liste di svincolo suppletive:

- **da venerdì 1° dicembre 2023 a giovedì 14 dicembre 2023** (ore 19.00).

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Il tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data da **venerdì 15 dicembre 2023**.

c) Art. 117 comma 5 delle N.O.I.F.

Un eventuale nuovo contratto da professionista a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale conseguente a retrocessione della Società dal Campionato Serie C della Stagione Sportiva 2022/2023 al Campionato Nazionale Serie D, può essere sottoscritto:

- da sabato 1° luglio 2023 a venerdì 1° settembre 2023 (ore 20.00) – autonoma sottoscrizione

- da martedì 2 gennaio 2024 a giovedì 1° febbraio 2024 (ore 20.00) – con consenso della Società dilettantistica.

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

d) Art. 108 delle N.O.I.F. (Decadenza dal tesseramento per accordo)

Il deposito degli accordi di decadenza dal tesseramento, presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, dovrà avvenire entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre **sabato 15 giugno 2024 (ore 19.00)**.

Gli Organi federali competenti provvederanno alla decadenza a far data da **lunedì 1° luglio 2024**.

### **TERMINI E MODALITA' PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI "GIOVANI"**

Art. 107 delle N.O.I.F. (Decadenza dal tesseramento per rinuncia)

I/le calciatori/calciatrici "Giovani" tesserati/e con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi/e in lista di svincolo da trasmettere per via telematica ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti:

- da venerdì 1° dicembre 2023 a giovedì 14 dicembre 2023 (ore 19.00).

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Il tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici decaduti/e in questo periodo deve avvenire a far data da **venerdì 15 dicembre 2023**.

### **11. Rinnovo tesseramento annuale presso società attuale**

Con apposito Comunicato Ufficiale, che sarà emanato dalla FIGC entro il 31 dicembre 2023, saranno stabiliti i termini e le modalità per la riconferma dei Calciatori/Calciatrici "Giovani", "Giovani Dilettanti" e "non Professionisti", con tesseramento in scadenza al 30 giugno 2024.

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 234/A

Il Presidente Federale

- ravvisata la necessità di stabilire i termini e le disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per le società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla LND per la stagione sportiva 2023/2024;
- vista la delega all'uopo conferita dal Consiglio federale nella riunione del 30 maggio 2023;

d e l i b e r a

di emanare le norme relative ai termini e alle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per le società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla LND, per la stagione sportiva 2023/2024, di cui all'allegato A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 GIUGNO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

**TERMINI E MODALITA' STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI E CESSIONI DI CONTRATTO FRA SOCIETA' PARTECIPANTI AI CAMPIONATI DI CALCIO A 5 ORGANIZZATI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2023/2024**

Le operazioni di seguito elencate sono effettuate, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla L.N.D. e nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F..

La data di deposito telematico (apposizione della Firma Elettronica) delle richieste di tesseramento presso i Comitati e la Divisione Calcio a Cinque di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento. Per i casi in cui è previsto il deposito presso la piattaforma telematica della FIGC, la decorrenza è stabilita a far data dalla comunicazione della Federazione per le operazioni di competenza dell'Ufficio Tesseramento Federale.

**1. Variazioni di tesseramento**

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito riportati:

**a) Giocatori/giocatrici "giovani dilettanti"**

Il tesseramento dei/delle "giovani dilettanti" che intendono svolgere l'attività di Calcio a 5 (primo tesseramento, tesseramento a seguito di svincolo o per rapporto contrattuale risolto ai sensi dell'art. 117 bis delle N.O.I.F.) può essere richiesto, fino a **venerdì 31 maggio 2024**.

La data di deposito telematico delle richieste (apposizione firma elettronica) presso i Comitati e la Divisione Calcio a Cinque di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

**b) Giocatori/giocatrici "non professionisti/e"**

Il tesseramento di cui al presente punto (primo tesseramento, tesseramento a seguito di svincolo o per rapporto contrattuale risolto ai sensi dell'art. 117 bis delle N.O.I.F.), può essere effettuato:

- **da sabato 1° luglio 2023 a domenica 31 marzo 2024 (ore 19.00)**

La data di deposito telematico delle richieste (apposizione firma elettronica) presso i Comitati e la Divisione Calcio a Cinque di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

**2. Trasferimento e cessione di contratto di giocatori/giocatrici "giovani dilettanti" e "non professionisti/e" tra Società partecipanti ai campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega nazionale Dilettanti**

Il trasferimento e la cessione di contratto di cui al presente punto può avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti distinti periodi:

- **da sabato 1° luglio 2023 a venerdì 15 settembre 2023 (ore 19.00)**

- **da lunedì 1° gennaio 2024 a mercoledì 31 gennaio 2024 (ore 19.00)**

Le liste di trasferimento, debitamente compilate a cura degli aventi titolo, devono essere depositate per via telematica presso i Comitati e la Divisione Calcio a Cinque di competenza ad opera della società cessionaria entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati.

### **3. Risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo – Art. 103 bis N.O.I.F.**

La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo, intervenuti fra Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti per i/le giocatori/giocatrici “non professionisti/e” e “giovani dilettanti”, deve avvenire nel rispetto dell’art. 103 bis, comma 5, delle N.O.I.F..

### **4. Richiesta di tesseramento calciatori/calciatrici professionisti/e che hanno risolto per qualsiasi ragione il rapporto contrattuale**

Le società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento di calciatori/calciatrici che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale, ai sensi dell’art. 117, nel seguente periodo:

- **da sabato 1° luglio 2023 a giovedì 1° febbraio 2024 (ore 20.00)**

È fatto salvo quanto previsto dagli artt. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F..

Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso la piattaforma telematica della LND (apposizione della firma elettronica). Il tesseramento decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati.

Un/a tesserato/a come professionista non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

### **5. Giocatori/giocatrici provenienti da Federazione estera e primo tesseramento di giocatori/giocatrici stranieri/e mai tesserati/e all'estero**

#### **a) Giocatori/giocatrici stranieri/e provenienti da Federazione estera**

Le Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il **1° febbraio 2024**, e schierare in campo giocatori/giocatrici stranieri/e, sia extra-comunitari/e che comunitari/e, provenienti da Federazioni estere, nei limiti e alle condizioni di cui agli artt. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F.. Ai sensi del Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori è fatto divieto alle Società dilettantistiche di acquisire a titolo temporaneo giocatori/giocatrici provenienti da Federazione estera.

#### **b) Giocatori/giocatrici stranieri/e mai tesserati/e all'estero**

Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F., i/le giocatori/giocatrici stranieri/e residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati/e tesserati/e per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale

Dilettanti sono parificati/e, ai fini del tesseramento, dei trasferimenti e degli svincoli, ai/alle giocatori/giocatrici italiani/e.

Le richieste di tesseramento, di cui ai precedenti punti a) e b), devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.. A partire dalla stagione sportiva successiva al suddetto tesseramento, le richieste di tesseramento dovranno essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati e la Divisione di competenza delle Società interessate, ai sensi degli artt. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F..

Un/una tesserato/a come professionista non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

A decorrere dal 1° gennaio 2021, i/le giocatori/giocatrici con cittadinanza britannica sono considerati/e cittadini/e di Paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E. e, pertanto, per il loro tesseramento dovranno applicarsi, ai sensi degli artt. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F., i criteri per il tesseramento, in favore di Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, di giocatori/giocatrici cittadini di Paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E.

I/le giocatori/giocatrici con cittadinanza svizzera sono equiparati/e a tutti gli effetti a quelli/e comunitari/e.

#### c) Giocatori/giocatrici italiani/e

Le Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro giovedì **1° febbraio 2024**, di giocatori/giocatrici italiani/e provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da professionista, nonché richiedere il tesseramento, entro **il 31 marzo 2024**, di giocatori/giocatrici italiani/e provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da dilettante.

Le richieste di tesseramento di giocatori/giocatrici italiani/e provenienti da Federazione estera devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..

Un/una tesserato/a come professionista non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

### **6. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari**

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

#### a) Conversione del trasferimento temporaneo in trasferimento definitivo - Art. 101 comma 5 delle N.O.I.F.

Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di giocatori/giocatrici "giovani dilettanti" e "non professionisti/e", tesserati/e per Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei seguenti periodi:

- **da venerdì 1° dicembre 2023 a venerdì 22 dicembre 2023 (ore 19.00)**

#### b) Art. 107 delle N.O.I.F. (Decadenza dal tesseramento per rinuncia)

Le liste di svincolo da parte di Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti per giocatori/giocatrici “giovani dilettanti” e “non professionisti/e”, devono essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati e la Divisione Calcio a di competenza entro i termini sottoindicati:

- **da sabato 1° luglio 2023 a venerdì 14 luglio 2023 (ore 19.00)**

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Il tesseramento dei/delle giocatori/giocatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data da **sabato 15 luglio 2023**.

Liste di svincolo suppletive:

- **da venerdì 1° dicembre 2023 a giovedì 14 dicembre 2023 (ore 19.00)**

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Il tesseramento dei/delle giocatori/giocatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data da venerdì 15 dicembre 2023.

c) Art. 108 delle N.O.I.F. (Decadenza dal tesseramento per accordo)

Il deposito degli accordi di decadenza dal tesseramento, presso i Comitati e la Divisione Calcio a Cinque di competenza, dovrà avvenire entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre **sabato 15 giugno 2024 (ore 19.00)**.

Gli Organi federali competenti provvederanno alla decadenza a far data da **sabato 1° luglio 2023**.

### **TERMINI E MODALITA' PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI E CALCIATRICI “GIOVANI”**

Art. 107 delle N.O.I.F. (Decadenza dal tesseramento per rinuncia)

I/le giocatori/giocatrici “Giovani” tesserati/e per Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi/e in lista di svincolo da trasmettere per via telematica ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti:

- **venerdì 1° dicembre 2023 a giovedì 14 dicembre 2023 (ore 19.00)**

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Il tesseramento dei/delle giocatori/giocatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data da **venerdì 15 dicembre 2023**.

### **7. Rinnovo tesseramento annuale presso società attuale**



Con apposito Comunicato Ufficiale, che sarà emanato dalla FIGC entro il 31 dicembre 2023, saranno stabiliti i termini e le modalità per la riconferma dei Giocatori/Giocatrici “Giovani”, “Giovani Dilettanti” e “non Professionisti”, con tesseramento in scadenza al 30 giugno 2024.

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 245°

## COMUNICATO UFFICIALE N. 236/A

Il Presidente Federale

- visto l'art. 99, comma 1, delle N.O.I.F. il quale prevede, fra l'altro, la pubblicazione annuale da parte della FIGC del “valore base” per la determinazione del “premio di formazione tecnica”;
- visto lo Statuto Federale

d e l i b e r a

il “valore base” per la determinazione del “premio di formazione tecnica” di cui in premessa è stabilito, per la stagione sportiva 2023/2024, nella misura di € 120,00.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 GIUGNO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 237/A

### ATTIVITA' AGONISTICA UFFICIALE NELLA STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

Il Consiglio Federale, nella riunione del 26 giugno 2023, viste le proposte in ordine allo sviluppo temporale dei Campionati Nazionali, avanzate dalle Leghe di competenza, ha approvato le date fissandole come segue:

### LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A

#### SERIE A TIM

inizio 20 agosto 2023  
termine 26 maggio 2024

soste dal 4 al 12 settembre 2023  
dal 9 al 17 ottobre 2023  
dal 13 al 21 novembre 2023  
dal 18 al 26 marzo 2024

turni infrasettimanali 27 settembre 2023

COPPA ITALIA FRECCIAROSSA finale 15 maggio 2024

### LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B

#### SERIE B

inizio 19 agosto 2023

termine 10 maggio 2024

Soste 9 – 10 settembre 2023  
14 – 15 ottobre 2023  
18 – 19 novembre 2023  
23 – 24 marzo 2024

Sosta invernale

dal 27 dicembre 2023 al 12 gennaio 2024

### **LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO**

<u>CAMPIONATO SERIE C</u>	inizio	27 agosto	2023
	termine	28 aprile	2024
	soste	31 dicembre	2023

<u>COPPA ITALIA SERIE C</u>	inizio	20 agosto	2023
-----------------------------	--------	-----------	------

### **DIVISIONE SERIE A FEMMINILE PROFESSIONISTICA**

<u>CAMPIONATO NAZIONALE SERIE A FEMMINILE</u>	inizio	16 settembre	2023
	termine	19 maggio	2024

<u>CAMPIONATO PRIMAVERA 1 FEMMINILE</u>	inizio	17 settembre	2023
---	--------	--------------	------

### **DIVISIONE SERIE B FEMMINILE**

<u>CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B FEMMINILE</u>	inizio	17 settembre	2023
	termine	19 maggio	2024

<u>CAMPIONATO PRIMAVERA 2 FEMMINILE</u>	inizio	17 settembre	2023
---	--------	--------------	------

### **LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

<u>CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE D</u>	inizio	3 settembre	2023
	termine	5 maggio	2024
<u>CAMPIONATO JUNIORES NAZIONALE</u>	inizio	16 settembre	2023

	termine	20 aprile	2024
<u>CAMPIONATO NAZIONALE</u>			
<u>SERIE C FEMMINILE</u>			
	inizio	10 settembre	2023
	termine	26 maggio	2024
<u>CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO</u>			
<u>A CINQUE SERIE A</u>			
	inizio	30 settembre	2023
	termine	28 aprile	2024
<u>CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO</u>			
<u>A CINQUE SERIE A2 ELITE</u>			
	inizio	30 settembre	2023
	termine	27 aprile	2024
<u>CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO</u>			
<u>A CINQUE SERIE A2</u>			
	inizio	14 ottobre	2023
	termine	13 aprile	2024
<u>CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO</u>			
<u>A CINQUE SERIE B</u>			
	inizio	14 ottobre	2023
	termine	13 aprile	2024
<u>CAMPIONATO CALCIO A CINQUE</u>			
<u>FEMMINILE SERIE A</u>			
	inizio	1 ottobre	2023
	termine	28 aprile	2024
<u>CAMPIONATO CALCIO A CINQUE</u>			
<u>FEMMINILE SERIE B</u>			
	inizio	15 ottobre	2023
	termine	28 aprile	2024

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 GIUGNO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 240/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 26 giugno 2023;
- vista la proposta della Lega Nazionale Dilettanti di modifica dell'art. 32, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti;
- ritenuta condivisibile la proposta;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

di modificare l'art. 32, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 GIUGNO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

## REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;"><b>Art. 32</b> <b><u>Gli organici dei Campionati</u></b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 32</b> <b><u>Gli organici dei Campionati</u></b></p>
<p>1. Il diritto di partecipazione ai Campionati si acquisisce in presenza di titolo sportivo idoneo. Resta salva l'applicazione dell'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F..</p>	<p>1. INVARIATO</p>
<p>2. Nel caso di vacanza nell'organico del Campionato Nazionale Serie D e dei Campionati Nazionali Femminili, conseguente a rinuncia o ad altri motivi, il completamento degli stessi avviene per decisione del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti assunta, in via prioritaria, sulla base dei criteri pubblicati prima dell'inizio del Campionato.</p>	<p>2. INVARIATO</p>
<p>3. Nel caso di vacanza negli organici degli altri Campionati, conseguenti a rinunce o ad altri motivi, il completamento degli stessi avviene per decisione del Consiglio Direttivo dei competenti Comitati Regionali, dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano e della Divisione Calcio a Cinque assunta, in via prioritaria, sulla base dei criteri pubblicati prima dell'inizio del Campionato. Ai fini della collocazione negli organici dei campionati di società decadute, delle quali il Presidente Federale abbia disposto il mantenimento dell'affiliazione alla F.I.G.C., valgono le disposizioni di cui all'art. 16, comma 2, delle Norme Organizzative Interne della stessa.</p>	<p>3. INVARIATO</p>
<p>4. Le decisioni inerenti il completamento degli organici dei Campionati sono impugnabili innanzi ai competenti organi del C.O.N.I.</p>	<p>4. Le decisioni inerenti gli organici dei Campionati <b>Nazionali</b> sono impugnabili innanzi <b>alla sezione disciplinare del Tribunale Federale a livello Nazionale</b>. Le decisioni inerenti gli organici dei Campionati organizzati in ambito territoriale sono impugnabili innanzi al</p>

	<b>competente Tribunale Federale a livello territoriale.</b>
5. La formazione dei gironi del Campionato Nazionale Serie D e del Campionato Nazionale di Serie C Femminile è di competenza della Lega Nazionale Dilettanti, fatto salvo quanto previsto all'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.. Non è ammesso reclamo avverso la formazione e le variazioni dei gironi e dei calendari delle gare.	5. INVARIATO
6. La formazione dei gironi degli altri Campionati è di competenza del Consiglio Direttivo dei Comitati Regionali, dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano e della Divisione Calcio a Cinque, fatte salve le competenze di cui all'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.. Non è ammesso reclamo avverso la formazione e le variazioni dei gironi e dei calendari delle gare.	6. INVARIATO
7. Le modalità di passaggio da Campionati indetti dalla Lega a Campionati indetti da altra Lega sono stabilite dalla F.I.G.C..	7. INVARIATO
8. Le modalità di passaggio fra i Campionati indetti dalla Lega sono stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo dei Comitati Regionali e dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle esigenze del Dipartimento Interregionale, per quanto di competenza, e della Divisione Calcio a Cinque e del Dipartimento Calcio Femminile.	8. INVARIATO



# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 241/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 26 giugno 2023;
- visto il Comunicato Ufficiale n. 85/A del 2 aprile 2019;
- esaminata la proposta della Lega Nazionale Dilettanti di modifica del Regolamento "LND Standard";
- ritenuta condivisibile la proposta;
- visto l'art. 27 dello Statuto

h a d e l i b e r a t o

di modificare il Regolamento "LND Standard" come da testo allegato alla presente delibera.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 GIUGNO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina



# I CAMPI DA CALCIO IN “ERBA ARTIFICIALE”

Regolamento “LND Standard” per la realizzazione di  
un campo da calcio in “erba artificiale” destinato ad  
ospitare i campionati F.I.G.C. – LND sino alla Serie “D”  
e S.G.S.

*Regolamento Standard approvato dalla C.I.S.E.A. in data 07 dicembre 2018*

**Lega Nazionale Dilettanti**  
Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma  
tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704  
C.F.: 08272960587  
info@postalnd.it - www.lnd.it



## INDICE

DELIBERA C.I.S.E.A. ....	4
PREMESSA .....	5
PROCEDURA AMMINISTRATIVA PRESUPPOSTA ALL'ATTENIMENTO DELL'OMOLOGAZIONE DI UN CAMPO DA CALCIO IN ERBA ARTIFICIALE DI ULTIMA GENERAZIONE .....	7
PROCEDURA AMMINISTRATIVA PRESUPPOSTA ALL'OTTENIMENTO DELLA OMOLOGAZIONE .....	7
PROCEDURA AMMINISTRATIVA PER IL COLLAUDO DEL SOTTOFONDO .....	10
PROCEDURA AMMINISTRATIVA PER LA OMOLOGAZIONE DEL CAMPO ULTIMATO .....	12
PERCORSO PER L'OMOLOGAZIONE DEI CAMPI DA CALCIO IN ERBA ARTIFICIALE DALL'ATTESTAZIONE DEL SISTEMA MANTO, DEL COLLAUDO DEL SOTTOFONDO ALL'OMOLOGAZIONE DEL CAMPO FINITO .....	15
ATTESTAZIONE DELLA FIBRA.....	17
ELENCO DEI TEST, REQUISITI E RIFERIMENTI NORMATIVI .....	17
PROCEDURA PER L'ATTESTAZIONE .....	17
ATTESTAZIONE DELL'INTASO PRESTAZIONALE.....	18
ELENCO DEI TEST, REQUISITI E RIFERIMENTI NORMATIVI .....	18
ELENCO DEI TEST, REQUISITI E RIFERIMENTI NORMATIVI PER INTASO PRESTAZIONALE IN GOMMA VULCANIZZATA NOBILITATA .....	18
ELENCO DEI TEST, REQUISITI E RIFERIMENTI NORMATIVI PER INTASO PRESTAZIONALE IN ELASTOMERO VERGINE ED EPDM VERGINE .....	20
ELENCO DEI TEST, REQUISITI E RIFERIMENTI NORMATIVI PER INTASO PRESTAZIONALE NATURALE VEGETALE MIX .....	21
ELENCO DEI TEST, REQUISITI E RIFERIMENTI NORMATIVI PER INTASO PRESTAZIONALE NATURALE TOTALMENTE VEGETALE.....	22
ELENCO DEI TEST, REQUISITI E RIFERIMENTI NORMATIVI PER INTASO PRESTAZIONALE NATURALE VEGETALE RIVESTITO E NON RIVESTITO IN GRANULI .....	23
ELENCO DEI TEST, REQUISITI E RIFERIMENTI NORMATIVI PER INTASO PRESTAZIONALE IN ORGANICO DI SINTESI.....	24
PROCEDURA PER L'ATTESTAZIONE .....	25
ATTESTAZIONE DELL'INTASO DI STABILIZZAZIONE.....	26
ELENCO DEI TEST, REQUISITI E RIFERIMENTI NORMATIVI DELL'INTASO DI STABILIZZAZIONE SILICEO .....	26
ELENCO DEI TEST, REQUISITI E RIFERIMENTI NORMATIVI DELL'INTASO DI STABILIZZAZIONE VEGETALE.....	26
PROCEDURA PER L'ATTESTAZIONE .....	27
ATTESTAZIONE DEL SISTEMA DI INCOLLAGGIO .....	28
ELENCO DEI TEST, REQUISITI E RIFERIMENTI NORMATIVI .....	28
PROCEDURA PER L'ATTESTAZIONE .....	28
ATTESTAZIONE DEL SOTTOTAPPETO.....	29
ELENCO DEI TEST, REQUISITI E RIFERIMENTI NORMATIVI .....	29
PROCEDURA PER L'ATTESTAZIONE .....	30
ATTESTAZIONE DELLA MEMBRANA IMPERMEABILE.....	31
ELENCO DEI TEST, REQUISITI E RIFERIMENTI NORMATIVI .....	31
PROCEDURA PER L'ATTESTAZIONE .....	31
ATTESTAZIONE DEL SISTEMA IN ERBA ARTIFICIALE.....	32
ELENCO DEI TEST, REQUISITI E RIFERIMENTI NORMATIVI .....	32
PROCEDURA PER L'ATTESTAZIONE .....	38
ATTESTAZIONE DEL CAMBIO DI PRIMARIO E/O IMPREGNANTE .....	39
ELENCO DEI TEST, REQUISITI E RIFERIMENTI NORMATIVI .....	39
PROCEDURA PER L'ATTESTAZIONE .....	43
TEST SUL SOTTOFONDO PER IL BENESTARE ALLA POSA DEL MANTO .....	44
ELENCO DEI TEST, REQUISITI E RIFERIMENTI NORMATIVI PER I "SISTEMI IN ERBA ARTIFICIALE".....	44
TEST SUL CAMPO PER L'OMOLOGAZIONE FINALE DELLA SUPERFICIE DI GIUOCO .....	46
PREREQUISITI PER I TEST DI OMOLOGAZIONE FINALE SUL CAMPO .....	46
ELENCO DEI TEST, REQUISITI E RIFERIMENTI NORMATIVI .....	46
TIPOLOGIE DI DRENAGGIO DEL SOTTOFONDO (SUL CAMPO) .....	47
OPERE NECESSARIE IN UN CAMPO DA CALCIO PER LA COSTRUZIONE DEL SOTTOFONDO NELLE DIVERSE TIPOLOGIE AMMESSE .....	47
LA MANUTENZIONE DEI CAMPI IN ERBA ARTIFICIALE .....	53



MODULISTICA.....	56
TAVOLE.....	57



## **DELIBERA C.I.S.E.A.**

**Il presente Regolamento è stato deliberato dalla Commissione Impianti Sportivi in Erba Artificiale (C.I.S.E.A.) nella seduta del 07 dicembre 2018,**

**Sostituisce** la normativa in materia, per medesima tipologia di campi, emanata il 28 novembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni.



## PREMESSA

La Lega Nazionale Dilettanti, in aderenza ai principi istituzionali di promozione dello sport, di garanzia della salute e sicurezza degli atleti e della difesa dell'ambiente, con il presente Regolamento detta norme sulla realizzazione dei campi da calcio in erba artificiale e sui relativi materiali, stabilendo norme e procedure per la fase di progettazione dei campi medesimi. La LND favorisce la realizzazione di campi da calcio in erba artificiale conformi al presente Regolamento e fornisce servizi di consulenza gratuiti a Enti Pubblici e privati in ordine agli elaborati progettuali e ai capitolati tecnici ed economici finalizzati alle corrette procedure per i lavori di realizzazione dei campi, da affidare in appalto o eseguire direttamente, compresi eventuali sopralluoghi.

I servizi tecnici di verifica e collaudo dei campi in erba artificiale di cui al presente Regolamento, nonché i servizi tecnici di consulenza e assistenza che fossero richiesti dai soggetti interessati per l'elaborazione dei progetti e dei capitolati tecnici relativi alla realizzazione dei campi stessi, sono svolti con le strutture tecniche della LND Impianti S.r.l., società unipersonale della Lega Nazionale Dilettanti. La Lega Nazionale Dilettanti e la LND Impianti S.r.l. nel presente regolamento, per brevità e ciascuna per quanto di competenza, sono indicate anche come "LND".

Gli elementi valutativi adottati dalla Commissione Federale Impianti Sportivi (C.F.I.S.) e successivamente recepiti ed elaborati in termini regolamentari dalla Commissione Impianti Sportivi in Erba Artificiale (C.I.S.E.A.) della Lega Nazionale Dilettanti su schede tecniche, campionature e verifiche d'idoneità effettuate sulla base dei risultati di prove e di analisi di laboratorio, di risultati di prove tecniche eseguite sui terreni di giuoco, portano al percorso per l'Omologazione dei campi da calcio in erba artificiale.

- "ERBA ARTIFICIALE" \*

Per campi in erba artificiale, vanno intesi quelli la cui superficie di giuoco è rappresentata da un sistema in erba artificiale avente le caratteristiche come da tabelle del presente Regolamento e come soggetto alle verifiche ed alle Attestazioni di cui alle norme che seguono

La Commissione Impianti Sportivi in Erba Artificiale ("CISEA") della Lega Nazionale Dilettanti della F.I.G.C. ha approvato la revisione del presente Regolamento in via definitiva nella seduta del 07 dicembre 2018.

Tutti i campi in erba artificiale destinati a ospitare competizioni dei Campionati della F.I.G.C. - Lega Nazionale Dilettanti, fino alla serie "D" compresa, e del Settore Giovanile e Scolastico, dovranno possedere obbligatoriamente i requisiti regolamentari e tecnici secondo le norme e i parametri, **per quanto riguarda sia i sottofondi che i "sistemi manto", stabiliti dal presente Regolamento "LND Standard".**

**La durata dell'Omologazione del campo è di anni 4 (quattro).**

Vengono esclusi dall'applicazione della normativa di cui al presente Regolamento i campi già in possesso di regolare omologazione rilasciata in forza di disposizioni regolamentari antecedenti il 02 aprile 2019 (data di pubblicazione del regolamento), nonché i campi oggetto di procedure di gara o di contratto di appalto diretto (per affidamenti tra privati) già definiti e conclusi e recanti data certa antecedente la suindicata data del 02 aprile 2019.

Tutti i prodotti che saranno modificati ai fini del raggiungimento dei nuovi requisiti regolamentari introdotti per gli Fталati con la modifica entrata in vigore il 02 aprile 2019 potranno essere utilizzati, in deroga temporanea in presenza della dimostrazione del raggiungimento del requisito ed a condizione che i richiedenti con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestino che il prodotto è stato modificato unicamente quanto a percentuale di fталati per rispondere ai nuovi requisiti, per i 5 mesi successivi alla data predetta (per i prodotti che prevedano l'invecchiamento accelerato UVB), in attesa di verificare che tale modifica non comprometta il risultato positivo degli altri test del protocollo di ciascun prodotto. Decorsi 5 mesi dalla data del 02 aprile 2019 dovranno essere stati sostenuti con esito favorevole tutti i test all'uopo previsti. In difetto l'Attestazione a suo tempo rilasciata si intenderà decaduta a tutti gli effetti.

Tutti i campi in erba artificiale, in possesso di regolare omologazione rilasciata in forza di disposizioni regolamentari antecedenti la data del 02 aprile 2019, alla fine della loro vita prestazionale, nel rifacimento della superficie di giuoco e del sottofondo, dovranno essere realizzati in conformità al Regolamento in essere al momento del loro rifacimento, seguendo le relative Procedure LND. Salvo casi particolari che andranno esaminati e valutati di volta in volta.

I parametri di riferimento dei due regolamenti LND, sia Standard che Professional, comportano una maggiore attenzione, derivante dai risultati degli studi e delle ricerche intervenuti, allo scopo di migliorare la qualità dei componenti la realizzazione della superficie sportiva di giuoco, la difesa della salute dell'individuo, in particolare dei minori, e il rispetto



dell'ambiente. Gli studi e le ricerche di biomeccanica effettuati dalla LND (ossia lo studio dell'interazione della superficie sportiva in erba artificiale e il corpo del giocatore nello svolgimento delle azioni di giuoco), hanno comportato una sensibile variazione dei parametri riguardanti specifici movimenti del giocatore, della tipologia di materiali da intaso prestazionale, dei materiali impiegati per i sottotappeti elastici (assorbimento dello shock, deformazione verticale e restituzione di energia) e per il drenaggio orizzontale, come pure, anche se in parte, della fibra che forma il ciuffo d'erba del manto erboso.



## PROCEDURA AMMINISTRATIVA PRESUPPOSTA ALL'ATTENIMENTO DELL'OMOLOGAZIONE DI UN CAMPO DA CALCIO IN ERBA ARTIFICIALE DI ULTIMA GENERAZIONE

### PROCEDURA AMMINISTRATIVA PRESUPPOSTA ALL'OTTENIMENTO DELLA OMOLOGAZIONE

- A.** La LND Impianti S.r.l. è la struttura tecnica della Lega Nazionale Dilettanti che svolge attività di consulenza e supporto a favore di Enti Pubblici e di soggetti privati che richiedano assistenza nella redazione degli elaborati grafici dei progetti e dei capitolati tecnici ed economici afferenti i lavori per la realizzazione di campi in erba artificiale da utilizzare ai fini agonistici di cui al presente Regolamento "LND Standard" emesso dalla F.I.G.C. - Lega Nazionale Dilettanti ed applicato dalla LND Impianti S.r.l., nel prosieguo sono definite, per brevità e per quanto di competenza, "LND".

La LND assiste i soggetti che ne facciano richiesta negli adempimenti relativi alle procedure tecniche e amministrative riguardanti la fase prodromica e preliminare del progetto per la realizzazione del campo in erba artificiale, al fine di favorire la sua rispondenza alle disposizioni regolamentari necessarie per il rilascio da parte del Laboratorio Impianti Sportivi della LND del prescritto Parere Preventivo Positivo per l'affidamento dei lavori.

- B.** Il progetto per la realizzazione del campo in erba artificiale deve essere riferito in superficie al campo da calcio e al campo per destinazione (non sono accettati schemi planimetrici), ed anche esternamente per tutti gli impianti connessi alla realizzazione e all'utilizzo del manto in erba artificiale (pozzetti, canalette, irrigatori e relative tubazioni di drenaggio e scarico delle acque, aree tecniche delle panchine), completo di ogni sua parte ed allegati, va trasmesso in una copia cartacea ed in formato informatico (su Compact Disc o chiavetta USB) a: LND Impianti - Laboratorio Impianti Sportivi - Settore Progetti, Via Cassiodoro n. 14, 00193 Roma. Questa procedura rimarrà valida fino all'entrata in funzione del nuovo portale per la gestione documentale a seguito della quale tutti i documenti saranno caricati in solo formato elettronico direttamente sul portale e non saranno più richieste copie cartacee. **Il plico da spedire/caricare deve contenere:**

- a. Mod. n° 1 "Istanza per il rilascio di Parere Preventivo" (compilato in ogni sua parte),
- b. Mod. A "Dati fiscali per la fatturazione dei servizi" (compilato in ogni sua parte),
- c. Copia del documento bancario dell'avvenuto bonifico effettuato a favore della LND Impianti S.r.l. (non sono tenute in considerazione le determine/mandati di pagamento),
- d. Copia della convenzione per la gestione del campo (tra società e proprietà) con firma delle parti e data certa (per affidamenti tra privati),
- e. Copia del contratto appalto dei lavori (tra società e realizzatore) con firma delle parti e data certa (per affidamenti tra privati),
- f. Lettera di accompagnamento (con indicazione della richiesta),
- g. Relazione Tecnica Illustrativa (con descrizione stato di fatto, caratteristiche dell'opera e di progettazione e normative di riferimento),
- h. Planimetria generale (aerofotogrammetria con ubicazione della zona urbana circostante – min. scala 1:2000) (non sono accettate foto aeree satellitari),
- i. Planimetria rilievo esistente (rilievo planoaltimetrico dello stato di fatto con quote e distanze – min. scala 1:250),
- j. Planimetria di tracciamento (misure di: tracciatura, campo per destinazione e fino recinzioni – min. scala 1:250),
- k. Planimetria drenaggio superficiale (numero delle falde e relative quote, pendenza univoca, canalette e pozzetti – min. scala 1:250),
- l. Planimetria drenaggio profondo (tubazioni primarie, secondarie e pozzetti – min. scala 1:250),
- m. Planimetria irrorazione (tipologia e disposizione irrigatori con zone irrorate – min. scala 1:250),
- n. Particolari costruttivi (sezioni esistenti, sezioni di progetto e particolari costruttivi – scale varie),
- o. Computo Metrico Estimativo (materiali a misura, quantità totali, prezzi unitari ed importi),
- p. Elenco Prezzi (voci di articolo per esteso),
- q. Documento specifico sulla manutenzione del manto in erba artificiale, con il costo diviso in manutenzione ordinaria e straordinaria.
- r. Documento di un laboratorio geotecnico accreditato, certificato e di comprovata affidabilità e pluriennale esperienza, che dovrà provvedere personalmente al prelievo sul campo del materiale oggetto del trattamento e/o dell'aggregato in aggiunta (max. 20% in peso), nel documento si dovrà certificare la campionatura del terreno oggetto della lavorazione: 1) la classificazione (dovrà essere delle classi A1-A2 e comunque non inferiore all'A2-4); 2) i limiti di consistenza (o "di Atterberg"); 3) la





curva di costipamento; 4) l'indice di portanza CBR al naturale e con dosaggio con il legante (CBR  $\geq$  del 100% dopo 7 giorni di maturazione in camera umida e 4 giorni di imbibizione in acqua); 5) il dosaggio agente stabilizzante (solo per sottofondi con stabilizzazione chimica),

s. Copia dell'Attestato del Sistema manto (per affidamenti tra privati),

t. Compact Disc (contenente in formato informatico tutta la documentazione sopra riportata).

- Gli elaborati progettuali vanno allegati alla istanza di esame e di rilascio da parte del Laboratorio Impianti Sportivi della LND di Parere Preventivo Positivo, da inoltrare antecedentemente alla predisposizione del bando di gara per le Amministrazioni Pubbliche, secondo il modulo (**Mod. n° 1**) recante la intestazione "Istanza per il rilascio di Parere Preventivo" (procedura presupposta all'ottenimento della Omologazione- lettera B), trasmettendo in allegato anche il modulo dei dati fiscali per la fatturazione dei servizi (**Mod. n° A**). Il pagamento di €. 600,00 (seicento/00) + IVA di legge effettuato a favore di: LND Impianti S.r.l., che successivamente emetterà la fattura a fronte del servizio richiesto. Per la tipologia contrattuale di appalto per i privati il progetto e la documentazione sopra precisata, con allegato il contratto provvisorio o definitivo, dovrà pervenire entro e non oltre 15 (quindici) giorni a fare data dalla data di sottoscrizione del contratto stesso; nel caso in cui venga presentato il contratto provvisorio, ciò non esime dall'obbligo di dover presentare anche il contratto definitivo entro e non oltre a fare data dalla sua sottoscrizione.

- Il Laboratorio Impianti Sportivi della LND procede all'esame del progetto e dei suoi allegati e ne verifica la rispondenza alle norme regolamentari. Nel caso ritenesse necessario a suo insindacabile giudizio proporre osservazioni, chiarimenti, integrazioni o modificazioni al richiedente, il procedimento di verifica si intende sospeso sino a quando quel che è stato indicato o prescritto non sia stato effettivamente ed esaurientemente recepito, modificato o adempiuto da parte del richiedente.

- Compiuta l'istruttoria la LND, rilascerà al richiedente formale **Parere Preventivo Positivo** nel caso di rispondenza del progetto e degli allegati alle previsioni regolamentari, ovvero motivato **Parere Preventivo Negativo** ove tale rispondenza non venisse riscontrata. Il Parere Preventivo, nella sua forma di rispondenza positiva alle previsioni regolamentari, ha validità di anni 1 (uno) a far data dalla sua emissione. Decorso tale termine LND avrà cura di comunicare formalmente l'avvenuta decadenza del Parere Espresso.

Il richiedente, nel caso di emissione di Parere Preventivo Negativo, avrà 60 (sessanta) giorni di tempo per ripresentare alla LND un progetto che presenti rispondenza alle previsioni regolamentari. Nel caso in cui ciò non si verificasse, o nel caso il secondo progetto presentato alla LND non presenti nuovamente rispondenza alle prescrizioni regolamentari, la pratica verrà da LND ritenuta decaduta ad ogni effetto.

**C.** Qualora risultasse omessa la rituale procedura prevista dalla lettera "B" che precede, vengono di seguito determinate le diverse fattispecie straordinarie attraverso cui è pur possibile procedere all'esame ed alla verifica del progetto e degli allegati con il rilascio di **Attestazione di Conformità** alle norme regolamentari ovvero con la attestazione motivata di **non Conformità** alle stesse, anche successivamente ai chiarimenti, integrazioni o modificazioni richieste ad insindacabile giudizio della LND e fatte pervenire dall'interessato.

**C.1** **Richiesta pervenuta successivamente alla indizione della gara di appalto ovvero all'affidamento dell'appalto in caso di contraenti privati, nella fase di affidamento dei lavori e prima che gli stessi abbiano avuto inizio.**

Alcun pregiudizio potrà derivare alla LND da eventuali ritardi per l'inizio di lavori già appaltati che siano conseguenti ai tempi di evasione nella verifica ed esame del progetto e suoi allegati. La LND adotterà ogni misura possibile per adeguare le risorse tecniche necessarie a ridurre i tempi per il completamento delle attività istruttorie. Qualora dall'esame del progetto e degli atti risultasse la rispondenza alle norme di cui ai presenti Regolamenti, la LND rilascerà **Attestato di Conformità**, mentre in caso contrario emetterà **motivato Attestato di non Conformità**. La procedura da seguire è quella indicata alla lettera "B" che precede secondo il modulo (**Mod. n° 2**) recante l'intestazione "Istanza per il rilascio di Attestazione di Conformità" (procedura presupposta all'ottenimento della Omologazione - lettera c.1) trasmettendo in allegato anche il modulo dei dati fiscali per la fatturazione dei servizi (**Mod. n° A**). Il pagamento di €. 1.800,00 (milleottocento/00) + IVA di legge effettuato a favore di: LND Impianti S.r.l., che successivamente emetterà la fattura a fronte del servizio richiesto.

**C.1a** **Richiesta pervenuta successivamente alla indizione della gara di appalto ovvero all'affidamento dell'appalto in caso di contraenti privati, per la variazione del manto in erba artificiale ma prima del benessere alla posa del manto stesso.**

Alcun pregiudizio potrà derivare alla LND da eventuali ritardi per l'inizio di lavori già appaltati, nonché ai lavori in corso di esecuzione o completati che siano conseguenti ai tempi di evasione nella verifica ed esame della richiesta della variazione del manto in erba artificiale (allegando l'Attestato di Sistema Manto), rispetto a quella descritta nella gara d'appalto, ed suoi allegati così come delle attività di verifica delle opere realizzate o in corso di realizzazione e dei materiali utilizzati. La LND adotterà ogni misura possibile per adeguare le risorse tecniche necessarie a ridurre i tempi per il completamento delle attività istruttorie. Qualora dall'esame della richiesta di variazione del manto e degli atti risultasse la rispondenza alle norme di cui ai presenti Regolamenti, la LND rilascerà **Attestato di Conformità**,



mentre in caso contrario emetterà **motivato Attestato di non Conformità**. La procedura da seguire è quella indicata alla lettera "B" che precede secondo il modulo (**Mod. n° 2a**) recante l'intestazione "Istanza per il rilascio di Attestazione di Conformità" (procedura presupposta all'ottenimento della Omologazione - lettera c.1a - richiesta della variazione del Sistema Manto) trasmettendo in allegato anche il modulo dei dati fiscali per la fatturazione dei servizi (**Mod. n° A**). Il pagamento di €. 600,00 (seicento/00) + IVA di legge effettuato a favore di : LND Impianti S.r.l., che successivamente emetterà la fattura a fronte del servizio richiesto.

### **C.2 Richiesta pervenuta dopo la gara di appalto ovvero all'affidamento dell'appalto in caso di contraenti privati e successivamente all'inizio dei lavori ed alla realizzazione parziale o totale del sottofondo e/o successivamente alla avvenuta completa realizzazione del campo.**

Alcun pregiudizio potrà derivare alla LND da eventuali ritardi per l'inizio di lavori già appaltati, nonché ai lavori in corso di esecuzione o completati che siano conseguenti ai tempi di evasione nella verifica ed esame del progetto e suoi allegati così come delle attività di verifica delle opere realizzate o in corso di realizzazione e dei materiali utilizzati. La LND adotterà ogni misura possibile per adeguare le risorse tecniche necessarie a ridurre i tempi per il completamento delle attività istruttorie. Dovrà inoltre procedere ad ogni necessario controllo del sottofondo realizzato ed accertarne la conformità progettuale analizzando la stratigrafia e la granulometria degli inerti utilizzati nonché di tutti gli elementi che compongono il drenaggio primario, secondario e superficiale a seconda delle indicazioni di tipologia indicata dal richiedente. Tutte le attività sopra indicate verranno supervisionate dalla LND tramite suoi diretti incaricati. Qualora il sottofondo realizzato rispetti i requisiti previsti dai presenti Regolamenti la LND emetterà **Attestazione di Conformità del sottofondo**. Se al contrario non dovesse rispondere, a seguito delle verifiche, ai requisiti previsti dai presenti Regolamenti la LND emetterà **motivata Attestazione di non Conformità**, prescrivendo le modifiche sia documentali che esecutive per giungere alla rispondenza regolamentare e conseguentemente al Collaudo del sottofondo. Nel caso in cui il campo risultasse completamente ultimato, si dovrà procedere mediante attività integrativa comportante l'attuazione di ulteriori incombenze, a titolo esemplificativo e non esaustivo, oltre quelle di cui alla lettera "C1" con ulteriori oneri in considerazione del fatto che il campo è già munito di sottofondo e di manto erboso sovrastante. Si opererà sul sottofondo eseguendo le seguenti lavorazioni (a spese della proprietà) : 1) taglio dell'intero sistema manto, con aperture a libretto 4,00 x 4,00 m (in corrispondenza delle giunture dei teli) con preventiva aspirazione dell'intaso per (massimo) 8 punti opportunamente disposti sul campo, 2) verifica pacchetto di sottofondo per ogni apertura praticata sul manto, mediante scavo degli inerti fino al raggiungimento del geotessile, oppure mediante perforazione con la carotatrice a bicchiere diametro 16 cm per stabilizzazioni chimiche, 3) sistemazione e ripristino delle perforazioni o degli scavi praticati con idonei materiali, 4) sistemazione dell'intero sistema manto con l'intaso precedentemente aspirato. Inoltre si effettuerà il prelievo di quantità necessarie dei materiali afferenti il manto erboso, l'intaso di stabilizzazione, l'intaso prestazionale, la banda d'incollaggio al fine della esecuzione presso i laboratori accreditati delle analisi chimiche della rispondenza tossicologica e dei test fisici e prestazionali per la conformità alle attestazioni già ammesse dalla LND del sistema e di ogni singolo componente, salvo che i risultati di analisi non evidenzino la mancata rispondenza dei materiali alle tipologie tipiche già attestate. In tale ultimo caso, analizzate le risultanze degli esami, e verificate la rispondenza ai parametri espressi ai presenti Regolamenti in ordine ai singoli prodotti ed al sistema, la LND provvederà all'Attestazione. La procedura da seguire è quella indicata alla lettera "B" che precede secondo il modulo (**Mod. n° 3**) recante l'intestazione "Istanza per il rilascio di Attestazione di Conformità" (procedura presupposta all'ottenimento della Omologazione - lettera c.2) trasmettendo in allegato anche il modulo dei dati fiscali per la fatturazione dei servizi (**Mod. n° A**). Il pagamento di €. 7.000,00 (settemila/00) + IVA di legge effettuato a favore di : LND Impianti S.r.l., che successivamente emetterà la fattura a fronte del servizio richiesto.

Nel caso in cui la LND comunichi al richiedente che i risultati delle analisi e delle verifiche hanno evidenziato la non rispondenza dei materiali ai sistemi già attestati, il richiedente avrà l'obbligo di sostituire i materiali risultati non conformi utilizzando quelli rispondenti ai requisiti regolamentari. All'istanza il richiedente dovrà comprovare l'avvenuto versamento con le modalità indicate nel modulo medesimo, delle spese necessarie per l'effettuazione dei test e che la stessa LND indicherà di volta in volta tenuto conto delle difficoltà e degli oneri di esecuzione.



## PROCEDURA AMMINISTRATIVA PER IL COLLAUDO DEL SOTTOFONDO

- D. Gli Enti e le Società interessate dovranno richiedere il collaudo alla LND, entro i termini definiti dai Regolamenti vigenti per la realizzazione dei campi da calcio in erba artificiale, mediante l'apposito modulo (**Mod. n° 5 / Mod. n° 5a**) di "Richiesta di Collaudo" del sottofondo trasmettendo in allegato anche il modulo dei dati fiscali per la fatturazione dei servizi (**Mod. n° A**). Il pagamento di:
- € 3.000,00 (tremila/00) + IVA di legge (Mod. n° 5) effettuato a favore di: LND Impianti S.r.l. per i sottofondi relativi alle tavole 2.3 – 2.4 – 2.5 – 3.5.1 STA
  - € 3.600,00 (tremilaseicento/00) + IVA di legge (Mod. n° 5a) effettuato a favore di: LND Impianti S.r.l. per i sottofondi relativi alle tavole 3.4.1 – 3.4.2 – 3.4.3 STA
- che successivamente emetterà la fattura a fronte del servizio richiesto. Questa procedura rimarrà valida fino all'entrata in funzione del nuovo portale per la gestione documentale a seguito della quale tutti i documenti saranno caricati in solo formato elettronico direttamente sul portale.
- E. La LND esamina la domanda di richiesta iniziale di "Collaudo" del campo da gioco (Collaudo del sottofondo), dopo il controllo del relativo modulo compilato integralmente in ogni sua parte (la compilazione deve avvenire obbligatoriamente in modo chiaro ed a caratteri stampatello maiuscolo), la presenza in allegato della relazione tecnica relativa alla realizzazione del sottofondo e verificato l'avvenuto pagamento, darà mandato ai tecnici incaricati di concordare, con l'impresa appaltatrice del campo, la data per l'effettuazione del "Collaudo" che dovrà tener conto degli impegni già assunti dalla LND al fine di verificare la corretta esecuzione dei lavori di realizzazione del sottofondo in conformità a quanto disposto dai presenti Regolamenti per la realizzazione dei campi da calcio in erba artificiale e la conformità dei risultati dei test sul sottofondo ai parametri contenuti negli stessi Regolamenti. Il modulo di richiesta di "Collaudo" del sottofondo dovrà pervenire alla LND almeno 15 giorni lavorativi prima della data di ultimazione del sottofondo, data che dovrà essere indicata chiaramente nello stesso modulo.
- F. I tecnici della LND effettueranno il controllo dell'esecuzione del sottofondo e quindi i test sul sottofondo stesso alla data concordata con l'impresa appaltatrice del campo. La data di verifica potrà anche coincidere con quella di ultimazione dei lavori indicata nel modulo di richiesta di "Collaudo", purché i lavori risultino effettivamente completati. Nel caso in cui, per qualsivoglia ragione, il sottofondo non fosse pronto per il "Controllo e Collaudo" alla data concordata, **il sopralluogo per il "Controllo" e per i test di "Collaudo" sarà spostato in coda agli impegni assunti fino al momento in cui viene rilevata la non completezza del sottofondo.** Inoltre, se in sede di sopralluogo alla data concordata venisse riscontrato che il sottofondo non è ultimato in ogni sua parte, **il tecnico, non inizierà ovvero interromperà le operazioni se iniziate. Il Richiedente dovrà quindi ripetere ex novo le procedure con una ulteriore richiesta di "Collaudo" e dovrà effettuare un nuovo versamento dell'importo come previsto dalla lettera "D" che precede, mentre la LND procederà ai controlli ed alle verifiche, a mente della prima parte della presente lettera, secondo gli impegni di collaudo già diversamente assunti e di quelli nel frattempo intervenuti.** Il sottofondo si intende completato allorché è definito in ogni sua parte e la superficie da collaudare è evidenziata mediante apposizione di picchetti e vernice ai quattro angoli del rettangolo di gioco (corner), al centro campo, alla mezzeria dei lati lunghi, ai due vertici del colmo delle falde ed infine ai quattro angoli del campo per destinazione, come da tavole n° 6 tracciatura dei sottofondi dei Regolamenti in vigore. La conformità dell'esecuzione del sottofondo si riferisce al controllo della stratigrafia, della granulometria dei diversi strati, del corretto materiale utilizzato, delle canalizzazioni di drenaggio, dei pozzetti e della canaletta in superficie; la conformità dei parametri si riferisce ai test di compattazione della superficie, di pendenza, di planarità e di drenaggio. I risultati dei test saranno consegnati dai tecnici al Direttore del Laboratorio della LND, che provvederà, dopo l'avvenuta elaborazione dei dati, a fare effettuare le comunicazioni del caso. Nessuna comunicazione (verbale e/o scritta) potrà essere rilasciata dal tecnico incaricato del "Controllo" della realizzazione del sottofondo e dell'esecuzione dei test per la conformità dei parametri alle normative di riferimento dei suddetti Regolamenti vigenti, atteso che il compito dei tecnici di Laboratorio incaricati dalla LND riguarda esclusivamente la rilevazione di una serie di dati che costituiranno, dopo la loro elaborazione, il supporto per l'emissione del giudizio di accettabilità o meno della realizzazione. **Nel corso dell'esecuzione dei test è consentita la presenza al solo richiedente ovvero al suo referente come indicato nel modulo di richiesta per il collaudo del sottofondo.** In caso contrario il tecnico incaricato dalla LND è **legittimato ad interrompere l'esecuzione del collaudo** ovvero a non darvi inizio. Il mancato avvio delle operazioni di collaudo ovvero la loro interruzione comporterà per il richiedente l'onere di rinnovare la procedura prevista della lettera "D" che precede.
- G. La LND rilascerà una comunicazione scritta, sia nel caso in cui il controllo ed i parametri dei test si dimostrassero conformi (affinché l'impresa possa procedere alla posa del manto erboso sul campo), che nel caso in cui il controllo



e/o i parametri dei test si dimostrassero non conformi (affinché l'impresa venga informata dei lavori necessari da eseguirsi per rendere il sottofondo conforme alle norme di riferimento dei Regolamenti vigenti). Nel caso in cui il controllo e/o i parametri dei test si dimostrassero non conformi per il richiedente si comporterà l'onere di rinnovare la procedura prevista della lettera "D" che precede.



## PROCEDURA AMMINISTRATIVA PER LA OMOLOGAZIONE DEL CAMPO ULTIMATO

- H.** Dopo l'ultimazione della posa del manto e la successiva riconsegna del campo finito dall'appaltatore alla proprietà, dovrà essere richiesta l'omologazione del campo, con l'apposito modulo (**Mod. n° 6**) di "Richiesta di Omologazione" di campo ultimato (test prestazionali) da inviare alla LND, trasmettendo in allegato anche il modulo dei dati fiscali per la fatturazione dei servizi (**Mod. n° A**). Il pagamento di € 10.000,00 (diecimila/00) + IVA di legge effettuato a favore di: LND Impianti S.r.l., che successivamente emetterà la fattura a fronte del servizio richiesto. Questa procedura rimarrà valida fino all'entrata in funzione del nuovo portale per la gestione documentale a seguito della quale tutti i documenti saranno caricati in solo formato elettronico direttamente sul portale.
- I.** La LND, esperiti gli opportuni accertamenti, concorderà con l'Ente proprietario e con la Società sportiva la data di effettuazione delle prove di "Omologazione" del campo, per verificarne la conformità ai parametri previsti nel presente Regolamento per la realizzazione dei campi da calcio in erba artificiale. La data delle prove di "Omologazione", che in ogni caso saranno eseguite non prima di 50/60 (cinquanta/sessanta) giorni dalla data di riconsegna del campo finito dall'appaltatore all'Ente e/o Società sportiva e comunque entro 90/120 giorni dalla stessa data e/o dalla data di ricezione della richiesta di omologazione se posteriore, sarà concordata tenuto conto degli impegni già assunti dalla LND per altre strutture e quindi secondo il calendario già composto dalla LND.
- J.** Nei 50/60 (cinquanta/sessanta) giorni di attesa per poter eseguire le prove di "Omologazione", il campo da gioco dovrà essere utilizzato in modo intenso (a tutto campo) in modo che l'intasamento possa assestarsi e quindi essere pronto per le prove di "Omologazione". Per permettere l'utilizzo del campo per eventuali partite di campionato, nel lasso di tempo previsto al punto "I" che precede, la LND Impianti rilascia automaticamente alla ricezione dell'istanza di omologazione del campo ultimato una "Autorizzazione all'utilizzo temporaneo del campo" la cui validità cessa automaticamente al rilascio dell'Attestato di Omologazione.
- K.** In caso di esito positivo dei test in conformità ai presenti Regolamenti, La Lega Nazionale Dilettanti rilascia un "Attestato di Omologazione" che ha decorrenza dalla data di riconsegna del campo ultimato da parte dell'appaltatore al committente. L'autorizzazione all'utilizzo temporaneo del campo concessa a mente delle disposizioni che precedono prima dell'ottenimento del "Attestato di Omologazione" non ha effetto sospensivo o interruttivo nella decorrenza del termine di validità che resta fissato in anni 4 (quattro) dalla data di riconsegna del campo come sopra specificato.
- L.** Rispondenza "all'Attestato di Sistema": durante i test di prima omologazione di ogni campo ultimato, i tecnici provvederanno al prelievo delle fibre del manto installato (di ogni colore e tipologia di filato installato sul campo) per l'analisi DSC di comparazione con le fibre attestate. La rispondenza delle fibre prelevate a quelle attestate è un requisito per l'ottenimento dell'omologazione del campo. Il pagamento di 100.00€/DSC + IVA verrà richiesto da LND Impianti Srl con emissione di fattura successiva al prelievo ed all'analisi, intestata all'intestatario dell'attestato di sistema. In ogni caso l'intero sistema installato sul campo (così come tutti i suoi componenti) DEVE rispondere a quanto presentato in precedenza per "l'Attestazione del sistema" stesso. La LND si riserva la facoltà di effettuare ulteriori controlli relativi a questa rispondenza a campione od in caso di problematiche tecniche riscontrate sul campo. Il costo di questa eventuale verifica sarà addebitato all'intestatario dell'attestato di sistema.
- M.** Rispondenza ai requisiti prestazionali: nel caso in cui i risultati dei test prestazionali del campo da calcio e del campo per destinazione rispondessero a quanto stabilito dalle norme e/o metodi di riferimento del presente Regolamento, il campo da calcio e il campo per destinazione risulterà idoneo e quindi conforme alle previsioni regolamentari, ottenendo conseguentemente "l'Attestato di Omologazione". L'Attestato di Omologazione e tutto il procedimento ad esso presupposto attengono esclusivamente alle superfici del rettangolo di gioco e del campo per destinazione. Nel caso in cui i risultati prestazionali del campo da calcio e il campo per destinazione non fossero conformi alle norme di riferimento, il campo non potrà essere considerato idoneo al gioco se prima non verranno eseguiti i lavori necessari per l'ottenimento delle conformità prestazionali.
- N.** Tutti i costi per riportare in conformità e quindi rendere il campo rispondente alle prestazioni stabilite dalle norme e/o metodi di riferimento del Regolamento vigente è totalmente a carico dell'impresa Appaltatrice ed il lavoro dovrà essere eseguito entro 60 (sessanta) giorni di calendario dalla data di comunicazione scritta della LND. Una volta terminati i lavori la proprietà dovrà comunicare per iscritto l'avvenuto intervento a regola d'arte e richiedere un nuovo sopralluogo per l'ulteriore esecuzione dei test di "Omologazione", previo versamento della quota di € 4.000,00 (quattromila/00) + IVA di legge per tale intervento con le modalità di cui al punto "H" che precede.



- O. La durata dell'“Attestato di Omologazione” è di 4 (quattro) anni per i campi **STANDARD**, a far data dal giorno di riconsegna del campo dall'Impresa Appaltatrice alla Proprietà e/o alla Società sportiva per la fruizione del campo finito e quindi prima di aver ottenuto “l'Attestato di Omologazione”. In prossimità della scadenza del quarto anno il campo dovrà nuovamente essere sottoposto ai test per la verifica alla rispondenza ai requisiti prestazionali contenuti nel Regolamento vigente al momento della richiesta della Riomologazione fatte salve le misure del campo per destinazione che possono permanere nelle dimensioni previste nel precedente regolamento vigente al momento del rilascio della prima Omologazione. Il rinnovo dell'“Omologazione” sarà concesso per 4 (quattro) anni solo ed unicamente se i risultati di tutti i test eseguiti nelle prove saranno rispondenti ai Regolamenti vigenti. Il Richiedente dovrà inoltrare, almeno cinque mesi prima della scadenza dell' “Attestato di Omologazione” (tempo necessario per l'esecuzione dei test, di eventuali lavori di ripristino e dell'emissione del nuovo “Attestato di Omologazione”) l'apposito modulo (**Mod. n° 6a**) trasmettendo in allegato anche il modulo dei dati fiscali per la fatturazione dei servizi (**Mod. n° A**). Il pagamento di €. 4.000,00 (quattromila/00) + IVA di legge effettuato a favore di: LND Impianti S.r.l., che successivamente emetterà la fattura a fronte del servizio richiesto. L'effettuazione della conseguente omologazione avverrà comunque solo a pagamento avvenuto. Tutte le Società sportive affiliate alla LND, che usufruiscono in concessione di impianti sportivi in erba artificiale di Enti Pubblici, potranno avvalersi di uno sconto pari al 50% dell'importo previsto dal Regolamento per la Riomologazione del campo (**Mod. n° 6b**). Alla scadenza del dodicesimo anno, previa attuazione da parte del Richiedente della procedura amministrativa prevista per la terza “Riomologazione”, con ogni onere, anche di natura economica, ad essa connessa, si provvederà all'effettuazione dei test di controllo per la rispondenza ai risultati prestazionali previsti dalle norme regolamentari. Se gli esiti dei test risulteranno conformi alle norme regolamentari, il campo potrà essere “Omologato” per l'ulteriore tempo di utilizzo diagnosticato (da uno a quattro anni). Per le sole Società sportive affiliate alla LND, che usufruiscono in concessione di impianti sportivi in erba artificiale di Enti Pubblici, la terza “Riomologazione”, nel caso in cui lo stato del manto non consentisse il rilascio di un “Attestato di Omologazione” di 4 (quattro) anni, avrà un costo di € 1.000,00 (mille/00) + IVA di legge indipendentemente dal numero di anni concessi (da uno a tre).
- P. Nel caso in cui il gestore di un campo da calcio rappresentasse la necessità ed urgenza di utilizzare il medesimo per partite di campionato in un periodo di tempo nel quale non risultasse rilasciato l'Attestato di Omologazione, ad insindacabile giudizio di LND circa la valutazione dei motivi espressi dal richiedente, la LND medesima potrà concedere una “Autorizzazione temporanea” all'utilizzo del campo per attività di campionato regolato dalle norme FIGC/LND per il periodo che intercorre dalla data di emissione dell'autorizzazione temporanea fino alla fine della stagione in corso, con l'impegno di provvedere al rifacimento del campo alla scadenza dell'“Autorizzazione temporanea”. In tal caso il Richiedente dovrà inoltrare l'apposito modulo (Mod. n°7) trasmettendo in allegato anche il modulo dei dati fiscali per la fatturazione dei servizi (Mod. n° A). Il pagamento di €. 1.500,00 (millecinquecento/00) + IVA di legge effettuato a favore di: LND Impianti S.r.l., che successivamente emetterà la fattura a fronte del servizio richiesto. Qualora, per qualsivoglia motivo, venisse disatteso il suddetto impegno di rifacimento del campo da parte del Richiedente, il campo verrà declassato a campo non fruibile per l'attività della FIGC/LND.
- Q. Il rilascio dell' “Attestato di Omologazione” iniziale è subordinato alla presentazione alla LND, da parte della Proprietà del campo, dei documenti che attestano la fine dei lavori per quanto attiene al rettangolo di gioco ed al campo per destinazione e la riconsegna dell'area alla Proprietà (per chiarezza si precisano i documenti : 1) Stato di avanzamento lavori corrispondente al finale, 2) Verbale di ultimazione lavori e regolare esecuzione, con riconsegna dell'area interessata ai lavori, ecc.). Se la proprietà è una Società privata e/o un privato il documento che dovrà essere presentato è il Verbale di consegna lavori e regolare esecuzione secondo accordi contrattuali.



**PROSPETTO RIASSUNTIVO DEI COSTI**  
a cui deve essere aggiunta l'IVA di legge

	1) Progetto pervenuto prima della Gara d'Appalto	2) Progetto pervenuto dopo la Gara d'Appalto	3) Progetto pervenuto a sottofondo iniziato e/o a campo finito
Analisi	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00
<b>Maggiorazioni A</b>	-----	€ 1.200,00	€ 1.200,00
Collaudo Sottofondo	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
<b>Maggiorazioni B</b>	-----	-----	€ 5.200,00
Test Omologazione	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
<b>TOTALI</b>	<b>€ 13.600,00</b>	<b>€ 14.800,00</b>	<b>€ 20.000,00</b>



## PERCORSO PER L'OMOLOGAZIONE DEI CAMPI DA CALCIO IN ERBA ARTIFICIALE DALL'ATTESTAZIONE DEL SISTEMA MANTO, DEL COLLAUDO DEL SOTTOFONDO ALL'OMOLOGAZIONE DEL CAMPO FINITO

Gli elementi base per il percorso per l'omologazione dei campi da calcio con manto in erba artificiale dall'attestazione del sistema manto, del collaudo del sottofondo all'omologazione del campo finito sono:

<b>LABORATORIO</b>	
<b>Attestazione Singoli Prodotti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Fibra</b> - Obbligatoria in PE (nei colori verde bianco e giallo)</li> <li>• <b>Intaso Prestazionale</b> – delle seguenti categorie               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Gomma termoplastica vergine, in granuli</li> <li>2) Gomma EPDM vergine, in granuli</li> <li>3) Vegetale mix, particelle, filamenti e granuli di vegetale miscelato con un solo tipo di gomma</li> <li>4) Vegetale rivestito, in granuli di vegetale incapsulati con resina poliuretanica</li> <li>5) Gomma vulcanizzata nobilitata, in granuli colorati e incapsulati con resina poliuretanica</li> <li>6) Totalmente vegetale, particelle, filamenti e granuli di vegetale</li> <li>7) Organico di sintesi, in granuli elastomerici estrusi con una componente vegetale</li> </ol> </li> <li>• <b>Intaso di Stabilizzazione</b> - delle seguenti categorie               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sabbia silicea</li> <li>2) Vegetale</li> </ol> </li> <li>• <b>Sistema di Incollaggio</b> – L'insieme indivisibile di Primario, Spalmatura, Colla e Banda.</li> <li>• <b>Sottotappeto</b> – Materiale di performance e drenante, integrato al sistema manto.</li> <li>• <b>Membrana Impermeabile</b> - Spessore da 0,3 a 0,5 mm.</li> <li>• <b>Detergenti ad azione sanificante</b></li> <li>• <b>Vernici di tracciatura non permanenti</b></li> </ul> <p>Le attestazioni di prodotti e sistemi vanno richieste entro 3 mesi dall'esecuzione dei test con esito positivo in laboratorio. Le Attestazioni dei singoli prodotti hanno validità 3 (tre) anni.</p>
<b>Attestazione Sistema Manto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sistema in Erba Artificiale</b> Unione INDIVISIBILE dei prodotti presentati. Altezze consentite: da 45mm a 60mm per il calcio – ammesse 65mm e 70mm per calcio/rugby L'attestazione di sistema ha validità 3 (tre) anni</li> </ul>
<b>PRESENTAZIONE</b>	
<b>Istanza rilascio Parere Preventivo</b>	Presentazione del progetto prima della gara d'appalto, come da Procedura Amministrativa punto B
<b>Istanza rilascio Attestazione di Conformità</b>	Presentazione del progetto dopo la gara d'appalto, o a sottofondo iniziato o a manto già posato, come da Procedura Amministrativa punto C
<b>REALIZZAZIONE</b>	
<b>Collaudo Sottofondo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Drenaggio Verticale</b> - 4 Falde, Pendenza da 0,3 a 0,5%, Stratigrafia con inerti lavati e puliti esenti da polvere</li> <li>• <b>Drenaggio Orizzontale</b> – 2 Falde, Pendenza da 0,58 a 0,63%, terreno stabilizzato con agenti chimici, membrana impermeabile</li> </ul>
<b>Posa Manto</b>	Emissione documento attestante la conformità del sottofondo dando il benestare alla posa del manto.
<b>Autorizzazione temporanea</b>	Utilizzo del campo in attesa del rilascio del certificato di Omologazione
<b>Test di omologazione</b>	Acquisizione dei risultati dei test prestazionali del manto, controllo e verifica dimensionale del campo
<b>Certificato Omologazione</b>	Emissione del documento attestante la conformità della superficie di giuoco, validità 4 (quattro) anni
<b>Test di Riomologazione</b>	Acquisizione dei risultati dei test prestazionali del manto.
<b>Certificato.1° Riomologazione</b>	Emissione del documento attestante la conformità della superficie di giuoco, validità 4 (quattro) anni
<b>Test di Riomologazione</b>	Acquisizione dei risultati dei test prestazionali del manto.
<b>Certificato 2° Riomologazione</b>	Emissione del documento attestante la conformità della superficie di giuoco, validità 4 (quattro) anni
<b>Test di Riomologazione</b>	Acquisizione dei risultati dei test prestazionali del manto.
<b>Certificato 3° Riomologazione</b>	Emissione del documento attestante la conformità della superficie di giuoco, validità da 1 (uno) a 4 (quattro) anni in funzione dello stato del manto





LND rilascerà ogni relativa Attestazione a condizione che il Laboratorio incaricato abbia verificato e certificato la sussistenza ed il concorso dei requisiti contemplati dalle tabelle medesime.

La validità delle attestazioni di laboratorio è da considerarsi come sopra indicato, salvo che intervengano modifiche al Regolamento tali da comportare la non rispondenza del sistema attestato o dei prodotti attestati alle nuove norme regolamentari o ai parametri in esso espressi. In tal caso, il titolare dell'attestato, dovrà adeguare il sistema e/o i singoli prodotti ai nuovi contenuti normativi.

Indipendentemente dalle modifiche regolamentari, il titolare dell'attestato (dei singoli prodotti o dei sistemi), dieci mesi prima della scadenza dei tre anni di validità dell'Attestato, dovrà inoltrare richiesta al Laboratorio accreditato per il rinnovo dell'attestazione. Per rinnovo si intende la ri-esecuzione dell'intero protocollo test su prodotti e sistemi, senza modifiche rispetto all'attestazione precedente. Ogni modifica è sempre considerata una nuova attestazione.

L'intero protocollo test deve risultare positivo sullo stesso lotto di campione inviato al Laboratorio accreditato. Invi successivi di campioni prevedono la ri-esecuzione dell'intero protocollo test.

**N.B.** il Laboratorio incaricato degli esami procederà alla distruzione dei singoli prodotti sottoposti agli esami medesimi, una volta che la LND avrà emesso la relativa Attestazione comprovante la rispondenza dei materiali esaminati alla tipologia di quelli previsti dal Regolamento, purché questa avvenga entro un mese dall'emissione del rapporto prove del laboratorio accreditato.



## ATTESTAZIONE DELLA FIBRA ELENCO DEI TEST, REQUISITI E RIFERIMENTI NORMATIVI

L'attestazione della fibra può essere richiesta sia dai produttori della fibra che dagli intestatari dell'Attestato di Sistema, a condizione che la fibra, di cui si richiede l'Attestazione, sia utilizzata nel predetto Sistema.

Dopo aver superato i test previsti (esecuzione in 4/5 mesi) ed aver soddisfatto i requisiti, la fibra sarà Attestata dalla LND.

Si richiede l'esecuzione dei test sui seguenti colori: verde (superficie di gioco) in tutte le tonalità RAL, bianco ed ogni altro colore utilizzato sul campo da giuoco out compresi.

La fibra dovrà soddisfare i requisiti di caratterizzazione stabiliti nel presente Regolamento di cui alla seguente tabella.

Norme	Proprietà	Requisiti
UNI EN 14836:2006	Resistenza agli ultravioletti 313 nm	4896 KJ $\pm$ 125 KJ di energia totale con una irradianza di 0.80 W/m <sup>2</sup> con lampade UVB 313 nm (4 h 0.80 W/m <sup>2</sup> 55° C e 2 h a 45° C a lampade spente per un complessivo di 2550 ore)
UNI EN 13864:2004	Trazione del filo prima del test	-
UNI EN 13864:2004	Trazione del filo dopo il test	$\geq$ 60% della fibra nuova
MI - LND 002	Spessore della fibra prima degli UVB	Minimo 100 $\mu$ nella parte massima, conforme al dichiarato del produttore $\pm$ 10%
MI - LND 002	Spessore della fibra dopo gli UVB	Minimo 100 $\mu$ nella parte massima, conforme al dichiarato del produttore $\pm$ 10%
MI - LND 003	Peso della fibra in dtex prima degli UVB	Conforme al dichiarato $\pm$ 10%
MI - LND 003	Peso della fibra in dtex dopo gli UVB	Conforme al dichiarato $\pm$ 10%
MI - LND 004	Colore della fibra prima degli UVB	Conforme al RAL dichiarato
UNI EN 20105-A02:1996 Acquisito con MI - LND 010	Variazione del colore della fibra dopo gli UVB	Scala dei grigi $\geq$ 3
MI - LND 046	DSC prima degli UVB	PE
DIN 18035-7:2014-10	Test chimico-tossicologici DIN 18035-7	DIN 18035-7:2014-10 tabella 21. Cloroparaffine opzionali)
Regolamento CE 1907/2006	Ftalati	All. XIV e All. XVII restrizioni voce 51 e voce 52 e presenza max 0,1% in peso del materiale plastificato per tutti gli ftalati
Regolamento CE 1907/2006	Rilevazione IPA	All. XIV e All. XVII restrizioni voce 50

È fatto obbligo di consegnare la scheda tecnica di ogni singola fibra in cui devono essere dichiarati RAL del colore, Dtex e spessore riferiti al singolo filo. Il nome commerciale scelto per ogni fibra dovrà essere lo stesso indicato nella scheda tecnica; laddove il produttore di manto utilizzi un nome commerciale identificativo del manto quest'ultimo dovrà essere aggiunto al nome commerciale del produttore della fibra da scheda tecnica, le varianti colore dovranno essere differenziate con l'indicazione del codice RAL. Per spessore dichiarato si intende quello dichiarato dal produttore del filato. I produttori di manto non potranno dichiarare diversamente.

### PROCEDURA PER L'ATTESTAZIONE

È disponibile sul sito [www.lnd.it](http://www.lnd.it) la "Procedura Unica per l'Attestazione dei Prodotti e Sistemi" a cui si rimanda per i documenti e la prassi da seguire per richiedere l'Attestazione.



## ATTESTAZIONE DELL'INTASO PRESTAZIONALE ELENCO DEI TEST, REQUISITI E RIFERIMENTI NORMATIVI

L'attestazione dell'intaso prestazionale (granulo elastomerico termoplastico vergine, granulo elastomerico EPDM vergine, gomma vulcanizzata nobilitata, vegetali mix (miscelati ad elastomeri), vegetali rivestiti, totalmente vegetali e prodotti organici di sintesi) può essere richiesta sia dai produttori di Intaso Prestazionale che dagli intestatari dell'Attestato di Sistema, a condizione che l'intaso prestazionale, di cui si richiede l'Attestazione, sia utilizzata nel predetto Sistema.

Gli intasi prestazionali elastomerici, così come la componente elastomerica degli intasi prestazionali vegetali mix, devono essere di un solo tipo. Non sono ammesse miscele di elastomeri di natura diversa.

Tramite analisi di laboratorio, viene accertato che il prodotto sia idoneo e risponda ai requisiti minimi richiesti. Dopo aver superato i test previsti ed aver soddisfatto i requisiti, l'intaso prestazionale viene attestato dalla LND. Il tempo occorrente per le verifiche non sarà inferiore a cinque mesi.

In aggiunta a quanto previsto dal protocollo test relativo a ciascun intaso prestazionale, è evidente che ogni prodotto presentato per l'attestazione debba ottenere, all'interno del pacchetto sistema, almeno i requisiti di performance minimi richiesti dai regolamenti della LND.

L'intaso prestazionale deve avere le caratteristiche stabilite nel presente Regolamento di cui alla seguente tabella.

### ELENCO DEI TEST, REQUISITI E RIFERIMENTI NORMATIVI PER INTASO PRESTAZIONALE IN GOMMA VULCANIZZATA NOBILITATA

Macinata in granuli che devono essere lavati, esenti da polveri, da parti metalliche e tela, verniciati e incapsulati con un film di speciale resina poliuretanicamente esente da inquinanti che mantenga le caratteristiche di elasticità e resistenza tipiche della materia prima secondaria.

Norme	Proprietà	Condizione	Requisiti
-	Colore del prodotto (fotografia)	Nuovo	Conforme al dichiarato
<b>MI LND 042</b>	Granulometria	Nuovo	$d \geq 0,5 \text{ mm}$ $D \leq 3,15 \text{ mm}$
<b>UNI EN 1097-3:1999</b>	Densità apparente	Nuovo	Dichiarato $\pm 15\%$
<b>UNI EN 12616:2013</b>	Permeabilità del prodotto	Nuovo	$\geq 500 \text{ mm/h}$
<b>UNI EN 14955:2006</b>	Forma geometrica dei granuli	Nuovo	Conforme alla tabella della norma e coerente al dichiarato
<b>MI - LND 047</b>	TGA	Nuovo	-
<b>MI - LND 046</b>	DSC	Nuovo	-
<b>TEST DI RESISTENZA ALL'INVECCHIAMENTO ACCELERATO</b>			
<b>UNI EN 14836:2006</b>	Resistenza agli ultravioletti 313 nm	4896 KJ $\pm$ 125 KJ di energia totale con una irradianza di 0.80 W/m <sup>2</sup> con lampade UVB 313 nm (4 h 0.80 W/m <sup>2</sup> 55° C e 2 h a 45° C a lampade spente per un complessivo di 2550 ore)	Nessuna variazione fisicamente significativa di struttura
<b>UNI EN 13744:2005 + UNI EN 13817:2005</b>	Resistenza all'acqua calda + Resistenza all'aria calda	336 h - 70° C	Nessuna variazione fisicamente significativa di struttura e colore
<b>TEST DI VERIFICA DOPO L'INVECCHIAMENTO ACCELERATO</b>			
<b>UNI EN 20105-A02:1996 Acquisito con MI - LND 010</b>	Colore del prodotto	Dopo UVB 313 nm	Scala dei grigi $\geq 3$
<b>UNI EN 20105-A02:1996 Acquisito con MI - LND 010</b>	Colore del prodotto	Dopo Invecchiamenti acqua + aria calda	Scala dei grigi $\geq 3$



<b>TEST DI RESISTENZA ALL'ABRASIONE MECCANICA 20200 CICLI LISPORT</b>			
<b>UNI EN 15306:2014</b>	Resistenza all'abrasione 20200 cicli Lisport con fermate ad ogni 2500 cicli		
<b>TEST DI VERIFICA DOPO L'ABRASIONE MECCANICA 20200 CICLI LISPORT</b>			
<b>MI – LND 042</b>	Granulometria	Dopo Lisport 20200 cicli	Come il granulo nuovo
-	Verifica dei granuli dopo il ciclo di abrasione (fotografia)	Dopo Lisport 20200 cicli	Nessuna variazione fisicamente significativa di struttura e colore (verifica mantenimento integrità verniciatura e copertura in poliuretano con acquisizione immagini macro ogni 2500 cicli)
<b>DIN 18035-7:2014-10</b>	Test chimico-tossicologici DIN 18035-7	Dopo Lisport 20200 cicli	DIN 18035-7:2014-10 tabella 21. Cloroparaffine opzionali)
<b>DIN 18035-7:2014-10</b>	EOX	Dopo Lisport 20200 cicli	DIN 18035-7:2014-10 tabella 21.
<b>Regolamento CE 1907/2006</b>	Ftalati	Dopo Lisport 20200 cicli	All. XIV e All. XVII restrizioni voce 51 e voce 52 e presenza max 0,1% in peso del materiale plastificato per tutti gli ftalati
<b>Regolamento CE 1907/2006</b>	Rilevazione IPA	Dopo Lisport 20200 cicli	All. XIV e All. XVII restrizioni voce 50
<b>TEST TOSSICOLOGICI SUL GRANULO NERO DI ORIGINE</b>			
<b>MI - LND 047</b>	TGA	Nuovo	-
<b>MI – LND 046</b>	DSC	Nuovo	-
<b>DIN 18035-7:2014-10</b>	Test chimico-tossicologici DIN 18035-7	Sul granulo nuovo	DIN 18035-7:2014-10 tabella 21. Cloroparaffine opzionali)
<b>DIN 18035-7:2014-10</b>	EOX	Sul granulo nuovo	DIN 18035-7:2014-10 tabella 21.
<b>Regolamento CE 1907/2006</b>	Ftalati	Sul granulo nuovo	All. XIV e All. XVII restrizioni voce 51 e voce 52 e presenza max 0,1% in peso del materiale plastificato per tutti gli ftalati
<b>Regolamento CE 1907/2006</b>	Rilevazione IPA	Sul granulo nuovo	All. XIV e All. XVII restrizioni voce 50



## ELENCO DEI TEST, REQUISITI E RIFERIMENTI NORMATIVI PER INTASO PRESTAZIONALE IN ELASTOMERO VERGINE ED EPDM VERGINE

Compounds di gomma termoplastica vergine, privi di componenti riciclati da post consumo e/o sfridi derivanti da lavorazioni inerenti altri settori di utilizzo.

Compounds di gomma EPDM vergine (la materia prima non può essere inferiore al 22%) privi di componenti riciclati da post consumo e/o sfridi derivanti da lavorazioni inerenti altri settori di utilizzo.

Entrambi i granuli devono essere esenti da polveri.

Norme	Proprietà	Condizione	Requisiti
-	Colore del prodotto (fotografia)	Nuovo	Conforme al dichiarato
<b>MI LND 042</b>	Granulometria	Nuovo	$d \geq 0,5 \text{ mm}$ $D \leq 3,15 \text{ mm}$
<b>UNI EN 1097-3:1999</b>	Densità apparente	Nuovo	Dichiarato $\pm 15\%$
<b>UNI EN 12616:2013</b>	Permeabilità del prodotto	Nuovo	$\geq 500 \text{ mm/h}$
<b>UNI EN 14955:2006</b>	Forma geometrica dei granuli	Nuovo	Conforme alla tabella della norma e coerente al dichiarato
<b>MI - LND 047</b>	TGA	Nuovo	-
<b>MI - LND 046</b>	DSC	Nuovo	-
<b>TEST DI RESISTENZA ALL'INVECCHIAMENTO ACCELERATO</b>			
<b>UNI EN 14836:2006</b>	Resistenza agli ultravioletti 313 nm	4896 KJ $\pm$ 125 KJ di energia totale con una irradianza di 0.80 W/m <sup>2</sup> con lampade UVB 313 nm (4 h 0.80 W/m <sup>2</sup> 55° C e 2 h a 45° C a lampade spente per un complessivo di 2550 ore)	Nessuna variazione fisicamente significativa di struttura
<b>UNI EN 13744:2005 + UNI EN 13817:2005</b>	Resistenza all'acqua calda + Resistenza all'aria calda	336 h - 70° C	Nessuna variazione fisicamente significativa di struttura e colore
<b>TEST DI VERIFICA DOPO L'INVECCHIAMENTO ACCELERATO</b>			
<b>UNI EN 20105-A02:1996 Acquisito con MI - LND 010</b>	Colore del prodotto	Dopo UVB 313 nm	Scala dei grigi $\geq 3$
<b>UNI EN 20105-A02:1996 Acquisito con MI - LND 010</b>	Colore del prodotto	Dopo Invecchiamenti acqua + aria calda	Scala dei grigi $\geq 3$
<b>TEST DI RESISTENZA ALL'ABRASIONE MECCANICA 20200 CICLI LISPORT</b>			
<b>UNI EN 15306:2014</b>	Resistenza all'abrasione 20200 cicli Lisport con fermate ad ogni 2500 cicli		
<b>TEST DI VERIFICA DOPO L'ABRASIONE MECCANICA 20200 CICLI LISPORT</b>			
<b>MI LND 042</b>	Granulometria	Dopo Lisport 20200 cicli	Ammesso 1 solo setaccio di scostamento rispetto al campione nuovo
-	Verifica dei granuli dopo il ciclo di abrasione (fotografia)	Dopo Lisport 20200 cicli	Nessuna variazione fisicamente significativa di struttura e colore
<b>TEST TOSSICOLOGICI</b>			
<b>DIN 18035-7:2014-10</b>	Test chimico-tossicologici DIN 18035-7	Nuovo	DIN 18035-7:2014-10 tabella 21. Cloroparaffine opzionali)
<b>DIN 18035-7:2014-10</b>	EOX	Nuovo	DIN 18035-7:2014-10 tabella 21.
<b>Regolamento CE 1907/2006</b>	Ftalati	Nuovo	All. XIV e All. XVII restrizioni voce 51 e voce 52 e presenza max 0,1% in peso del materiale plastificato per tutti gli ftalati
<b>Regolamento CE 1907/2006</b>	Rilevazione IPA	Nuovo	All. XIV e All. XVII restrizioni voce 50



## ELENCO DEI TEST, REQUISITI E RIFERIMENTI NORMATIVI PER INTASO PRESTAZIONALE NATURALE VEGETALE MIX

Insieme di particelle, filamenti e granuli di prodotto naturale vegetale anche vario, miscelato con un solo tipo di gomma (tra gomma vulcanizzata nobilitata, gomma termoplastica vergine o gomma EPDM vergine). La percentuale di componente elastomerica consentita nel mix è  $\leq 30\%$  del peso in prodotto essiccato e sarà indicata su ciascun attestato rilasciato dalla LND. Nel caso in cui nel mix venga utilizzata una componente elastomerica non attestata, essa dovrà superare anche tutti i test previsti nella relativa categoria elastomerica.

Norme	Proprietà	Condizione	Requisiti
-	Colore del prodotto (fotografia)	Nuovo	Conforme al dichiarato
<b>MI LND 042</b>	Granulometria	Prodotto essiccato	$d \geq 0,5\text{mm}$ $D \leq 4,0\text{ mm}$ Calcolato con MI LND 042
<b>MI LND 042</b>	Granulometria	Nuovo (solo componente elastomerica)	$d \geq 0,5\text{ mm}$ $D \leq 3,15\text{ mm}$ Calcolato con MI LND 042
<b>UNI EN 1097-3:1999</b>	Densità apparente	Nuovo	Dichiarato $\pm 15\%$
<b>UNI EN 12616:2013</b>	Permeabilità del prodotto	Nuovo	$\geq 500\text{ mm/h}$
<b>UNI EN 14955:2006</b>	Forma geometrica dei granuli	Nuovo	Conforme alla tabella della norma e coerente al dichiarato
<b>MI - LND 017</b>	Verifica percentuale H2O	Per differenza di peso dopo l'essiccazione	Conforme al dichiarato
<b>TEST DI RESISTENZA ALL'INVECCHIAMENTO ACCELERATO</b>			
<b>UNI EN 14836:2006</b>	Resistenza agli ultravioletti 313 nm	4896 KJ $\pm$ 125 KJ di energia totale con una irradianza di 0.80 W/m <sup>2</sup> con lampade UVB 313 nm (4 h 0.80 W/m <sup>2</sup> 55° C e 2 h a 45° C a lampade spente per un complessivo di 2550 ore)	Nessuna variazione fisicamente significativa di struttura
<b>TEST DI VERIFICA DOPO L'INVECCHIAMENTO ACCELERATO</b>			
<b>UNI EN 20105-A02:1996</b> Acquisito con MI - LND 010	Colore del prodotto	Dopo UVB 313 nm	Scala dei grigi $\geq 3$
<b>TEST DI RESISTENZA ALL'ABRASIONE MECCANICA 20200 CICLI LISPORT</b>			
<b>UNI EN 15306:2014</b>	Resistenza all'abrasione 20200 cicli Lisport con fermate ad ogni 2500 cicli	Sulla sola componente elastomerica	Verifica della condizione del prodotto
<b>TEST DI VERIFICA DOPO L'ABRASIONE MECCANICA 20200 CICLI LISPORT</b>			
<b>MI LND 042</b>	Granulometria	Dopo Lisport 20200 cicli	Come il granulo nuovo per la gomma vulcanizzata nobilitata, Ammesso 1 solo setaccio di scostamento rispetto al campione nuovo per gli altri intasi
-	Verifica dei granuli dopo il ciclo di abrasione (fotografia)	Dopo Lisport 20200 cicli	Nessuna variazione fisicamente significativa di struttura e colore
<b>TEST TOSSICOLOGICI</b>			
<b>MI - LND 047</b>	TGA	Prodotto nuovo (componente elastomerica del mix)	Scostamento ammesso delle percentuali $\pm 10\%$ dell'intaso elastomerico già attestato
<b>MI - LND 047</b>	TGA	Prodotto nuovo (sul granulo elastomerico inviato separatamente)	Scostamento ammesso delle percentuali $\pm 10\%$ dell'intaso elastomerico già attestato
<b>MI - LND 046</b>	DSC	Prodotto nuovo (componente elastomerica del mix)	Conforme all'attestato
<b>MI - LND 046</b>	DSC	Prodotto nuovo (sul granulo elastomerico inviato separatamente)	Conforme all'attestato
<b>DIN 18035-7:2014-10</b>	Test chimico-tossicologici DIN 18035-7	Nuovo	DIN 18035-7:2014-10 tabella 21. Cloroparaffine opzionali)
<b>DIN 18035-7:2014-10</b>	EOX	Nuovo	DIN 18035-7:2014-10 tabella 21.
<b>Regolamento CE</b>	Ftalati	Nuovo	All. XIV e All. XVII restrizioni voce 51



1907/2006			e voce 52 e presenza max 0,1% in peso del materiale plastificato per tutti gli ftalati
Regolamento CE 1907/2006	Rilevazione IPA	Nuovo	All. XIV e All. XVII restrizioni voce 50

### ELENCO DEI TEST, REQUISITI E RIFERIMENTI NORMATIVI PER INTASO PRESTAZIONALE NATURALE TOTALMENTE VEGETALE

Insieme di particelle, filamenti e granuli di prodotto naturale vegetale anche vario. Senza granuli di gomma aggiunti.

Norme	Proprietà	Condizione	Requisiti
-	Colore del prodotto (fotografia)	Nuovo	Conforme al dichiarato
MI LND 042	Granulometria	Prodotto essiccato	d ≥ 0,5mm D ≤ 4.0 mm Calcolato con MI LND 043
UNI EN 1097-3:1999	Densità apparente	Nuovo	Dichiarato ± 15%
UNI EN 12616:2013	Permeabilità del prodotto	Nuovo	≥ 500 mm/h
UNI EN 14955:2006	Forma geometrica dei granuli	Nuovo	Conforme alla tabella della norma e coerente al dichiarato
MI - LND 017	Verifica percentuale H2O	Per differenza dopo l'essiccazione	Conforme al dichiarato
<b>TEST DI RESISTENZA ALL'INVECCHIAMENTO ACCELERATO</b>			
UNI EN 14836:2006	Resistenza agli ultravioletti 313 nm	4896 KJ ± 125 KJ di energia totale con una irradianza di 0.80 W/m <sup>2</sup> con lampade UVB 313 nm (4 h 0.80 W/m <sup>2</sup> 55° C e 2 h a 45° C a lampade spente per un complessivo di 2550 ore)	Nessuna variazione fisicamente significativa di struttura
<b>TEST DI VERIFICA DOPO L'INVECCHIAMENTO ACCELERATO</b>			
UNI EN 20105-A02:1996 Acquisito con MI – LND 010	Colore del prodotto	dopo UVB 313 nm	Scala dei grigi ≥ 3
<b>TEST TOSSICOLOGICI</b>			
DIN 18035-7:2014-10	Test chimico-tossicologici DIN 18035-7	Nuovo	DIN 18035-7:2014-10 tabella 21. Cloroparaffine opzionali)
DIN 18035-7:2014-10	EOX	Nuovo	DIN 18035-7:2014-10 tabella 21.
Regolamento CE 1907/2006	Ftalati	Nuovo	All. XIV e All. XVII restrizioni voce 51 e voce 52 e presenza max 0,1% in peso del materiale plastificato per tutti gli ftalati
Regolamento CE 1907/2006	Rilevazione IPA	Nuovo	All. XIV e All. XVII restrizioni voce 50



## ELENCO DEI TEST, REQUISITI E RIFERIMENTI NORMATIVI PER INTASO PRESTAZIONALE NATURALE VEGETALE RIVESTITO E NON RIVESTITO IN GRANULI

Granuli di prodotti naturali di sola origine vegetale incapsulati con un film di speciale resina poliuretanica esente da inquinanti che mantenga le caratteristiche di elasticità e resistenza tipiche della materia prima

Norme	Proprietà	Condizione	Requisiti
-	Colore del prodotto (fotografia)	Nuovo	Conforme al dichiarato
<b>MI LND 042</b>	Granulometria	Nuovo	d ≥ 0,5 mm D ≤ 3,15 mm Calcolato con MI LND 042.
<b>UNI EN 14955:2006</b>	Forma geometrica dei granuli	Nuovo	Conforme alla tabella della norma e coerente al dichiarato
<b>UNI EN 12616:2013</b>	Permeabilità del prodotto	Nuovo	≥ 500 mm/h
<b>UNI EN 1097-3:1999</b>	Densità apparente	Nuovo	Dichiarato ± 15%
<b>TEST DI RESISTENZA ALL'INVECCHIAMENTO ACCELERATO</b>			
<b>UNI EN 14836:2006</b>	Resistenza agli ultravioletti 313 nm	4896 KJ ± 125 KJ di energia totale con una irradianza di 0.80 W/m <sup>2</sup> con lampade UVB 313 nm (4 h 0.80 W/m <sup>2</sup> 55° C e 2 h a 45° C a lampade spente per un complessivo di 2550 ore)	Nessuna variazione fisicamente significativa di struttura
<b>TEST DI VERIFICA DOPO L'INVECCHIAMENTO ACCELERATO</b>			
<b>UNI EN 20105-A02:1996 Acquisito con MI – LND 010</b>	Colore del prodotto	dopo UVB 313 nm	Scala dei grigi ≥ 3
<b>TEST TOSSICOLOGICI SUL PRODOTTO RIVESTITO</b>			
<b>DIN 18035-7:2014-10</b>	Test chimico-tossicologici DIN 18035-7	Nuovo	DIN 18035-7:2014-10 tabella 21. Cloroparaffine opzionali)
<b>DIN 18035-7:2014-10</b>	EOX	Nuovo	DIN 18035-7:2014-10 tabella 21.
<b>Regolamento CE 1907/2006</b>	Ftalati	Nuovo	All. XIV e All. XVII restrizioni voce 51 e voce 52 e presenza max 0,1% in peso del materiale plastificato per tutti gli ftalati
<b>Regolamento CE 1907/2006</b>	Rilevazione IPA	Nuovo	All. XIV e All. XVII restrizioni voce 50
<b>TEST DI RESISTENZA ALL'ABRASIONE MECCANICA 20200 CICLI LISPORT</b>			
<b>UNI EN 15306:2014</b>	Resistenza all'abrasione 20200 cicli Lisport con fermate ad ogni 2500 cicli		Verifica della condizione del prodotto
<b>TEST DI VERIFICA DOPO L'ABRASIONE MECCANICA 20200 CICLI LISPORT</b>			
<b>MI LND 042</b>	Granulometria	Dopo Lisport 20200 cicli	MI – LND 042
-	Verifica dei granuli dopo il ciclo di abrasione (fotografia)	Dopo Lisport 20200 cicli	Nessuna variazione fisicamente significativa di struttura e colore
<b>TEST TOSSICOLOGICI SUL PRODOTTO PRIMA DEL RIVESTIMENTO</b>			
<b>DIN 18035-7:2014-10</b>	Test chimico-tossicologici DIN 18035-7	Nuovo	DIN 18035-7:2014-10 tabella 21. Cloroparaffine opzionali)
<b>DIN 18035-7:2014-10</b>	EOX	Nuovo	DIN 18035-7:2014-10 tabella 21.
<b>Regolamento CE 1907/2006</b>	Ftalati	Nuovo	All. XIV e All. XVII restrizioni voce 51 e voce 52 e presenza max 0,1% in peso del materiale plastificato per tutti gli ftalati
<b>Regolamento CE 1907/2006</b>	Rilevazione IPA	Nuovo	All. XIV e All. XVII restrizioni voce 50





## ELENCO DEI TEST, REQUISITI E RIFERIMENTI NORMATIVI PER INTASO PRESTAZIONALE IN ORGANICO DI SINTESI

Prodotto in cui la componente vegetale è estrusa insieme alla componente elastomerica. La percentuale della componente vegetale del granulo deve essere  $\geq$  al 20%.

Norme	Proprietà	Condizione	Requisiti
-	Colore del prodotto (fotografia)	Nuovo	Conforme al dichiarato
MI LND 042	Granulometria	Nuovo	$d \geq 0,5$ mm $D \leq 3,15$ mm Calcolato con MI LND 042
UNI EN 1097-3:1999	Densità apparente	Nuovo	Dichiarato $\pm 15\%$
UNI EN 14955:2006	Forma geometrica dei granuli	Nuovo	Conforme alla tabella della norma e coerente al dichiarato
UNI EN 12616:2013	Permeabilità del prodotto	Nuovo	$\geq 500$ mm/h
MI - LND 046	DSC	Nuovo	-
MI - LND 047	TGA	Nuovo	-
<b>TEST DI RESISTENZA ALL'INVECCHIAMENTO ACCELERATO</b>			
UNI EN 14836:2006	Resistenza agli ultravioletti 313 nm	4896 KJ $\pm$ 125 KJ di energia totale con una irradianza di 0.80 W/m <sup>2</sup> con lampade UVB 313 nm (4 h 0.80 W/m <sup>2</sup> 55° C e 2 h a 45° C a lampade spente per un complessivo di 2550 ore)	Nessuna variazione fisicamente significativa di struttura
UNI EN 13744:2005 + UNI EN 13817:2005	Resistenza all'acqua calda + Resistenza all'aria calda	336 h - 70° C	Nessuna variazione fisicamente significativa di struttura e colore
<b>TEST DI VERIFICA DOPO L'INVECCHIAMENTO ACCELERATO</b>			
UNI EN 20105-A02:1996 Acquisito con MI - LND 010	Colore del prodotto	Dopo UVB 313 nm	Scala dei grigi $\geq 3$
UNI EN 20105-A02:1996 Acquisito con MI - LND 010	Colore del prodotto	Dopo Invecchiamenti acqua + aria calda	Scala dei grigi $\geq 3$
<b>TEST DI RESISTENZA ALL'ABRASIONE MECCANICA 20200 CICLI LISPORT</b>			
UNI EN 15306:2014	Resistenza all'abrasione 20200 cicli Lisport con fermate ad ogni 2500 cicli		Verifica dei parametri di rilascio chimico
<b>TEST DI VERIFICA DOPO L'ABRASIONE MECCANICA 20200 CICLI LISPORT</b>			
MI LND 042	Granulometria	Dopo Lisport 20200 cicli	Ammesso 1 solo setaccio di scostamento rispetto al granulo nuovo
-	Verifica dei granuli dopo il ciclo di abrasione (fotografia)	Dopo Lisport 20200 cicli	Nessuna variazione fisicamente significativa di struttura e colore
<b>TEST TOSSICOLOGICI</b>			
DIN 18035-7:2014-10	Test chimico-tossicologici DIN 18035-7	Nuovo	DIN 18035-7:2014-10 tabella 21. Cloroparaffine opzionali)
DIN 18035-7:2014-10	EOX	Nuovo	DIN 18035-7:2014-10 tabella 21.
Regolamento CE 1907/2006	Ftalati	Nuovo	All. XIV e All. XVII restrizioni voce 51 e voce 52 e presenza max 0,1% in peso del materiale plastificato per tutti gli ftalati
Regolamento CE 1907/2006	Rilevazione IPA	Nuovo	All. XIV e All. XVII restrizioni voce 50

È fatto obbligo di consegnare la scheda tecnica dell'intaso prestazionale in cui devono essere dichiarati densità apparente e distribuzione granulometrica per gli intasi di ogni singola categoria (riferita alla tabella di pagina 14). Percentuale di H<sub>2</sub>O per gli intasi delle sole categorie 3 e 6 (riferite alla tabella di pagina 14).



Percentuali di ripartizione tra componente vegetale e componente elastomerica per gli intasi delle categorie 3 e 7 (riferite alla tabella di pagina 14).

Il nome commerciale scelto per l'intaso prestazionale dovrà essere lo stesso indicato nella scheda tecnica.

### **PROCEDURA PER L'ATTESTAZIONE**

È disponibile sul sito [www.lnd.it](http://www.lnd.it) la "Procedura Unica per l'Attestazione dei Prodotti e Sistemi" a cui si rimanda per i documenti e la prassi da seguire per richiedere l'Attestazione.



## ATTESTAZIONE DELL'INTASO DI STABILIZZAZIONE

### ELENCO DEI TEST, REQUISITI E RIFERIMENTI NORMATIVI DELL'INTASO DI STABILIZZAZIONE SILICEO

L'attestazione dell'intaso di stabilizzazione può essere richiesta sia dai produttori di Intaso di Stabilizzazione che dagli intestatari dell'Attestato di Sistema, a condizione che l'intaso di stabilizzazione, di cui si richiede l'Attestazione, sia utilizzata nel predetto Sistema.

Gli intasi di stabilizzazione in sabbia devono essere di un solo tipo. Non sono ammesse miscele di sabbie di natura diversa.

La sabbia deve essere silicea, lavata, depolverata ed essiccata.

Tramite analisi di laboratorio, viene accertato che il prodotto sia idoneo e risponda ai requisiti minimi richiesti. Dopo aver superato i test previsti ed aver soddisfatto i requisiti, l'intaso di stabilizzazione viene attestato dalla LND.

**L'intaso di stabilizzazione (sabbia silicea) è il solo componente del Sistema che può essere intercambiabile con altri intasi di stabilizzazione, purché Attestati, senza dover eseguire ulteriori Attestazioni di Sistema.**

L'intaso di stabilizzazione deve avere le caratteristiche stabilite nel presente Regolamento di cui alla seguente tabella

Norme	Proprietà	Requisiti
SPETTROMETRIA	Contenuto minimo di silice nel prodotto	Tenore di silice $\geq 90\%$
MI LND 041	Granulometria	$d \geq 0,4 \text{ mm}$ $D \leq 1,25 \text{ mm}$ Calcolato con MI LND 041
NF P18-576:2013	Coefficiente di friabilità della sabbia	$\leq 20\%$
MI - LND 005	Polverosità del prodotto	max. 0,5% inferiore a 0,08 mm
UNI EN 15306:2014	Resistenza all'abrasione 20200 cicli Lisport con fermate ad ogni 2500 cicli	Almeno il 50% delle fibre del manto monofilo non deve essere danneggiato
UNI EN 1097-3:1999	Densità apparente	Dichiarato $\pm 15\%$
UNI EN 14955:2006	Forma geometrica dei granuli	Conforme alla tabella della norma nelle classi B e C. La classe A è vietata nelle tre forme
-	Colore dei granuli (fotografia)	-
UNI EN 12616:2013	Permeabilità del prodotto	$\geq 500 \text{ mm/h}$

### ELENCO DEI TEST, REQUISITI E RIFERIMENTI NORMATIVI DELL'INTASO DI STABILIZZAZIONE VEGETALE

L'attestazione dell'intaso di stabilizzazione vegetale può essere richiesta sia dai produttori di Intaso di Stabilizzazione che dagli intestatari dell'Attestato di Sistema, a condizione che l'intaso di stabilizzazione, di cui si richiede l'Attestazione, sia utilizzata nel predetto Sistema.

Gli intasi di stabilizzazione vegetali devono essere di natura totalmente vegetale e non possono essere intercambiati.

L'intaso di stabilizzazione deve avere le caratteristiche stabilite nel presente Regolamento di cui alla seguente tabella

Norme	Proprietà	Requisiti
MI LND 042	Granulometria	$d \geq 2.0 \text{ mm}$ $D \leq 4,00 \text{ mm}$
UNI EN 1097-3:1999	Densità apparente	Dichiarato $\pm 15\%$
UNI EN 14955:2006	Forma geometrica dei granuli	Conforme alla tabella della norma nelle classi B e C. La classe A è vietata nelle tre forme
-	Colore dei granuli (fotografia)	-
UNI EN 12616:2013	Permeabilità del prodotto	$\geq 500 \text{ mm/h}$
MI - LND 017	Verifica percentuale H2O	Per differenza dopo l'essiccazione
DIN 18035-7:2014-10	Test chimico-tossicologici DIN 18035-7	DIN 18035-7:2014-10 tabella 21. Cloroparaffine opzionali)
DIN 18035-7:2014-10	EOX	DIN 18035-7:2014-10 tabella 21.
Regolamento CE 1907/2006	Ftalati	All. XIV e All. XVII restrizioni voce 51 e voce 52 e presenza max 0,1% in peso del materiale plastificato per tutti gli ftalati
Regolamento CE 1907/2006	Rilevazione IPA	All. XIV e All. XVII restrizioni voce 50



È fatto obbligo di consegnare la scheda tecnica dell'intaso di stabilizzazione in cui devono essere dichiarati densità apparente e distribuzione granulometrica. Il nome commerciale scelto per l'intaso di stabilizzazione dovrà essere lo stesso indicato nella scheda tecnica. Nella scheda tecnica dell'intaso di stabilizzazione vegetale dovrà essere dichiarata anche la percentuale di H<sub>2</sub>O.

### **PROCEDURA PER L'ATTESTAZIONE**

È disponibile sul sito [www.lnd.it](http://www.lnd.it) la "Procedura Unica per l'Attestazione dei Prodotti e Sistemi" a cui si rimanda per i documenti e la prassi da seguire per richiedere l'Attestazione.



## ATTESTAZIONE DEL SISTEMA DI INCOLLAGGIO ELENCO DEI TEST, REQUISITI E RIFERIMENTI NORMATIVI

L'Attestazione del Sistema di Incollaggio è richiesta per i "Sistemi in erba artificiale" ed è l'insieme inscindibile di 4 componenti. Il primario sul quale viene tessuta l'erba artificiale, la spalmatura del primario stesso, la colla utilizzata e la banda di supporto alla colla. Il sistema sarà considerato valido solo ed esclusivamente se i 4 componenti rimarranno gli stessi; nel caso della variazione di uno solo dei 4 componenti si dovrà procedere ad una nuova richiesta di attestazione con un nome commerciale differente.

L'istanza per l'attestazione può essere richiesta sia dai produttori di manti in erba artificiale che dai produttori dei 4 componenti.

Il "Sistema di Incollaggio" deve resistere alle sollecitazioni meccaniche idonee all'impiego per il quale è destinato, per evitare problematiche di cedimento degli accoppiamenti dei teli dei manti.

Tramite analisi di laboratorio, viene accertato che il prodotto sia idoneo e risponda ai requisiti minimi richiesti. Dopo aver superato i test previsti ed aver soddisfatto i requisiti, il "Sistema di Incollaggio" viene attestato dalla LND.

Il Sistema di incollaggio deve avere le caratteristiche stabilite nel presente Regolamento di cui alla seguente tabella.

Norme	Proprietà	Requisiti
-	Tipologia (film, geotessile ecc.)	Conforme al dichiarato
-	Spalmatura	Conforme al dichiarato
MI - LND 016	Spessore della banda	Conforme al dichiarato $\pm 15\%$
MI - LND 006	Larghezza della banda	$\geq 400$ mm
MI - LND 007	Peso al metro quadrato della banda	Conforme al dichiarato $\pm 10\%$
MI - LND 016	Spessore del primario	Conforme al dichiarato $\pm 15\%$
MI - LND 007	Peso al metro quadrato del primario	Conforme al dichiarato $\pm 10\%$
MI - LND 008	Resistenza del sistema di incollaggio nuovo allo strappo	$\geq 1500$ N
MI - LND 008	Resistenza del sistema di incollaggio invecchiato allo strappo	$\geq 1350$ N
MI - LND 009	Resistenza del sistema di incollaggio nuovo allo scollamento	$\geq 120$ N
MI - LND 009	Resistenza del sistema di incollaggio invecchiato allo scollamento	$\geq 100$ N
CEN/TS 16384:2012	Leaching test	DIN 18035-7:2014-10 tabella 21. Solo eluato
Regolamento CE 1907/2006	Ftalati	All. XIV e All. XVII restrizioni voce 51 e voce 52 e presenza max 0,1% in peso del materiale plastificato per tutti gli ftalati
Regolamento CE 1907/2006	Rilevazione IPA	All. XIV e All. XVII restrizioni voce 50
-	Quantità del collante al metro lineare	Valore dichiarato dal produttore di colla

È fatto obbligo di consegnare la scheda tecnica del primario, della spalmatura, della colla, della banda e del manto in erba artificiale utilizzato per realizzare la giunzione. I dichiarati tecnici devono essere coerenti con quanto indicato dai produttori nelle schede tecniche dei singoli componenti.

### PROCEDURA PER L'ATTESTAZIONE

È disponibile sul sito [www.lnd.it](http://www.lnd.it) la "Procedura Unica per l'Attestazione dei Prodotti e Sistemi" a cui si rimanda per i documenti e la prassi da seguire per richiedere l'Attestazione



## ATTESTAZIONE DEL SOTTOTAPPETO ELENCO DEI TEST, REQUISITI E RIFERIMENTI NORMATIVI

L'attestazione del sottotappeto può essere richiesta sia dai produttori del sottotappeto che dagli intestatari dell'Attestato di Sistema.

Il sottotappeto va posizionato tra la superficie del sottofondo (a drenaggio verticale e/o a drenaggio orizzontale) e il manto in erba artificiale. Tramite analisi di laboratorio, viene verificato che il prodotto sia idoneo e risponda ai requisiti minimi richiesti. Il sottotappeto deve garantire il drenaggio/permeabilità per il sottofondo al quale è destinato.

Non è ammesso alcun accoppiamento tra le membrane impermeabili ed i sottotappeti nella parte inferiore. I due prodotti dovranno essere installati separatamente.

Dopo aver superato i test previsti e aver soddisfatto i requisiti, il sottotappeto viene attestato dalla LND, e solo allora lo stesso potrà essere utilizzato quale componente del "Sistema Manto".

I sottotappeti possono essere realizzati in lastre, rotoli, prefabbricati o colati in situ.

Laddove la metodologia di posa del sottotappeto preveda l'utilizzo di materiali aggiuntivi (collanti, nastri adesivi etc.) il campione di prodotto da presentare in laboratorio per i test chimici dovrà essere comprensivo dei materiali aggiuntivi utilizzati per la posa.

Il sottotappeto deve avere le caratteristiche stabilite nel presente Regolamento di cui alla seguente tabella.

Norme	Proprietà	Requisiti
-	Natura del prodotto	Conforme al dichiarato
-	Formato (rotoli, lastre, griglie stampate e colato in opera)	Conforme al dichiarato
UNI EN 1969:2018	Spessore del sottotappeto (metodo della piastra in vetro)	Conforme al dichiarato $\pm 10\%$
ISO 8543:1998	Peso al mq	Conforme al dichiarato $\pm 15\%$
UNI EN 12230:2004	Resistenza allo strappo	$\geq 0.20$ MPa (valore riferito alla reale sezione sottoposta a test)
MI – LND 001	Resistenza alla compressione	Deformazione permanente ammessa: $\leq 1$ mm dopo 72 ore dal rilascio di 500kPa per 3 secondi. $\leq 1,5$ mm dopo 72 ore dal rilascio di 500kPa per 1 ora.
UNI EN ISO 3385	Resistenza alla fatica	Massima deformazione permanente ammessa $\leq 15\%$ dopo 10000 cicli. Misurata dopo tempo di rilassamento
MI – LND 044	Resistenza all'impatto	Rottura del prodotto non ammessa. Deformazione permanente ammessa $\leq 10\%$ dello spessore nominale dopo 1 ora $\pm 10$ minuti dall'impatto.
MI - LND 045	Stabilità dimensionale del sottotappeto	Variazione ammessa tra campione nuovo e dopo freddo $\leq 0.5\%$ Variazione ammessa tra campione nuovo e dopo ciclo caldo $\leq 0.5\%$
UNI EN 14808:2006	Assorbimento dello shock 3 punti	Conforme al dichiarato $\pm 5$ punti %
UNI EN 14809:2006	Deformazione verticale 3 punti	Conforme al dichiarato $\pm 15\%$
UNI EN 12616:2013	Permeabilità verticale	$\geq 500$ mm/h
MI – LND 021	Capacità idraulica orizzontale	$0.35$ l/(m*s)
DIN 18035-7:2014-10	Test chimico-tossicologici DIN 18035-7	DIN 18035-7:2014-10 tabella 21. Cloroparaffine opzionali)
DIN 18035-7:2014-10	EOX	DIN 18035-7:2014-10 tabella 21.
Regolamento CE 1907/2006	Ftalati	All. XIV e All. XVII restrizioni voce 51 e voce 52 e presenza max 0,1% in peso del materiale plastificato per tutti gli ftalati
Regolamento CE 1907/2006	Rilevazione IPA	All. XIV e All. XVII restrizioni voce 50

È fatto obbligo di consegnare la scheda tecnica del sottotappeto in cui devono essere dichiarati spessore, peso al mq, natura e tipologia. Il nome commerciale scelto per il sottotappeto dovrà essere lo stesso indicato nella scheda tecnica.



## PROCEDURA PER L'ATTESTAZIONE

È disponibile sul sito [www.lnd.it](http://www.lnd.it) la “Procedura Unica per l'Attestazione dei Prodotti e Sistemi” a cui si rimanda per i documenti e la prassi da seguire per richiedere l'Attestazione.



## ATTESTAZIONE DELLA MEMBRANA IMPERMEABILE ELENCO DEI TEST, REQUISITI E RIFERIMENTI NORMATIVI

La membrana impermeabile dopo aver superato i test previsti ed aver soddisfatto i requisiti, verrà Attestata dalla LND. L'istanza per l'attestazione della Membrana impermeabile può essere richiesta dai produttori della Membrana, dai produttori di sottotappeto e dai produttori di manto in erba artificiale, La membrana impermeabile dovrà soddisfare i requisiti stabiliti nel presente Regolamento di cui alla seguente tabella.

Norme	Proprietà	Requisiti
-	Tipo di prodotto	Conforme al dichiarato
MI – LND 016	Spessore del prodotto	0.3 mm - 0.5 mm
MI – LND 007	Peso al mq	Conforme al dichiarato $\pm$ 10%
UNI EN 12230:2004	Resistenza allo strappo longitudinale	$\geq$ 53 MPa
UNI EN 12230:2004	Resistenza allo strappo trasversale	$\geq$ 53 MPa
MI – LND 048	Stabilità dimensionale	$\leq$ 0.5%
MI - LND 011	Resistenza alla perforazione	Perforazione non ammessa
DIN 18035-7:2014-10	Test chimico-tossicologici DIN 18035-7	DIN 18035-7:2014-10 tabella 21. Cloroparaffine opzionali)
DIN 18035-7:2014-10	EOX	DIN 18035-7:2014-10 tabella 21.
Regolamento CE 1907/2006	Ftalati	All. XIV e All. XVII restrizioni voce 51 e voce 52 e presenza max 0,1% in peso del materiale plastificato per tutti gli ftalati
Regolamento CE 1907/2006	Rilevazione IPA	All. XIV e All. XVII restrizioni voce 50

È fatto obbligo di consegnare la scheda tecnica della membrana impermeabile in cui devono essere dichiarati spessore, peso al mq, natura e tipologia. Il nome commerciale scelto per la membrana impermeabile dovrà essere lo stesso indicato nella scheda tecnica.

### PROCEDURA PER L'ATTESTAZIONE

È disponibile sul sito [www.lnd.it](http://www.lnd.it) la "Procedura Unica per l'Attestazione dei Prodotti e Sistemi" a cui si rimanda per i documenti e la prassi da seguire per richiedere l'Attestazione.





## ATTESTAZIONE DEL SISTEMA IN ERBA ARTIFICIALE ELENCO DEI TEST, REQUISITI E RIFERIMENTI NORMATIVI

L'istanza per l'attestazione può essere richiesta SOLO dai produttori di manti in erba artificiale.

La richiesta di attestazione del SISTEMA può essere effettuata solamente se tutti i componenti (per cui è prevista l'attestazione di prodotto) sono già stati attestati.

Non è possibile attestare più sistemi con lo stesso nome commerciale. Nel nome commerciale del sistema scelto non è consentito fare riferimenti al protocollo test (es. S, STA, STD, STANDARD etc.)

Per SISTEMA si intende l'insieme indivisibile dei prodotti presentati per l'attestazione nelle quantità per metro quadrato dichiarate dalla richiesta di attestazione medesima. Per ogni variazione dei singoli componenti e/o delle quantità d'intaso a metro quadrato, deve essere presentata una nuova richiesta di attestazione.

L'intasamento del SISTEMA è consentito con una combinazione di uno strato di intaso di stabilizzazione (alla base, di un solo tipo senza miscele o stratificazioni) e uno strato di intaso prestazionale (in superficie, di un solo tipo senza miscele o stratificazioni).

Nel solo caso dei SISTEMI intasati con intaso prestazionale elastomerico, l'intasamento è consentito con il solo intaso prestazionale.

L'esecuzione dei 20200 cicli Lisport è prevista unicamente come segue:

- Per gli intasi prestazionali elastomerici, organici di sintesi e vegetali rivestiti a step di 2500 cicli rintasando ad ogni fermata, con il solo materiale fuori uscito dal campione, e spazzolando leggermente il prodotto. Le stesse operazioni devono essere effettuate anche per gli ultimi 200 cicli. Nessun'altra operazione è consentita al di fuori di quelle elencate.
- Per gli intasi prestazionali vegetali mix e totalmente vegetali come da richiesta (ove fatta ed applicabile) del produttore dell'intaso prestazionale per quanto concerne il mantenimento dell'umidità, il numero dei cicli per fermata (in ogni caso non meno di 500) e la profonda erpicatura. Anche per questi prodotti è previsto il rintaso ad ogni fermata, con il solo materiale fuori uscito dal campione, e la leggera spazzolatura, compresi gli ultimi 200 cicli. Nessun'altra operazione è consentita al di fuori di quelle elencate.

In nessun caso durante l'esecuzione di tutti i test di attestazione del sistema è ammessa la miscelazione dei componenti (intaso di stabilizzazione, sia siliceo che vegetale, e prestazionale).

Gli attestati delle eventuali emissioni di rapporto standard da rapporto Professional saranno emessi con la stessa validità degli attestati dei sistemi Professional da cui derivano.

I sistemi polivalenti calcio/rugby con altezza filato superiore a 60 mm possono essere installati UNICAMENTE su campi polivalenti destinati al gioco di entrambi gli sport.

A partire dal 01/01/2019 i sistemi intasati con intasi prestazionali delle categorie Totalmente vegetali, Vegetali Mix e Vegetali in granuli rivestiti e non rivestiti saranno vincolati all'utilizzo di un sottotappeto pe poter essere attestati.

Il Sistema manto deve avere le caratteristiche stabilite nel presente Regolamento di cui alla seguente tabella.

IDENTIFICAZIONE DELLA FIBRA PRIMARIA (colore 1)			
Norma	Proprietà	Condizione	Requisiti STANDARD (20200 cicli)
MI – LND 046	DSC		Conforme all'attestato della fibra (curva sovrapponibile) Scostamento ammesso $\pm 3^\circ$ su ogni picco
MI - LND 004	Colore della fibra		Obbligatorio verde
	Tipologia della fibra		Monofilo o fibrillato
	Struttura della fibra		Liscia o arricciata
MI - LND 014	Titolo in dtex		$\geq 9000$ dtx – conforme al dichiarato $\pm 10\%$
MI – LND 007	Peso del manto al mq		Conforme al dichiarato $\pm 10\%$
MI – LND 023	Peso della fibra al mq		Conforme al dichiarato $\pm 10\%$
ISO 1763:1986	Numero delle inserzioni a mq		Conforme al dichiarato $\pm 10\%$
MI - LND 002	Spessore della fibra in micron		Minimo 100 $\mu$ nella parte massima conforme al dichiarato $\pm 10\%$
	Numero dei fili per inserzione (fibrillato)		Conforme al dichiarato
	Numero dei capi per inserzione (monofilo)		Conforme al dichiarato
	Tipo di tessitura		Conforme al dichiarato



<b>MI - LND 033</b>	Altezza totale della fibra escluso il supporto		Da 45 mm a 60 mm per il calcio - ammessa 65 mm e 70 mm per calcio/rugby - conforme al dichiarato $\pm$ 4% (per le fibre aracciate il calcolo viene effettuato sulla fibra estesa)
<b>IDENTIFICAZIONE DELLA FIBRA PRIMARIA (colore 2)</b>			
<b>Norma</b>	<b>Proprietà</b>	<b>Condizione</b>	<b>Requisiti STANDARD (20200 cicli)</b>
<b>MI - LND 046</b>	DSC		Conforme all'attestato della fibra (curva sovrapponibile) Scostamento ammesso $\pm 3^\circ$ su ogni picco
<b>MI - LND 004</b>	Colore della fibra		Obbligatorio verde
	Tipologia della fibra		Monofilo o fibrillato
	Struttura della fibra		Liscia o aracciatata
<b>MI - LND 014</b>	Titolo in dtex		$\geq 9000$ dtex - $\pm$ Conforme al dichiarato 10%
<b>MI - LND 007</b>	Peso del manto al mq		Conforme al dichiarato $\pm$ 10%
<b>MI - LND 023</b>	Peso della fibra al mq		Conforme al dichiarato $\pm$ 10%
<b>ISO 1763:1986</b>	Numero delle inserzioni a mq		Conforme al dichiarato $\pm$ 10%
<b>MI - LND 002</b>	Spessore della fibra in micron		Minimo 100 $\mu$ nella parte massima conforme al dichiarato $\pm$ 10%
	Numero dei fili per inserzione (fibrillato)		Conforme al dichiarato
	Numero dei capi per inserzione (monofilo)		Conforme al dichiarato
	Tipo di tessitura		Conforme al dichiarato
<b>MI - LND 033</b>	Altezza totale della fibra escluso il supporto		Da 45 mm a 60 mm per il calcio - ammessa 65 mm e 70 mm per calcio/rugby - conforme al dichiarato $\pm$ 4% (per le fibre aracciate il calcolo viene effettuato sulla fibra estesa)
<b>IDENTIFICAZIONE DELLA FIBRA PRIMARIA (colore 3)</b>			
<b>MI - LND 046</b>	DSC		Conforme all'attestato della fibra (curva sovrapponibile) Scostamento ammesso $\pm 3^\circ$ su ogni picco
<b>MI - LND 004</b>	Colore della fibra		Obbligatorio verde
	Tipologia della fibra		Monofilo o fibrillato
	Struttura della fibra		Liscia o aracciatata
<b>MI - LND 014</b>	Titolo in dtex		$\geq 9000$ dtex - Conforme al dichiarato $\pm$ 10%
<b>MI - LND 007</b>	Peso del manto al mq		Conforme al dichiarato $\pm$ 10%
<b>MI - LND 023</b>	Peso della fibra al mq		Conforme al dichiarato $\pm$ 10%
<b>ISO 1763:1986</b>	Numero delle inserzioni a mq		Conforme al dichiarato $\pm$ 10%
<b>MI - LND 002</b>	Spessore della fibra in micron		Minimo 100 $\mu$ nella parte massima conforme al dichiarato $\pm$ 10%
	Numero dei fili per inserzione (fibrillato)		Conforme al dichiarato
	Numero dei capi per inserzione (monofilo)		Conforme al dichiarato
	Tipo di tessitura		Conforme al dichiarato
<b>MI - LND 033</b>	Altezza totale della fibra escluso il supporto		Da 45 mm a 60 mm per il calcio - ammessa 65 mm e 70 mm per calcio/rugby - conforme al dichiarato $\pm$ 4% (per le fibre aracciate il calcolo viene effettuato sulla fibra estesa)



IDENTIFICAZIONE DELLA FIBRA SECONDARIA (colore 1)			
Norma	Proprietà	Condizione	Requisiti STANDARD (20200 cicli)
MI – LND 046	DSC		Conforme all'attestato della fibra (curva sovrapponibile) Scostamento ammesso $\pm 3^\circ$ su ogni picco
MI - LND 004	Colore della fibra		Obbligatorio verde
	Tipologia della fibra		Monofilo o fibrillato
	Struttura della fibra		Liscia o arricciata
	Titolo in dtex		$\geq 8800$ dtx - Conforme al dichiarato $\pm 10\%$
MI – LND 007	Peso del manto al mq		Conforme al dichiarato $\pm 10\%$
MI – LND 023	Peso della fibra al mq		Conforme al dichiarato $\pm 10\%$
ISO 1763:1986	Numero delle inserzioni a mq		Conforme al dichiarato $\pm 10\%$
MI - LND 002	Spessore della fibra in micron		Minimo 100 $\mu$ nella parte massima conforme al dichiarato $\pm 10\%$
	Numero dei fili per inserzione (fibrillato)		Conforme al dichiarato
	Numero dei capi per inserzione (monofilo)		Conforme al dichiarato
	Tipo di tessitura		Conforme al dichiarato
MI - LND 033	Altezza totale della fibra escluso il supporto		La fibra secondaria non può essere di lunghezza superiore alla fibra primaria - conforme al dichiarato $\pm 4\%$ (per le fibre arricciate il calcolo viene effettuato sulla fibra estesa)
IDENTIFICAZIONE DELLA FIBRA SECONDARIA (colore 2)			
MI – LND 046	DSC		Conforme all'attestato della fibra (curva sovrapponibile) Scostamento ammesso $\pm 3^\circ$ su ogni picco
MI - LND 004	Colore della fibra		Obbligatorio verde
	Tipologia della fibra		Monofilo o fibrillato
	Struttura della fibra		Liscia o arricciata
MI - LND 014	Titolo in dtex		$\geq 8800$ dtx - Conforme al dichiarato $\pm 10\%$
MI – LND 007	Peso del manto al mq		Conforme al dichiarato $\pm 10\%$
MI – LND 023	Peso della fibra al mq		Conforme al dichiarato $\pm 10\%$
ISO 1763:1986	Numero delle inserzioni a mq		Conforme al dichiarato $\pm 10\%$
MI - LND 002	Spessore della fibra in micron		Minimo 100 $\mu$ nella parte massima conforme al dichiarato $\pm 10\%$
	Numero dei fili per inserzione (fibrillato)		Conforme al dichiarato
	Numero dei capi per inserzione (monofilo)		Conforme al dichiarato
	Tipo di tessitura		Conforme al dichiarato
MI - LND 033	Altezza totale della fibra escluso il supporto		La fibra secondaria non può essere di lunghezza superiore alla fibra primaria - conforme al dichiarato $\pm 4\%$ (per le fibre arricciate il calcolo viene effettuato sulla fibra estesa)



<b>IDENTIFICAZIONE DELLA FIBRA BIANCA DI TRACCIATURA PRIMARIA</b>			
<b>Norma</b>	<b>Proprietà</b>	<b>Condizione</b>	<b>Requisiti STANDARD (20200 cicli)</b>
<b>MI – LND 046</b>	DSC		Conforme all'attestato della fibra (curva sovrapponibile) Scostamento ammesso $\pm 3^\circ$ su ogni picco
<b>MI - LND 004</b>	Colore della fibra		Obbligatorio bianco
	Tipologia della fibra		Identica alla fibra primaria verde per: natura chimica, punti, numero dei capi o dei fili, altezza, profilo, spessore, titolo e tipo di tessitura.
	Struttura della fibra		Liscia o arricciata
<b>MI - LND 014</b>	Titolo in dtex		$\geq 9000$ dtx - Conforme al dichiarato $\pm 10\%$
<b>MI – LND 007</b>	Peso del manto al mq		Conforme al dichiarato $\pm 10\%$
<b>MI – LND 023</b>	Peso della fibra al mq		Conforme al dichiarato $\pm 10\%$
<b>ISO 1763:1986</b>	Numero delle inserzioni a mq		Conforme al dichiarato $\pm 10\%$
<b>MI - LND 002</b>	Spessore della fibra in micron		Minimo 100 $\mu$ nella parte massima conforme al dichiarato $\pm 10\%$
	Numero dei fili per inserzione (fibrillato)		Conforme al dichiarato
	Numero dei capi per inserzione (monofilo)		Conforme al dichiarato
	Tipo di tessitura		Conforme al dichiarato
<b>MI - LND 033</b>	Altezza totale della fibra escluso il supporto		La fibra secondaria non può essere di lunghezza superiore alla fibra primaria - conforme al dichiarato $\pm 4\%$
<b>IDENTIFICAZIONE DELLA FIBRA BIANCA DI TRACCIATURA SECONDARIA</b>			
<b>MI – LND 046</b>	DSC		Conforme all'attestato della fibra (curva sovrapponibile) Scostamento ammesso $\pm 3^\circ$ su ogni picco
<b>MI - LND 004</b>	Colore della fibra		Obbligatorio bianco
	Tipologia della fibra		Identica alla fibra primaria verde per: natura chimica, punti, numero dei capi o dei fili, altezza, profilo, spessore, titolo e tipo di tessitura.
	Struttura della fibra		Liscia o arricciata
<b>MI - LND 014</b>	Titolo in dtex		$\geq 8800$ dtx - Conforme al dichiarato $\pm 10\%$
<b>MI – LND 007</b>	Peso del manto al mq		Conforme al dichiarato $\pm 10\%$
<b>MI – LND 023</b>	Peso della fibra al mq		Conforme al dichiarato $\pm 10\%$
<b>ISO 1763:1986</b>	Numero delle inserzioni a mq		Conforme al dichiarato $\pm 10\%$
<b>MI - LND 002</b>	Spessore della fibra in micron		Minimo 100 $\mu$ nella parte massima conforme al dichiarato $\pm 10\%$
	Numero dei fili per inserzione (fibrillato)		Conforme al dichiarato
	Numero dei capi per inserzione (monofilo)		Conforme al dichiarato
	Tipo di tessitura		Conforme al dichiarato
<b>MI - LND 033</b>	Altezza totale della fibra escluso il supporto		La fibra secondaria non può essere di lunghezza superiore alla fibra primaria - conforme al dichiarato $\pm 4\%$ (per le fibre arricciate il calcolo viene effettuato sulla fibra estesa)
<b>IDENTIFICAZIONE DELL'INTASO DI STABILIZZAZIONE - soggetto ad attestazione</b>			
<b>Norma</b>	<b>Proprietà</b>	<b>Condizione</b>	<b>Requisiti STANDARD (20200 cicli)</b>
<b>MI – LND 041</b>	Curva granulometrica		$d \geq 0,4$ mm $D \leq 1,25$ mm
<b>UNI EN 1097-3:1999</b>	Densità apparente		Conforme al dichiarato $\pm 15\%$
<b>UNI EN 14955:2006</b>	Forma geometrica dei granuli	Nuovo	Conforme alla tabella della norma e coerente al dichiarato
<b>MI - LND 017</b>	Verifica percentuale di H <sub>2</sub> O (solo intasi di stabilizzazione vegetali)		Conforme al dichiarato
	Colore		Conforme al dichiarato



IDENTIFICAZIONE DELL'INTASO PRESTAZIONALE - soggetto ad attestazione			
MI - LND 042	Curva granulometrica intasi elastomerici, vegetali rivestiti e organici di sintesi		$d \geq 0,5 \text{ mm}$ $D \leq 3,15 \text{ mm}$
MI - LND 042	Curva granulometrica intasi vegetali mix e totalmente vegetali		$d \geq 0,5 \text{ mm}$ $D \leq 4,0 \text{ mm}$
MI - LND 047	TGA		Conforme all'attestato. Scostamento ammesso delle percentuali $\pm 10\%$ dell'intaso elastomerico già attestato
UNI EN 1097-3:1999	Densità apparente		Conforme al dichiarato $\pm 15\%$
UNI EN 14955:2006	Forma geometrica dei granuli	Nuovo	Conforme alla tabella della norma e coerente al dichiarato
MI - LND 017	Verifica percentuale di H <sub>2</sub> O (solo vegetali mix e totalmente vegetali)		Conforme al dichiarato
	Colore		Conforme al dichiarato
IDENTIFICAZIONE DEL SOTTOTAPPETO - soggetto ad attestazione			
-	Natura del prodotto		Conforme al dichiarato
MI - LND 016	Spessore del sottotappeto		Conforme al dichiarato $\pm 10\%$
MI - LND 007	Peso al mq		Conforme al dichiarato $\pm 10\%$
UNI EN 14808:2006	Assorbimento dello shock		Conforme all'attestato $\pm 5\%$ in AS
UNI EN 14809:2006	Deformazione verticale		Conforme all'attestato $\pm 15\%$
IDENTIFICAZIONE DEL PRIMARIO - soggetto ad attestazione nel sistema di incollaggio			
-	Natura del prodotto		Conforme al dichiarato
MI - LND 016	Spessore del primario		Conforme al dichiarato $\pm 15\%$
MI - LND 007	Peso al mq		Conforme al dichiarato $\pm 10\%$
-	Fotografia		-
-	Tipo di impregnante		Conforme al dichiarato
RESISTENZA ALLO STRAPPO DI PRIMARIO E FIBRE			
MI - LND 018	Resistenza longitudinale del primario nuovo		$\geq 1000 \text{ N}$
MI - LND 018	Resistenza trasversale del primario nuovo		
MI - LND 018	Resistenza longitudinale del primario invecchiato		$\geq 900 \text{ N}$
MI - LND 018	Resistenza trasversale del primario invecchiato		
ISO 4919:2012	Resistenza allo strappo del ciuffo nuovo		$\geq 35 \text{ N}$
ISO 4919:2012	Resistenza allo strappo del ciuffo invecchiato		$\geq 30 \text{ N}$

TEST VARI DI PREPARAZIONE E RILIEVO			
Norma	Proprietà	Condizione	Requisiti STANDARD (20200 cicli)
MI - LND 019	Preparazione del campione 250 cicli		
MI - LND 019	Preparazione del campione 250 cicli per 40°C e -5°C		
MI - LND 019	Preparazione del campione 20200 cicli		
UNI EN 15306:2014	Abrasione Lisport 250 cicli		Fibra libera massima consentita 15mm.
MI - LND 020	Verifica della fibra libera a 250 cicli		
UNI EN 15306:2014	Abrasione Lisport 20200 cicli con fermate ogni 2500 cicli intasi elastomerici, vegetali rivestiti e organici di sintesi		
UNI EN 15306:2014	Abrasione Lisport 20200 cicli come da indicazioni del produttore dell'intaso prestazionale - intasi vegetali mix e totalmente vegetali		



<b>MI – LND 012</b>	Verifica quantità di fibra persa		≤ 2% del peso al mq
<b>MI - LND 022</b>	Verifica della fibrillazione della fibra		
	Fibrillato		Il 50% della fibra deve mantenere la fibrillazione originale senza danneggiamenti
	Monofilo		Il 50% delle fibre non deve essere fibrillato ulteriormente
<b>MI - LND 025</b>	Verifica dell'accorciamento della fibra a 20200 cicli per danneggiamento		Max 10% della lunghezza iniziale
<b>MI - LND 025</b>	Verifica dell'accorciamento della fibra a 20200 cicli per compressione	Verifica	Riportare il dato rilevato, nessun requisito
<b>UNI EN 12616:2013</b>	Permeabilità del sistema completo		≥ 500 mm/h
<b>UNI EN 12616:2013</b>	Permeabilità del solo manto		≥ 500 mm/h
<b>MI – LND 048</b>	Stabilità dimensionale del manto		≤ 0.5%



TEST PRESTAZIONALI DA ESEGUIRE E REQUISITI STANDARD			
TEST PRESTAZIONALI SUL MANTO			
<b>MI – LND 032</b>	Rimbalzo verticale della palla	250 cicli Lisport asciutto	0.60 m - 1.00 m
		250 cicli Lisport bagnato	
		Dopo Lisport asciutto	
		Dopo Lisport bagnato	
<b>MI - LND 026</b>	Rimbalzo angolare della palla	250 cicli Lisport asciutto	45% - 60%
		250 cicli Lisport bagnato	45% - 80%
<b>MI – LND 034</b>	Rotolamento della palla	250 cicli asciutto senso del pelo	4.0 m - 10.0 m
		250 cicli asciutto contropelo	
		250 cicli bagnato senso del pelo	
		250 cicli bagnato contropelo	
<b>UNI EN 14808:2006</b>	Assorbimento dello shock tastatore piatto	250 cicli Lisport asciutto	57% - 70%
		250 cicli Lisport bagnato	
		Dopo Lisport asciutto	
		Dopo Lisport bagnato	
		250 cicli 40°C	
		250 cicli -5°C primo impatto	
<b>UNI EN 14809:2006</b>	Deformazione verticale tastatore piatto	250 cicli Lisport asciutto	4.0 mm - 11.0 mm
		250 cicli Lisport bagnato	
		Dopo Lisport asciutto	
		Dopo Lisport bagnato	
<b>UNI EN 15301-1:2007</b>	Resistenza al momento torcente	250 cicli Lisport asciutto	25 Nm – 50 Nm
		250 cicli Lisport bagnato	
		Dopo Lisport asciutto	
		Dopo Lisport bagnato	
<b>MI - LND 030</b>	Skin Friction	250 cicli roller asciutto	0.35 μ - 0.75 μ
<b>MI - LND 031</b>	Skin Abrasion	250 cicli roller asciutto	± 30%

È fatto obbligo di consegnare le schede tecniche di TUTTI i componenti il sistema

### PROCEDURA PER L'ATTESTAZIONE

È disponibile sul sito [www.lnd.it](http://www.lnd.it) la "Procedura Unica per l'Attestazione dei Prodotti e Sistemi" a cui si rimanda per i documenti e la prassi da seguire per richiedere l'Attestazione.



## ATTESTAZIONE DEL CAMBIO DI PRIMARIO E/O IMPREGNANTE ELENCO DEI TEST, REQUISITI E RIFERIMENTI NORMATIVI

L'istanza per l'attestazione può essere richiesta dai SOLI produttori di manti in erba artificiale.

La richiesta di attestazione del cambio di primario e/o impregnante di un SISTEMA già attestato, può essere effettuata solamente se il relativo sistema d'incollaggio è già stato attestato.

Tutti i test di performance sono recuperati dal rapporto del SISTEMA già attestato in precedenza.

Il cambio di primario e/o impregnante deve avere le caratteristiche stabilite nel presente Regolamento di cui alla seguente tabella.

Gli attestati dei sistemi con cambio di primario e/o impregnante saranno emessi con la stessa validità degli attestati dei sistemi di cui si effettua il cambio.

Gli attestati delle eventuali emissioni di rapporto standard da rapporto Professional saranno emessi con la stessa validità degli attestati dei sistemi Professional da cui derivano.

IDENTIFICAZIONE DELLA FIBRA PRIMARIA (colore 1)			
Norma	Proprietà	Condizione	Requisiti STANDARD (20200 cicli)
MI – LND 046	DSC		Conforme all'attestato della fibra (curva sovrapponibile) Scostamento ammesso $\pm 3^\circ$ su ogni picco
MI - LND 004	Colore della fibra		Obbligatorio verde
	Tipologia della fibra		Monofilo o fibrillato
	Struttura della fibra		Liscia o arriciata
MI - LND 014	Titolo in dtex		$\geq 9000$ dtex - Conforme al dichiarato $\pm 10\%$
MI - LND 007	Peso del manto al mq		Conforme al dichiarato $\pm 10\%$
MI - LND 023	Peso della fibra al mq		Conforme al dichiarato $\pm 10\%$
ISO 1763:1986	Numero delle inserzioni a mq		Conforme al dichiarato $\pm 10\%$
MI - LND 002	Spessore della fibra in micron		Minimo 100 $\mu$ nella parte massima conforme al dichiarato $\pm 10\%$
	Numero dei fili per inserzione (fibrillato)		Conforme al dichiarato
	Numero dei capi per inserzione (monofilo)		Conforme al dichiarato
	Tipo di tessitura		Conforme al dichiarato
MI – LND 033	Altezza totale della fibra escluso il supporto		Da 45 mm a 60 mm per il calcio - ammessa 65 mm e 70mm per calcio/rugby - conforme al dichiarato $\pm 4\%$ (per le fibre arriciate il calcolo viene effettuato sulla fibra estesa)





IDENTIFICAZIONE DELLA FIBRA PRIMARIA (colore 2)			
Norma	Proprietà	Condizione	Requisiti STANDARD (20200 cicli)
MI – LND 046	DSC		Conforme all'attestato della fibra (curva sovrapponibile) Scostamento ammesso $\pm 3^\circ$ su ogni picco
MI - LND 004	Colore della fibra		Obbligatorio verde
	Tipologia della fibra		Monofilo o fibrillato
	Struttura della fibra		Liscia o arricciata
MI - LND 014	Titolo in dtex		$\geq 9000$ dtx - Conforme al dichiarato $\pm 10\%$
MI - LND 007	Peso del manto al mq		Conforme al dichiarato $\pm 10\%$
MI - LND 023	Peso della fibra al mq		Conforme al dichiarato $\pm 10\%$
ISO 1763:1986	Numero delle inserzioni a mq		Conforme al dichiarato $\pm 10\%$
MI - LND 002	Spessore della fibra in micron		Minimo 100 $\mu$ nella parte massima conforme al dichiarato $\pm 10\%$
	Numero dei fili per inserzione (fibrillato)		Conforme al dichiarato
	Numero dei capi per inserzione (monofilo)		Conforme al dichiarato
	Tipo di tessitura		Conforme al dichiarato
MI – LND 033	Altezza totale della fibra escluso il supporto		Da 45 mm a 60 mm per il calcio - ammessa 65 mm e 70 mm per calcio/rugby - conforme al dichiarato $\pm 4\%$ (per le fibre arricciate il calcolo viene effettuato sulla fibra estesa)
IDENTIFICAZIONE DELLA FIBRA PRIMARIA (colore 3)			
MI – LND 046	DSC		Conforme all'attestato della fibra (curva sovrapponibile) Scostamento ammesso $\pm 3^\circ$ su ogni picco
MI - LND 004	Colore della fibra		Obbligatorio verde
	Tipologia della fibra		Monofilo o fibrillato
	Struttura della fibra		Liscia o arricciata
MI - LND 014	Titolo in dtex		$\geq 9000$ dtx - Conforme al dichiarato $\pm 10\%$
MI - LND 007	Peso del manto al mq		Conforme al dichiarato $\pm 10\%$
MI - LND 023	Peso della fibra al mq		Conforme al dichiarato $\pm 10\%$
ISO 1763:1986	Numero delle inserzioni a mq		Conforme al dichiarato $\pm 10\%$
MI - LND 002	Spessore della fibra in micron		Minimo 100 $\mu$ nella parte massima conforme al dichiarato $\pm 10\%$
	Numero dei fili per inserzione (fibrillato)		Conforme al dichiarato
	Numero dei capi per inserzione (monofilo)		Conforme al dichiarato
	Tipo di tessitura		Conforme al dichiarato
MI – LND 033	Altezza totale della fibra escluso il supporto		Da 45 mm a 60 mm per il calcio - ammessa 65 mm e 70 mm per calcio/rugby - conforme al dichiarato $\pm 4\%$ (per le fibre arricciate il calcolo viene effettuato sulla fibra estesa)



IDENTIFICAZIONE DELLA FIBRA SECONDARIA (colore 1)			
Norma	Proprietà	Condizione	Requisiti STANDARD (20200 cicli)
MI – LND 046	DSC		Conforme all'attestato della fibra (curva sovrapponibile) Scostamento ammesso $\pm 3^\circ$ su ogni picco
MI - LND 004	Colore della fibra		Obbligatorio verde
	Tipologia della fibra		Monofilo o fibrillato
	Struttura della fibra		Liscia o arricciata
MI - LND 014	Titolo in dtex		$\geq 8800$ dtx - Conforme al dichiarato $\pm 10\%$
MI - LND 007	Peso del manto al mq		Conforme al dichiarato $\pm 10\%$
MI - LND 023	Peso della fibra al mq		Conforme al dichiarato $\pm 10\%$
ISO 1763:1986	Numero delle inserzioni a mq		Conforme al dichiarato $\pm 10\%$
MI - LND 002	Spessore della fibra in micron		Minimo 120 $\mu$ nella parte massima conforme al dichiarato $\pm 10\%$
	Numero dei fili per inserzione (fibrillato)		Conforme al dichiarato
	Numero dei capi per inserzione (monofilo)		Conforme al dichiarato
	Tipo di tessitura		Conforme al dichiarato
MI – LND 033	Altezza totale della fibra escluso il supporto		La fibra secondaria non può essere di lunghezza superiore alla fibra primaria - conforme al dichiarato $\pm 4\%$ (per le fibre arricciate il calcolo viene effettuato sulla fibra estesa)
IDENTIFICAZIONE DELLA FIBRA SECONDARIA (colore 2)			
MI – LND 046	DSC		Conforme all'attestato della fibra (curva sovrapponibile) Scostamento ammesso $\pm 3^\circ$ su ogni picco
MI - LND 004	Colore della fibra		Obbligatorio verde
	Tipologia della fibra		Monofilo o fibrillato
	Struttura della fibra		Liscia o arricciata
MI - LND 014	Titolo in dtex		$\geq 8800$ dtx - Conforme al dichiarato $\pm 10\%$
MI - LND 007	Peso del manto al mq		Conforme al dichiarato $\pm 10\%$
MI - LND 023	Peso della fibra al mq		Conforme al dichiarato $\pm 10\%$
ISO 1763:1986	Numero delle inserzioni a mq		Conforme al dichiarato $\pm 10\%$
MI - LND 002	Spessore della fibra in micron		Minimo 100 $\mu$ nella parte massima conforme al dichiarato $\pm 10\%$
	Numero dei fili per inserzione (fibrillato)		Conforme al dichiarato
	Numero dei capi per inserzione (monofilo)		Conforme al dichiarato
	Tipo di tessitura		Conforme al dichiarato
MI – LND 033	Altezza totale della fibra escluso il supporto		La fibra secondaria non può essere di lunghezza superiore alla fibra primaria - conforme al dichiarato $\pm 4\%$ (per le fibre arricciate il calcolo viene effettuato sulla fibra estesa)



<b>IDENTIFICAZIONE DELLA FIBRA BIANCA DI TRACCIATURA PRIMARIA</b>			
<b>Norma</b>	<b>Proprietà</b>	<b>Condizione</b>	<b>Requisiti STANDARD (20200 cicli)</b>
<b>MI - LND 046</b>	DSC		Conforme all'attestato della fibra (curva sovrapponibile) Scostamento ammesso $\pm 3^\circ$ su ogni picco
<b>MI - LND 004</b>	Colore della fibra		Obbligatorio bianco
	Tipologia della fibra		Identica alla fibra primaria verde per: Natura chimica, punti, numero dei capi o dei fili, altezza, profilo, spessore, titolo e tipo di tessitura.
	Struttura della fibra		Liscia o arricciata
<b>MI - LND 014</b>	Titolo in dtex		$\geq 9000$ dtex - Conforme al dichiarato $\pm 10\%$
<b>MI - LND 007</b>	Peso del manto al mq		Conforme al dichiarato $\pm 10\%$
<b>MI - LND 023</b>	Peso della fibra al mq		Conforme al dichiarato $\pm 10\%$
<b>ISO 1763:1986</b>	Numero delle inserzioni a mq		Conforme al dichiarato $\pm 10\%$
<b>MI - LND 002</b>	Spessore della fibra in micron		Minimo 100 $\mu$ nella parte massima conforme al dichiarato $\pm 10\%$
	Numero dei fili per inserzione (fibrillato)		Conforme al dichiarato
	Numero dei capi per inserzione (monofilo)		Conforme al dichiarato
	Tipo di tessitura		Conforme al dichiarato
<b>MI - LND 033</b>	Altezza totale della fibra escluso il supporto		La fibra secondaria non può essere di lunghezza superiore alla fibra primaria - conforme al dichiarato $\pm 4\%$
<b>IDENTIFICAZIONE DELLA FIBRA BIANCA DI TRACCIATURA SECONDARIA</b>			
<b>MI - LND 046</b>	DSC		Conforme all'attestato della fibra (curva sovrapponibile) Scostamento ammesso $\pm 3^\circ$ su ogni picco
<b>MI - LND 004</b>	Colore della fibra		Obbligatorio bianco
	Tipologia della fibra		Identica alla fibra primaria verde per: Natura chimica, punti, numero dei capi o dei fili, altezza, profilo, spessore, titolo e tipo di tessitura.
	Struttura della fibra		Liscia o arricciata
<b>MI - LND 014</b>	Titolo in dtex		$\geq 8800$ dtex - Conforme al dichiarato $\pm 10\%$
<b>MI - LND 007</b>	Peso del manto al mq		Conforme al dichiarato $\pm 10\%$
<b>MI - LND 023</b>	Peso della fibra al mq		Conforme al dichiarato $\pm 10\%$
<b>ISO 1763:1986</b>	Numero delle inserzioni a mq		Conforme al dichiarato $\pm 10\%$
<b>MI - LND 002</b>	Spessore della fibra in micron		Minimo 100 $\mu$ nella parte massima conforme al dichiarato $\pm 10\%$
	Numero dei fili per inserzione (fibrillato)		Conforme al dichiarato
	Numero dei capi per inserzione (monofilo)		Conforme al dichiarato
	Tipo di tessitura		Conforme al dichiarato
<b>MI - LND 033</b>	Altezza totale della fibra escluso il supporto		La fibra secondaria non può essere di lunghezza superiore alla fibra primaria - conforme al dichiarato $\pm 4\%$ (per le fibre arricciate il calcolo viene effettuato sulla fibra estesa)



<b>IDENTIFICAZIONE DEL PRIMARIO – soggetto ad attestazione nel sistema di incollaggio</b>			
-	Natura del prodotto		Conforme al dichiarato
<b>MI - LND 016</b>	Spessore del primario		Conforme al dichiarato $\pm$ 15%
<b>MI - LND 007</b>	Peso al mq		Conforme al dichiarato $\pm$ 10%
-	Fotografia		-
-	Tipo di impregnante		Conforme al dichiarato
<b>RESISTENZA ALLO STRAPPO DI PRIMARIO E FIBRE</b>			
<b>MI - LND 018</b>	Resistenza longitudinale del primario nuovo		$\geq$ 1000 N
<b>MI - LND 018</b>	Resistenza trasversale del primario nuovo		
<b>MI - LND 018</b>	Resistenza longitudinale del primario invecchiato		$\geq$ 900 N
<b>MI - LND 018</b>	Resistenza trasversale del primario invecchiato		
<b>ISO 4919:2012</b>	Resistenza allo strappo del ciuffo nuovo		$\geq$ 35 N
<b>ISO 4919:2012</b>	Resistenza allo strappo del ciuffo invecchiato		$\geq$ 30 N
<b>TEST VARI DI PREPARAZIONE E RILIEVO</b>			
<b>Norma</b>	<b>Proprietà</b>	<b>Condizione</b>	<b>Requisiti STANDARD (20200 cicli)</b>
<b>UNI EN 12616:2013</b>	Permeabilità del sistema completo		$\geq$ 500 mm/h
<b>UNI EN 12616:2013</b>	Permeabilità del solo manto		$\geq$ 500 mm/h
<b>MI - LND 048</b>	Stabilità dimensionale del manto		$\leq$ 0.5%

È fatto obbligo di consegnare le schede tecniche dei componenti del sistema sottoposti a test.

### **PROCEDURA PER L'ATTESTAZIONE**

È disponibile sul sito [www.lnd.it](http://www.lnd.it) la "Procedura Unica per l'Attestazione dei Prodotti e Sistemi" a cui si rimanda per i documenti e la prassi da seguire per richiedere l'Attestazione.



## TEST SUL SOTTOFONDO PER IL BENESTARE ALLA POSA DEL MANTO ELENCO DEI TEST, REQUISITI E RIFERIMENTI NORMATIVI PER I “SISTEMI IN ERBA ARTIFICIALE”

(Inerti drenanti – Inerti compattati non drenanti)

Sono stati definiti alcuni requisiti fondamentali per le strutture di sottofondo che dovranno essere rispettati in fase di costruzione degli stessi:

- Pendenza, Planarità e numero delle falde di realizzazione (vedi tavola n° 2.1 sta - 3.1 sta);
- Drenaggio Superficiale (vedi tavola n° 2.1 sta - 3.1 sta);
- Drenaggio verticale od orizzontale (vedi tavola n° 2.2 sta – 3.2 sta);

- Stratigrafia (vedi tavola n° 2.5 sta - 3.4.1 sta – 3.4.3 sta - 3.5.1 sta; eventuale stratigrafia da utilizzare in casi particolari, su richiesta della proprietà del campo, presa dal Regolamento LND Professional, vedi tavola n° 2.3 sta – 2.4 sta - 3.4.2 sta)

Norme	Requisiti Tecnici Realizzativi	Requisiti della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore Giovanile Scolastico
MI – LND 43	Permeabilità del sottofondo	> 750 mm/h
-	Verifica del numero falde per drenaggio verticale Verifica del numero falde per drenaggio orizzontale	(4 falde) come da tavola n° 2.1 sta (2 falde) come da tavola n° 3.1 sta
MI - LND 013	Pendenze di realizzazione falde per drenaggio verticale Pendenze di realizzazione falde per drenaggio orizzontale	(4 falde) 0,3 ÷ 0,5 % tolleranza ± 0,05 % (2 falde) 0,58 a 0,63 % tolleranza ± 0,00 %
MI – LND 049	Planarità della piattaforma di giuoco per drenaggio verticale Planarità della piattaforma di giuoco per drenaggio orizzontale	(4 falde) ± 1,0 cm Su 3,0 mt. (2 falde) ± 0,5 cm Su 3,0 mt.
CNR B.U. n° 146	Modulo statico di deformazione della compattazione del sottofondo con piastra Ø 300 mm -. (ovvero, modulo dinamico di deformazione con piastra Ø 300 mm)	Evd ≥ 120 N/mm <sup>2</sup> (prova dinamica) (ovvero, M <sub>d</sub> ≥ 600 kg/cm <sup>2</sup> – prova statica)
MI - LND 035	Distribuzione del numero di prove piastra	≥ n° 15 punti (con maglia: 3 punti lato corto x 5 punti lato lungo)
MI - LND 036	Inerti drenanti per drenaggio verticale	Verifica della stratigrafia. Conforme al parere positivo di progetto
MI - LND 037	Inerti compattati non drenanti (per drenaggio orizzontale sotto manto) *	Come da tavole n° 3.4 1 sta - 3.4.3 sta – 3.5.1 sta (eventuale 3.4.2 sta)
MI – LND 50	Inerti compattati non drenanti (per drenaggio orizzontale sotto manto)	Carotaggio di minimo 4 punti della superficie. Valutazione dell'idonea compattazione.
CNR B.U. N° 22	Grado di addensamento in sito (per drenaggio orizzontale sotto manto) *	≥ 98% AASHTO mod.
-	Verifica tubazioni deflusso acqua, tombini di ispezione e recapito finale	conforme al parere positivo del progetto
-	Verifica caratteristiche di sicurezza della superficie	Conforme al Regolamento FIGC - LND

**\* Il laboratorio geotecnico accreditato, certificato e di comprovata affidabilità e pluriennale esperienza, dovrà provvedere personalmente al prelievo sul campo del materiale oggetto del trattamento e/o dell'aggregato in aggiunta (max. 20% in peso), al fine di correggere la curva granulometrica dell'esistente.**

Il laboratorio incaricato dovrà emettere un documento per certificare la campionatura del terreno oggetto della lavorazione che dovrà contenere **in fase progettuale**:

- 1) analisi granulometrica del terreno esistente e/o dell'aggregato in aggiunta, viene accettato il diametro massimo dell'inerte da 35 mm;
- 2) i limiti “di Atterberg” (consistenza) del terreno esistente e/o dell'aggregato in aggiunta;
- 3) la classificazione del terreno esistente e/o dell'aggregato in aggiunta (max. 20% in peso) vengono accettate le classi A1-A2-A3 (comunque non inferiore all'A2-4);
- 4) la curva di costipamento Proctor mod. del terreno esistente e/o dell'aggregato in aggiunta;
- 5) l'indice di portanza CBR del terreno esistente e/o dell'aggregato in aggiunta (max. 20% in peso), al naturale e dosaggio con il legante (indice CBR ≥ del 100% dopo 7 giorni di maturazione in camera umida e 4 giorni di imbibizione in acqua) e dosaggio in percentuale di progetto dell'agente stabilizzante per l'ottenimento del requisito sopra indicato.



Norme	Tipologia Prova	Descrizione metodo
UNI EN ISO 17892-4 : 2005	Analisi granulometrica	Indagini e prove geotecniche – Prove di laboratorio sui terreni. Parte 4 : determinazione della distribuzione granulometrica.
CNR BU 23/71		Norme sui materiali stradali – Analisi granulometrica.
UNI EN ISO 17892-12 : 2005	Limiti di Atterberg	Indagini e prove geotecniche – Prove di laboratorio sui terreni. Parte 12 : determinazione dei limiti di Atterberg.
CNR UNI 10014		Determinazione dei limiti di Atterberg
UNI EN ISO 14688-1 : 2003	Classificazione del terreno	Indagini e prove geotecniche – Identificazione e classificazione dei terreni. Identificazione e descrizione.
CNR UNI 10006 : 2002		Costruzione e manutenzione delle strade – Tecniche di impiego delle terre.
UNI EN 13286-2 : 2005	Curva di costipamento Proctor	Miscele non legate e legate con leganti idraulici. Parte 2 : metodi di prova per la determinazione della massa volumetrica e del contenuto di acqua di riferimento di laboratorio – Costipamento Proctor.
CNR B.U. N° 69		Norme sui materiali stradali – Prova di costipamento di una terra.
UNI EN 13286-47	Indice di portanza CBR	Miscele non legate e legate con leganti idraulici. Parte 47 : Metodo di prova per la determinazione dell'indice di portanza CBR e del rigonfiamento.
CNR UNI 10009		Prove sui materiali stradali. Indice di portanza CBR di una terra.



## TEST SUL CAMPO PER L'OMOLOGAZIONE FINALE DELLA SUPERFICIE DI GIUOCO

### PREREQUISITI PER I TEST DI OMOLOGAZIONE FINALE SUL CAMPO

Il sistema installato sul campo deve obbligatoriamente essere un sistema già attestato dalla LND. In caso contrario, e al solo variare di uno solo dei suoi componenti, il campo NON SARA' OMOLOGATO.

In nessun caso è ammessa la miscelazione dei componenti (intaso di stabilizzazione e prestazionale) dovuta a qualsivoglia ragione. In particolare, si dovrà avere la assoluta certezza che i giocatori siano a contatto con la parte prestazionale (gomme o prodotti naturali vegetali) e mai con la parte di stabilizzazione (sabbia). **In nessun caso si dovrà verificare la fuoriuscita di intaso di stabilizzazione (sabbia) durante i rimbalzi del pallone a terra o in qualsiasi azione di giuoco, come pure nell'esecuzione di qualunque test che venga eseguito nel corso delle prove prestazionali per l'Omologazione del campo.**

La fibra libera (non coperta da intaso) rilevata sul campo deve essere coerente con quella rilevata sul sistema attestato in laboratorio ed indicata nel relativo attestato.

### ELENCO DEI TEST, REQUISITI E RIFERIMENTI NORMATIVI

TEST PRESTAZIONALI DA ESEGUIRE E REQUISITI STANDARD		
TEST PRESTAZIONALI SUL MANTO E VERIFICA STRUTTURA		
MI – LND 032	Rimbalzo verticale della palla	0.60 m - 1.00 m
MI – LND 034	Rotolamento della palla	4.0 m - 10.0 m. in prima omologazione. Nei test di riomologazione 4.0 m - 12.0 m
CEN/TS 16717:2015	Assorbimento dello shock tastatore piatto	55% - 70%
CEN/TS 16717:2015	Deformazione verticale tastatore piatto	4.0 mm - 11.0 mm STV
CEN/TS 16717:2015	Restituzione di energia tastatore piatto	20% - 50%
UNI EN 15301-1:2007	Resistenza al momento torcente	25 Nm – 50 Nm
-	Verifica della rispondenza del sistema di incollaggio al relativo attestato (su perimetro esterno e con taglio del manto nell'area di gioco richiesta dal tecnico)	Conforme all'attestato
-	Verifica del sistema installato	Conforme all'attestato
-	Verifica caratteristiche di sicurezza	Conforme al Regolamento FIGC - LND
MI – LND 046	DSC	Conforme all'attestazione del filato per ogni colore installato. Calcolato con MI – LND 046 Il costo della verifica della natura del filato (DSC) è a carico dell'intestatario dell'attestato di sistema.
MI - LND 015	Verifica delle misure della tracciatura del campo	Conforme alle tracciature consentite dal Regolamento di categoria; come dalle tavole n° 1.1 sta – 1.1.1 sta - 1.2. sta.
	Verifica del funzionamento dell'impianto di irrigazione	Impianto funzionante



## TIPOLOGIE DI DRENAGGIO DEL SOTTOFONDO (SUL CAMPO)

Tutti i requisiti prestazionali, definiti nei paragrafi precedenti, relativamente alla idoneità del campo da giuoco all'utilizzo richiesto, devono sussistere anche in caso di pioggia.

La norma prevede la determinazione della capacità di un terreno da giuoco di assorbire un minimo quantitativo d'acqua in un tempo definito. La permeabilità viene determinata direttamente, nel campo da giuoco, sul sottofondo finito, prima della posa del manto erboso. Come appresso specificato si possono avere due tipologie di drenaggio:

Sottofondi a drenaggio verticale:

l'acqua deve essere assorbita in modo VERTICALE e non orizzontale onde evitare di compromettere le performance dell'installazione tramite l'asportazione di granuli di gomma o alla base della sabbia di stabilizzazione.

Viene utilizzato un infiltrometro a doppio anello inserito sulla superficie del sottofondo, con gli strati di inerti drenanti, in modo che l'acqua sia costretta a penetrare verticalmente e non scorrere orizzontalmente per pendenza. La prova viene effettuata in diversi punti del campo.

Sottofondi a drenaggio orizzontale sotto il manto:

in questi sottofondi, l'acqua deve essere trasportata in modo ORIZZONTALE sotto il manto e non verticale onde evitare, anche qui, di compromettere le performance dell'installazione tramite l'asportazione di granuli di gomma o alla base della sabbia di stabilizzazione.

Viene utilizzato un infiltrometro a doppio anello inserito sulla superficie del sottofondo, nelle tipologie dei sottofondi con inerti sopra il geodreno, in modo che l'acqua sia costretta a penetrare verticalmente e non scorrere orizzontalmente per pendenza sulla membrana impermeabile. La prova viene effettuata in diversi punti del campo.

Mentre l'infiltrometro non verrà utilizzato nelle tipologie dei sottofondi che hanno il sottotappeto direttamente a contatto del manto, in quanto questo materiale è già stato testato allo scopo.

## OPERE NECESSARIE IN UN CAMPO DA CALCIO PER LA COSTRUZIONE DEL SOTTOFONDO NELLE DIVERSE TIPOLOGIE AMMESSE

**Tutti i nuovi campi da realizzarsi in aree ove non siano presenti campi già esistenti, quindi da non considerarsi ristrutturazioni, dovranno necessariamente avere una tipologia di sottofondo a DRENAGGIO VERTICALE, questo per avere una sicurezza sugli assestamenti e la portanza del sottofondo che si andrà a realizzare, in riferimento a quello esistente presumibilmente non idoneo a questo utilizzo.**

**1) Tipologia sottofondo con inerti a drenaggio verticale (Vedi tav. n° 2.1 sta – 2.2 sta – 2.5 sta – 2.6 sta ; eventuale stratigrafia da utilizzare in casi particolari, su richiesta della proprietà del campo, presa dal Regolamento LND Professional vedi tav. 2.3 sta –2.4 sta)**

Il sottofondo dovrà essere realizzato fedelmente come riportato nel progetto, di cui la proprietà del campo sportivo ha ricevuto il parere preventivo positivo, dal Laboratorio Impianti Sportivi della LND Impianti, ogni variazione successiva dovrà ottenere, comunque, un nuovo parere preventivo positivo. In ogni modo si potrà cambiare tipologia di sottofondo e quindi si potrà realizzare un sottofondo diverso da quello a cui è stato rilasciato il parere preventivo positivo solo proseguendo la procedura chiedendo l'Attestazione di Conformità.

**1.1) Scavo.** In riferimento alle quote di rilievo, si dovrà fare riferimento alla quota minima per la realizzazione di un cassonetto (da 30 cm fino a 45 cm) mediante scavo ed asporto della parte superficiale del terreno, fino al raggiungimento della superficie di fondo scavo, dell'altezza prefissata nel progetto, che deve essere debitamente rullata, corretta ed eventualmente consolidata, secondo le regolari pendenze ottenute con macchinari a controllo laser. Verranno anche eseguiti gli scavi a sezione obbligata, per le tubazioni primarie perimetrali, per le tubazioni secondarie parallele tra loro tra i 10,00 ed i 12,00 m per i sottofondi di altezza da 44 e 29 cm (tav. 2.3 sta –2.4 sta), ed al massimo di 7,50 m per i sottofondi di altezza da 21 cm (tav. 2.5 sta), inclinate rispetto al campo ed i pozzetti alla confluenza delle due tubazioni.

**1.2) Geotessile.** Posa di geotessile da grammi 250gr/mq per i sottofondi di altezza da 44 e 29 cm (tav. 2.3 sta – 2.4 sta), mentre per i sottofondi di altezza da 21 cm (tav. 2.5 sta) un geotessile a bandelle di resistenza longitudinale e trasversale da min. 45 kN/m, steso sul fondo dello scavo di sbancamento e negli scavi a sezione delle tubazioni, in senso trasversale all'asse principale del campo, sormontato tra telo e telo di cm 30 al fine di rendere omogenea la resistenza ai carichi di pressione.

**1.3) Tubazioni.** Posa delle tubazioni drenanti primarie e secondarie per ricevere le acque meteoriche infiltrate, per quello principale si dovrà usare un tipo di tubo minimo del Ø 160 microforato a 180° nella parte superiore, per quello secondario un tipo di tubo minimo del Ø 90 microforato a 270° nella parte superiore. Entrambi gli scavi a sezione delle





tubazioni devono essere riempiti, per rinfiancare le tubazioni (le primarie fino in superficie), con pietrisco di pezzatura variabile tra cm 2,8/3,2 di inerte di cava.

**1.4) Stratigrafie inerti (ex novo per realizzazioni su aree su cui non sussistono campi esistenti solo h 44 e h 29 cm).** Tutto il materiale utilizzato deve essere rigorosamente frantumato a spigoli vivi di pietra di cava lavato ed esente da polveri e non ghiaia arrotondata.

**1.4.1) Stratigrafia a granulometria decrescente h 44 cm** (tav. 2.3 sta) Per tutte quelle realizzazioni da collocare in nuove aree che non sono già adibite a campi da calcio, o anche in campi esistenti con terreni incoerenti.

**a) Massicciata.** Strato di riempimento dello spessore finito di cm 30 con pezzatura variabile tra cm 4/7, di inerte di cava steso, rullato e compattato con rullo di peso adeguato, con le opportune pendenze stabilite dal presente Regolamento, realizzate mediante l'ausilio di macchinario (motolivellatore) a controllo laser;

**b) Pietrisco.** Strato di riempimento dello spessore finito di cm 7 con pezzatura variabile tra cm 2,8/3,2 di inerte di cava steso, rullato e compattato con rullo di peso adeguato, con le opportune pendenze stabilite dal presente Regolamento, realizzate mediante l'ausilio di macchinario (motolivellatore) a controllo laser;

**c) Graniglia.** Strato di riempimento dello spessore finito di cm 4 con pezzatura variabile tra cm 1,2/1,8 di inerte di cava steso, rullato e compattato con rullo di peso adeguato, con le opportune pendenze stabilite dal presente Regolamento, realizzate mediante l'ausilio di macchinario (motolivellatore) a controllo laser;

**d) Sabbia di frantoio.** Strato finale di riempimento della livelletta di progetto dello spessore finito di cm 3 con pezzatura variabile tra mm 0,2/2,0 in materiale inerte fine di cava steso, rullato e compattato con rullo di peso adeguato, con le opportune pendenze stabilite dal presente Regolamento, realizzate mediante l'ausilio di macchinario (motolivellatore) a controllo laser, finitura a mano dello strato superficiale, consistente nell'annaffiatura, rullatura e spazzolatura;

**1.4.2) Stratigrafia a granulometria decrescente su idonea massicciata esistente h 29 cm** (tav. 2.4 sta) Per tutte quelle nuove realizzazioni dove, con preventivi sondaggi da allegare al progetto, si dovrà portare alla luce una idonea massicciata esistente.

**a) Massicciata esistente.** Strato di massicciata esistente da verificare tramite sondaggi, da allegare al progetto, sia con fotografie che con stratigrafia esistente, dello spessore minimo di cm 30 con pezzatura di circa cm 4/7, di inerte di cava pulito o misto con inerti di pezzatura minore, compattato con il tempo, da portare alla luce, dare le opportune pendenze stabilite dal presente Regolamento, realizzate mediante l'ausilio di macchinario (motolivellatore) a controllo laser;

**b) Massicciata.** Strato di riempimento dello spessore finito di cm 15 con pezzatura variabile tra cm 4/7, di inerte di cava steso, rullato e compattato con rullo di peso adeguato, con le opportune pendenze stabilite dal presente Regolamento, realizzate mediante l'ausilio di macchinario (motolivellatore) a controllo laser;

**c) Pietrisco.** Strato di riempimento dello spessore finito di cm 7 con pezzatura variabile tra cm 2,8/3,2 di inerte di cava steso, rullato e compattato con rullo di peso adeguato, con le opportune pendenze stabilite dal presente Regolamento, realizzate mediante l'ausilio di macchinario (motolivellatore) a controllo laser;

**d) Graniglia.** Strato di riempimento dello spessore finito di cm 4 con pezzatura variabile tra cm 1,2/1,8 di inerte di cava steso, rullato e compattato con rullo di peso adeguato, con le opportune pendenze stabilite dal presente Regolamento, realizzate mediante l'ausilio di macchinario (motolivellatore) a controllo laser;

**e) Sabbia di frantoio.** Strato finale di riempimento della livelletta di progetto dello spessore finito di cm 3 con pezzatura variabile tra mm 0,2/2,0 in materiale inerte fine di cava steso, rullato e compattato con rullo di peso adeguato, con le opportune pendenze stabilite dal presente Regolamento, realizzate mediante l'ausilio di macchinario (motolivellatore) a controllo laser, finitura a mano dello strato superficiale, consistente nell'annaffiatura, rullatura e spazzolatura;

**1.4.3) Stratigrafia a granulometria decrescente h 21 cm** (tav. 2.5 sta) Per tutte quelle realizzazioni dove c'è un medio dislivello delle quote esistenti in senso longitudinale al campo, od anche in presenza di sottofondi esistenti con terre incoerenti.

**a) Pietrisco.** Strato di riempimento dello spessore finito di cm 14 con pezzatura variabile tra cm 2,0/4,0 di inerte di cava steso, rullato e compattato con rullo di peso adeguato, con le opportune pendenze stabilite dal presente Regolamento, realizzate mediante l'ausilio di macchinario (motolivellatore) a controllo laser;

**b) Graniglia.** Strato di riempimento dello spessore finito di cm 4 con pezzatura variabile tra cm 1,2/1,8 di inerte di cava steso, rullato e compattato con rullo di peso adeguato, con le opportune pendenze stabilite dal presente Regolamento, realizzate mediante l'ausilio di macchinario (motolivellatore) a controllo laser;

**c) Sabbia di frantoio.** Strato finale di riempimento della livelletta di progetto dello spessore finito di cm 3 con pezzatura variabile tra mm 0,2/2,0 in materiale inerte fine di cava steso, rullato e compattato con rullo di peso adeguato, con le opportune pendenze stabilite dal presente Regolamento, realizzate mediante l'ausilio di macchinario (motolivellatore) a controllo laser, finitura a mano dello strato superficiale, consistente nell'annaffiatura, rullatura e spazzolatura;

**1.5) Pozzetti.** Posa dei pozzetti d'ispezione in cls di sezione interna di 40x40 cm, posti fuori del campo per destinazione e alla confluenza delle due tubazioni (primaria e secondaria) per la raccolta delle loro acque, nei casi in cui



si realizza in superficie un pozzetto della stessa larghezza della canaletta (per problemi d'ingombro vedi tav. 4.2 pro) questo dovrà consentire l'ispezionabilità del pozzetto inferiore 40x40 e delle tubazioni. Il fondo del pozzetto dovrà essere riempito in cls magro per evitare ristagni di materiali (intasi del manto, fogliame) evitando che con le piogge si creino ostruzioni nell'intero impianto di drenaggio. L'ultimo pozzetto d'ispezione prima del collegamento al collettore fognario, deve essere realizzarlo della dimensione interna di 100x100 cm diaframmato e sifonato per recuperare il materiale accumulato proveniente da tutto l'impianto drenante.

**1.6) Canaletta.** Posizionamento di una canaletta (materiali ammessi in cls o cls polimerico) perimetrale, posta fuori del campo per destinazione, per la raccolta delle acque di drenaggio superficiale completa di griglia in metallo antitacco a feritoie classe di carico B 125, allineata o affiancata ai pozzetti d'ispezione del drenaggio principale o collegata con tubazione agli stessi, per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali. Sono ammesse canalette con paratie laterali di altezza differente (max. 10 mm) per permettere l'inserimento dei tappetini elastici drenanti tra la paratia più bassa e la griglia.

**1.7) Falde e pendenza.** Lo strato finito del sottofondo deve essere realizzato a quattro falde, fino alla fine del campo per destinazione o fino alle canalette. Le falde devono avere una unica pendenza, che deve essere dichiarata negli elaborati del progetto, da scegliere da un min. di 0,3% ad un max. di 0,5% con una tolleranza nella realizzazione di  $\pm 0,05\%$ .

## **2) Tipologia sottofondo a drenaggio orizzontale sotto il manto (Vedi tav. n° 3.1 sta – 3.2 sta –3.4.1 sta – 3.4.3 sta – 3.7 sta; eventuale stratigrafia da utilizzare in casi particolari, su richiesta della proprietà del campo, presa dal Regolamento LND Professional vedi tav. 3.4.2 sta)**

Il sottofondo dovrà essere realizzato fedelmente come riportato nel progetto, di cui la proprietà del campo sportivo ha ricevuto il parere preventivo positivo, dal Laboratorio Impianti Sportivi della LND Impianti, ogni variazione successiva dovrà ottenere, comunque, un nuovo parere preventivo positivo. In ogni modo si potrà cambiare tipologia di sottofondo e quindi si potrà realizzare un sottofondo diverso da quello a cui è stato rilasciato il parere preventivo positivo solo proseguendo la procedura chiedendo l'Attestazione di Conformità. La proprietà dovrà comunque tener conto dell'altitudine della località ove il campo verrà realizzato, così come delle condizioni ambientali e meteorologiche che di norma sussistono in loco nelle diverse stagioni dell'anno.

**2.1) Compattazione.** In riferimento alle quote di rilievo del campo, all'eventuale scotico superficiale con rimozione ed asportazione del terreno vegetale, con la successiva lavorazione di sterro e riporto, si otterrà la quota media di compensazione. Si dovrà fare riferimento che la quota minima rilevata e la quota di compensazione non dovranno superare i 10 cm di differenza. Dopo la livellazione meccanica e cilindatura del terreno esistente del campo, eventualmente corretto con aggiunta di aggregato (max. 20% in peso), prefissata nel progetto, fino al raggiungimento di un valore di modulo dinamico E<sub>vd</sub> non inferiore a 120 N/mm<sup>2</sup> con piastra Ø 300 mm (ovvero, con modulo statico M<sub>d</sub> non inferiore a 600 kg/cm<sup>2</sup>), in più l'esecuzione degli scavi a sezione obbligata, per le tubazioni primarie perimetrali ed i pozzetti.


**2.1.1) Terreno stabilizzato con l'apporto di leganti chimici.** (tav. 3.4.1 sta) La superficie del campo, in base al documento emesso dal laboratorio specializzato per certificare le analisi sulla campionatura del terreno esistente opportunamente corretto con aggregato in aggiunta, con le relative quantità del legante, deve essere consolidata con agente stabilizzante in polvere (calce e/o cemento) per uno spessore finito di 20 cm anche aggiungendo inerte di riporto per avere una opportuna curva granulometrica atta a garantire i dati richiesti di portanza. Il terreno esistente e/o l'inerte di riporto (materiale da cava) dovrà appartenere alle classi A1-A2-A3 e comunque non inferiore all'A2-4 (secondo CNR UNI 10006 / UNI EN ISO 14688-1). L'indice di portanza CBR secondo CNR UNI 10009 / UNI EN 13286-47 della miscela terreno e/o aggregato con l'agente stabilizzante dovrà essere dopo 7 (sette) giorni di maturazione in camera umida e 4 (quattro) giorni di imbibizione in acqua  $\geq$  del 100%. La superficie dovrà essere finita secondo le regolari pendenze ottenute con macchinari a controllo laser. Prima della stabilizzazione si dovrà determinare l'umidità in sito secondo CNR UNI 10008, mentre a stabilizzazione avvenuta si dovrà determinare la massa volumica apparente in sito tramite prova con volumometro secondo CNR B.U. N° 22 e sondaggi sul sottofondo per determinare lo spessore finito del trattamento. È consentita, per uniformare la planarità, l'eventuale finitura dello strato superficiale con sabbia di frantoio max. 0,5 cm.

**2.1.2) Terreno stabilizzato con l'apporto di legante chimico fibrorinforzato** (tav. 3.4.2 sta). La superficie del campo, in base al documento emesso dal laboratorio specializzato per certificare le analisi sulla campionatura del terreno esistente opportunamente corretto con aggregato in aggiunta, con le relative quantità del legante, deve essere consolidata con agente stabilizzante in polvere ad azione idraulica, fibrorinforzato (tipo Mapesoil 100 o equivalente) a base di componenti minerali ad attività pozzolanica (minimo il 50% del peso dell'agente e con proprietà sia di inerte che di legante) per uno spessore finito di min. 8 cm anche aggiungendo inerte di riporto per avere una opportuna curva granulometrica atta a garantire i dati richiesti di portanza. Il terreno esistente e/o l'inerte di riporto (anche riciclato, derivante dalla demolizione e dalla manutenzione di opere edili e infrastrutturali purché contenga al massimo il 2% in peso di sostanza organica in accordo allo standard ASTM D2974:2000) dovrà appartenere alle classi A1-A2-A3 e comunque non inferiore all'A2-4 (secondo CNR UNI 10006 / UNI EN ISO 14688-1). L'agente stabilizzante dovrà inoltre



garantire su provini 4x4x16 cm confezionati in accordo alla UNI EN 196-1 con rapporto acqua/legante pari a 0,5 e sottoposti a cicli di gelo/disgelo secondo EN 1348 una riduzione delle resistenze meccaniche a compressione ai 28 gg. inferiore al 30%. L'indice di portanza CBR secondo CNR UNI 10009 / UNI EN 13286-47 della miscela terreno e/o aggregato con l'agente stabilizzante dovrà essere dopo 7 (sette) giorni di maturazione in camera umida e 4 (quattro) giorni di imbibizione in acqua  $\geq$  del 100%. La superficie dovrà essere finita secondo le regolari pendenze ottenute con macchinari a controllo laser. Prima della stabilizzazione si dovrà determinare l'umidità in sito secondo CNR UNI 10008, mentre a stabilizzazione avvenuta si dovrà determinare la massa volumica apparente in sito tramite prova con volumometro secondo CNR B.U. N° 22 e sondaggi sul sottofondo per determinare lo spessore finito del trattamento. È consentita, per uniformare la planarità, l'eventuale finitura dello strato superficiale con sabbia di frantoio max. 0,5 cm.

**2.1.3) Terreno stabilizzato con l'apporto di legante chimico fibrorinforzato.** (tav. 3.4.3 sta) La superficie del campo, in base al documento emesso dal laboratorio specializzato per certificare le analisi sulla campionatura del terreno esistente opportunamente corretto con aggregato in aggiunta, con le relative quantità del legante, deve essere consolidata con agente stabilizzante in polvere ad azione idraulica, fibrorinforzato (tipo Mapesoil 50 o equivalente) a base di componenti minerali ad attività pozzolanica (minimo il 50% del peso dell'agente e con proprietà sia di inerte che di legante) per uno spessore finito di min. 15 cm anche aggiungendo inerte di riporto per avere una opportuna curva granulometrica atta a garantire i dati richiesti di portanza. Il terreno esistente e/o l'inerte di riporto (anche riciclato, derivante dalla demolizione e dalla manutenzione di opere edili e infrastrutturali purché contenga al massimo il 2% in peso di sostanza organica in accordo allo standard ASTM D2974:2000) dovrà appartenere alle classi A1-A2-A3 e comunque non inferiore all'A2-4 (secondo CNR UNI 10006 / UNI EN ISO 14688-1). L'agente stabilizzante dovrà inoltre garantire su provini 4x4x16 cm confezionati in accordo alla UNI EN 196-1 con rapporto acqua/legante pari a 0,5 e sottoposti a cicli di gelo/disgelo secondo EN 1348 una riduzione delle resistenze meccaniche a compressione ai 28 gg. inferiore al 30%. L'indice di portanza CBR secondo CNR UNI 10009 / UNI EN 13286-47 della miscela terreno e/o aggregato con l'agente stabilizzante dovrà essere dopo 7 (sette) giorni di maturazione in camera umida e 4 (quattro) giorni di imbibizione in acqua  $\geq$  del 100%. La superficie dovrà essere finita secondo le regolari pendenze ottenute con macchinari a controllo laser. Prima della stabilizzazione si dovrà determinare l'umidità in sito secondo CNR UNI 10008, mentre a stabilizzazione avvenuta si dovrà determinare la massa volumica apparente in sito tramite prova con volumometro secondo CNR B.U. N° 22 e sondaggi sul sottofondo per determinare lo spessore finito del trattamento. È consentita, per uniformare la planarità, l'eventuale finitura dello strato superficiale con sabbia di frantoio max. 0,5 cm.



		Fuso Stabilizzato	
		Inf.	Sup.
		% passante	
crivello UNI2234	<b>30</b>	100	100
crivello UNI2234	<b>15</b>	70	100
crivello UNI2234	<b>10</b>	50	85
crivello UNI2234	<b>5</b>	35	65
setaccio UNI2332	<b>2</b>	25	50
setaccio UNI2332	<b>0,425</b>	15	30
setaccio UNI2332	<b>0,075</b>	8	20

**2.2) Membrana impermeabile.** Posa di membrana impermeabile (guaina) dello spessore da 0,3 a 0,5 mm possibilmente in teli presaldati tra loro in fabbrica, atti a minimizzare le sovrapposizioni, stesi sul terreno stabilizzato con l'apporto di leganti chimici e negli scavi a sezione delle tubazioni, per evitare il passaggio dell'acqua nel terreno sottostante e trasportarla, con le pendenze già impostate, lateralmente direttamente nella canaletta o nelle tubazioni. I teli presaldati dovranno essere posizionati "a tegola" parallelamente al lato lungo del campo ed ancorati tra la griglia della canaletta e la canaletta stessa.

**2.3) Tubazioni** Posa delle tubazioni drenanti primarie perimetrali per ricevere le acque meteoriche infiltrate e trasportate lateralmente dalla membrana, con un di tubo minimo del  $\varnothing$  250 microforato a 180° nella parte superiore. Gli scavi a sezione delle tubazioni devono essere riempiti, per rinfiancare le tubazioni fino in superficie, con pietrisco di pezzatura variabile tra cm 2,8/3,2 di inerte di cava.



**2.4) Pozzetti.** Posa dei pozzetti d'ispezione in cls di sezione interna di 40x40 cm, posti fuori del campo per destinazione per la raccolta delle loro acque, che dovranno essere dieci, cinque per ogni lato lungo, due agli estremi, due intermedi ed uno centrale, nei casi in cui si realizza in superficie un pozzetto della stessa larghezza della canaletta (per problemi d'ingombro vedi tav. 4.2 pro) questo dovrà consentire l'ispezionabilità del pozzetto inferiore 40x40 e delle tubazioni. Il fondo del pozzetto dovrà essere riempito in cls magro per evitare ristagni di materiali (intasi del manto, fogliame) evitando che con le piogge si creino ostruzioni nell'intero impianto di drenaggio. L'ultimo pozzetto d'ispezione prima del collegamento al collettore fognario, deve essere realizzarlo della dimensione interna di 100x100 cm diaframmato e sifonato per recuperare il materiale accumulato proveniente da tutto l'impianto drenante.

**2.5) Canaletta e cordolo.** Posizionamento di una canaletta (materiali ammessi in cls o cls polimerico), solo sui due lati lunghi, posta fuori del campo per destinazione, per la raccolta delle acque di drenaggio superficiale completa di griglia in metallo antitacco a feritoie classe di carico B 125, allineata o affiancata ai pozzetti d'ispezione del drenaggio principale o collegata con tubazione agli stessi, per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali. Sono ammesse canalette con paratie laterali di altezza differente (max. 10 mm) per permettere l'inserimento dei tappetini elastici drenanti tra la paratia più bassa e la griglia. Mentre nei due lati corti si dovrà realizzare un cordolo (con la lontananza dei cordoli di recinzione) che segue la pendenza delle due falde del campo, senza mai fuoriuscire.

**2.6) Falde e pendenza.** Lo strato finito del sottofondo deve essere realizzato a due falde verso i lati lunghi, fino alla fine del campo per destinazione o fino alle canalette. Le falde devono avere una unica pendenza, che deve essere dichiarata negli elaborati del progetto, da scegliere da un min. di 0,58% ad un max. di 0,63%.

### **3) Tipologia sottofondo a drenaggio orizzontale con inerti (Vedi tav. n° 3.1 sta –3.2 sta –3.5.1 sta – 3.8 sta)**

Il sottofondo dovrà essere realizzato fedelmente come riportato nel progetto, di cui la proprietà del campo sportivo ha ricevuto il parere preventivo positivo, dal Laboratorio Impianti Sportivi della LND Impianti, ogni variazione successiva dovrà ottenere, comunque, un nuovo parere preventivo positivo. In ogni modo si potrà cambiare tipologia di sottofondo e quindi si potrà realizzare un sottofondo diverso da quello a cui è stato rilasciato il parere preventivo positivo solo proseguendo la procedura chiedendo l'Attestazione di Conformità. La proprietà dovrà comunque tener conto dell'altitudine della località ove il campo verrà realizzato, così come delle condizioni ambientali e meteorologiche che di norma sussistono in loco nelle diverse stagioni dell'anno.

**3.1) Scavo.** In riferimento alle quote di rilievo, si dovrà fare riferimento alla quota minima per la realizzazione di un cassonetto (min. 10 cm) mediante scavo ed asporto della parte superficiale del terreno, fino al raggiungimento della superficie di fondo scavo dell'altezza prefissata nel progetto che deve essere debitamente rullata, corretta ed eventualmente consolidata, secondo le regolari pendenze ottenute con macchinari a controllo laser. Verranno anche eseguiti gli scavi a sezione obbligata, per le tubazioni primarie perimetrali ed i pozzetti.

**3.2) Membrana impermeabile.** Posa di membrana impermeabile (guaina) dello spessore da 0,3 a 0,5 mm possibilmente in teli presaldati tra loro in fabbrica, atti a minimizzare le sovrapposizioni, stesi sul terreno stabilizzato con l'apporto di leganti chimici e negli scavi a sezione delle tubazioni, per evitare il passaggio dell'acqua nel terreno sottostante e trasportarla, con le pendenze già impostate, lateralmente direttamente nella canaletta o nelle tubazioni. I teli presaldati dovranno essere posizionati "a tegola" parallelamente al lato lungo del campo ed ancorati tra la griglia della canaletta e la canaletta stessa.

**3.3) Geodreno.** Posa di sistema drenante con struttura in monofilamento di polipropilene a canali longitudinali con geotessile filtrante termosaldato superiormente ed inferiormente alla struttura, steso sulla membrana impermeabile sul fondo dello scavo di sbancamento e negli scavi a sezione delle tubazioni. Il sistema nei suoi canali longitudinali trasporterà l'acqua lateralmente fino alle tubazioni. Vengono prodotti in teli (larghezza di 2,00 e 4,00 m) che dovranno essere posizionati parallelamente al lato corto del campo, affiancati ed uniti tramite l'incollaggio della sovrapposizione della cimosa.

**3.4) Tubazioni.** Posa delle tubazioni drenanti primarie perimetrali per ricevere le acque meteoriche infiltrate e trasportate lateralmente dal sistema membrana-geodreno, con un di tubo minimo del Ø 250 microforato a 360°. Gli scavi a sezione delle tubazioni devono essere riempiti, per rinfiancare le tubazioni fino in superficie, con pietrisco di pezzatura variabile come la stratigrafia tra cm 0,4/1,2 di inerte di cava.

**3.5) Stratigrafia monostrato inerti** (tav. 3.5.1 sta) Strato di riempimento, posato sopra la membrana impermeabile ed il geodreno, dello spessore finito di cm 15 con pezzatura variabile tra cm 0,4/1,2 di inerte di cava steso, rullato e compattato con rullo di peso adeguato, con le opportune pendenze stabilite dal presente Regolamento, realizzate mediante l'ausilio di macchinario (motolivellatore) a controllo laser. Tutto il materiale utilizzato deve essere rigorosamente frantumato a spigoli vivi di pietra di cava lavato ed esente da polveri e non ghiaia arrotondata.

**3.6) Pozzetti.** Posa dei pozzetti d'ispezione in cls di sezione interna di 40x40 cm, posti fuori del campo per destinazione, che dovranno essere dieci, cinque per ogni lato lungo, due agli estremi, due intermedi ed uno centrale, nei casi in cui si realizza in superficie un pozzetto della stessa larghezza della canaletta (per problemi d'ingombro vedi tav. 4.2 pro) questo dovrà consentire l'ispezionabilità del pozzetto inferiore 40x40 e delle tubazioni. Il fondo del pozzetto dovrà essere riempito in cls magro per evitare ristagni di materiali (intasi del manto, fogliame) evitando che con le piogge



si creino ostruzioni nell'intero impianto di drenaggio. L'ultimo pozzetto d'ispezione prima del collegamento al collettore fognario, deve essere realizzato della dimensione interna di 100x100 cm diaframmato e sifonato per recuperare il materiale accumulato proveniente da tutto l'impianto drenante.

**3.7) Canaletta e cordolo.** Posizionamento di una canaletta (solo in cls o cls polimerico), solo sui due lati lunghi, posta fuori del campo per destinazione, per la raccolta delle acque di drenaggio superficiale completa di griglia in metallo antitacco a feritoie classe di carico B 125, allineata ai pozzetti d'ispezione del drenaggio principale o collegata con tubazione agli stessi, per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali. Mentre nei due lati corti si dovrà realizzare un cordolo (con la lontananza dei cordoli di recinzione) che segue la pendenza delle due falde del campo, senza mai fuoriuscire.

**3.8) Falde e pendenza.** Lo strato finito del sottofondo deve essere realizzato a due falde verso i lati lunghi, fino alla fine del campo per destinazione o fino alle canalette. Le falde devono avere una unica pendenza, che deve essere dichiarata negli elaborati del progetto, da scegliere da un min. di 0,58% ad un max. di 0,63%.

#### **4.1) Irrigazione per campi (Vedi tav. n° 5.1 sta)**

Realizzazione di un impianto d'irrigazione, adeguato alle esigenze del campo, con min. sei a max. otto irrigatori (sia a cannoncino e sia a scomparsa nel terreno) con le gittate adeguate alla totale copertura del campo, posizionati al di fuori del campo per destinazione insieme ai relativi pozzetti (tre/quattro per ogni lato lungo) ma comunque il più lontano possibile da questa delimitazione che perimetra il campo, non sono ammessi irrigatori lungo il lato corto. L'impianto dovrà essere automatizzato con centralina di programmazione a settori, con relative elettrovalvole automatiche con comando elettrico di apertura e chiusura, vasca di accumulo di idonea capacità indicando la provenienza dell'acqua (conduttura comunale, pozzo artesiano). L'irrigazione del campo serve principalmente per diminuire la temperatura al suolo che si genererebbe con i mesi caldi, per stabilizzare l'intasamento dopo le manutenzioni, e se ritenuto opportuno, per rendere la superficie veloce per lo scorrimento del pallone e quindi del giuoco, ed in ultima analisi per ovviare nei mesi caldi e/o secchi ed assolati, dal punto di vista geografico, alla scarsa piovosità.

#### **4.2) Irrigazione per campi con intasi vegetali (3 vegetale mix – 4 vegetale rivestito – 6 totalmente vegetale). (Vedi tav. n° 5.2 sta)**

Per i campi con manto in erba artificiale intasati con lo strato prestazionale, (indicato nella tabella iniziale : 3 vegetale mix – 4 vegetale rivestito – 6 totalmente vegetale) **in alternativa si potrà realizzare** un impianto d'irrigazione opportunamente adeguato alla superficie ed alle esigenze del campo realizzato, con n° 24 irrigatori (tutti a scomparsa nel terreno) il posizionamento è suddiviso con n° 16 irrigatori fuori del campo per destinazione e con n° 8 irrigatori all'interno del campo, con tutti i relativi pozzetti posti fuori del campo per destinazione. Gli irrigatori dovranno essere del diametro minimo di 70 mm, di cui preventivamente la LND ha rilasciato regolare Attestazione. L'impianto dovrà essere automatizzato con centralina di programmazione a settori, relative elettrovalvole automatiche con comando elettrico di apertura e chiusura, vasca di accumulo di idonea capacità indicando la provenienza dell'acqua (recupero acque meteoriche dal drenaggio del campo, conduttura comunale, pozzo artesiano). L'irrigazione del campo serve principalmente per approvvigionare le piante con i necessari quantitativi di acqua, onde evitare lo stress idrico e la morte nel periodo estivo. Per stabilizzare l'intasamento dopo le manutenzioni, e se ritenuto opportuno, per rendere la superficie veloce per lo scorrimento del pallone e quindi del giuoco.



## LA MANUTENZIONE DEI CAMPI IN ERBA ARTIFICIALE

### PREMESSA

Lo scopo della manutenzione è di consentire alla Proprietà o al Gestore da un lato la corretta conservazione dei campi da calcio in erba artificiale e dall'altro il mantenimento dell'omologazione rilasciata dalla LND, attraverso le norme e regole previste e disciplinate dal "Manuale di manutenzione LND". In merito si raccomanda che il programma di manutenzione, così come stabilito nel Manuale di manutenzione LND, venga effettuato direttamente dalle aziende produttrici dei sistemi ovvero da aziende di comprovata esperienza nel settore in grado di mantenere gli standard qualitativi dei prodotti installati. In fase di ultimazione del campo LND raccomanda di sottoscrivere, da parte della Proprietà od il Gestore, un contratto di manutenzione quadriennale regolarmente firmato e timbrato dalle parti. Pertanto si suggerisce di indicare nella gara d'appalto, ovvero nel contratto di acquisto sottoscritto tra persone giuridiche private, sia la documentazione sia il costo della predetta attività di manutenzione. La corretta manutenzione viene considerata dalla LND di fondamentale importanza al fine di :

- Ottenere dal fornitore la garanzia della superficie sportiva fornita;
- Garantire una durata nel tempo del campo;
- Mantenere inalterate nel tempo le caratteristiche prestazionali della superficie;
- Garantire la sicurezza per gli atleti;
- Garantire la qualità igienico-sanitaria del campo a tutela della salute di tutti gli utenti
- Mantenere l'omologazione del campo.

La Proprietà, ovvero il Gestore, dovrà mantenere apposita documentazione attestante la corretta e costante esecuzione dei piani di manutenzione ordinaria e straordinaria e di sanificazione così come prevista nel presente regolamento della LND.

In considerazioni delle recenti ricerche e relative verifiche con lo svolgimento di analisi microbiologiche effettuate sui manti in erba artificiale per valutarne il grado di contaminazione microbica, si rende necessario che il Proprietario o il Gestore del campo effettui trattamenti di sanificazione del terreno di gioco comprensivo del campo per destinazione, possibilmente estendo il trattamento alle aree limitrofe.

Il prodotto da utilizzarsi deve essere conforme a quanto indicato ai punti A.5.6, A.5.6.1 e A.5.6.2 del Decreto del 22 gennaio 2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 12 febbraio 2014.

Completata l'installazione, i tappeti in erba artificiale, opportunamente intasati, richiedono in generale un periodo di cinque/sette settimane per la cosiddetta "maturazione" che riguarda l'assestamento dell'intasamento e la stabilizzazione della fibra. Durante questo periodo la superficie può e deve essere utilizzata senza alcuna limitazione e su tutta la superficie di gioco.

### MANUTENZIONE ORDINARIA

La manutenzione ordinaria, a cura della Proprietà o del Gestore, garantisce che il materiale da intaso prestazionale si mantenga uniformemente distribuito ed aerato nel campo da giuoco. Difatti una distribuzione non perfettamente omogenea dell'intaso potrebbe compromettere le prestazioni del campo e la sicurezza degli atleti; pertanto il materiale di intaso presente sul terreno da giuoco dovrà sempre essere riassetato e/o ripristinato in alcune zone specifiche (come nelle aree di rigore, a centro campo ed in prossimità delle bandierine dei calci d'angolo in modo particolare).

La manutenzione ordinaria, da eseguirsi settimanalmente, dovrà prevedere i seguenti interventi :

- Controllo e rimozione della sporcizia presente;
- Spazzolatura del terreno di giuoco, con apposita attrezzatura prevista al fine di mantenere sempre la superficie di giuoco omogenea su tutto il campo;
- Controllo delle zone di massimo scolo delle acque piovane;
- Eventuale ricarica con materiali d'intaso nelle zone mancanti, anche utilizzando intaso recuperato nelle canalette, nei pozzetti e nel residuo della spazzatura della neve.
- Controllo della inesistenza di fonti e/o ostacoli di qualsivoglia natura nel perimetro comprendente la superficie di giuoco ed il campo per destinazione e verifica di efficienza e funzionalità di eventuali protezioni e/o materiali assorbenti urti nel caso in cui i medesimi fossero stati posizionati nel perimetro qui sopra indicato quale unica ed esclusiva superficie assoggettata al presente Regolamento, disponendo per il resto ogni ulteriore e diversa norma regolamentare della FIGC del CONI così come di Leggi e Decreti nazionali eventualmente applicabili o riferibili alle discipline sportive.

A questo fine la Proprietà o il Gestore dovranno acquistare i necessari attrezzi, apparecchiature e mezzi e fare partecipare il personale addetto alla manutenzione al corso di formazione condotto da tecnici specializzati del fornitore delle attrezzature acquistate.

Il costo orientativo della Manutenzione Ordinaria è di € 1.500,00 annuo.



### MANUTENZIONE STRAORDINARIA

La manutenzione straordinaria, della durata approssimativa di un giorno, dovrà essere realizzata almeno due volte l'anno, una nel periodo febbraio/marzo e l'altra nel periodo ottobre/novembre, da tecnici specializzati dell'azienda produttrice del sistema ovvero da aziende di comprovata esperienza nel settore in grado di mantenere gli standard qualitativi dei prodotti installati.

Durante le operazioni di manutenzione straordinaria il campo non potrà essere utilizzato per l'intera giornata.

La manutenzione straordinaria, prevede i seguenti interventi:

- Dissodamento dell'intaso prestazionale e profonda spazzolatura del manto da effettuarsi con idonee attrezzature;
- Controllo accurato di tutte le giunzioni dei teli ed eventuale ripristino;
- Controllo accurato dei sistemi di drenaggio e d'irrigazione per assicurarne la perfetta efficienza;
- Accurato controllo delle eventuali anomalie di planarità (dossi e avvallamenti) per ripristinare e regolarizzare la superficie di giuoco;
- Eventuali operazione di integrazione del materiale da intaso, soprattutto per i manti che utilizzano intasi composti da fibre naturali vegetali, al fine di regolarizzare la planarità della superficie di giuoco e di garantire le prestazioni del terreno da giuoco. Il materiale da integrare (da contabilizzare separatamente) è di:
  - circa 5.000 kg per l'intaso vegetale pari a n° 6 big-bag per un costo orientativo di € 3.800,00 a cui deve essere aggiunto il trasporto
  - circa 2.400 kg per l'intaso in gomma pari a n° 2 big-bag per un costo orientativo di € 1.500,00 a cui deve essere aggiunto il trasporto

Il costo orientativo della Manutenzione Straordinaria, concordato con i Produttori dei manti, è di € 4.000,00 annuo.

### MODALITA' OPERATIVE DELLA SPAZZOLATURA

Le operazioni di spazzolatura devono avvenire, utilizzando attrezzature idonee, longitudinalmente e trasversalmente rispetto al campo sull'intera superficie per mantenere il sistema in erba artificiale nelle migliori condizioni.

La spazzolatura dovrà prevedere il sollevamento delle fibre eventualmente imprigionate nell'intaso prestazionale con conseguente ridistribuzione omogenea dei materiali da intaso, utilizzando una spazzola avente caratteristiche ben definite (vedi foto nel manuale). LND sconsiglia l'uso di spazzole con setole di metallo e ciò in quanto le setole in metallo possono provocare danni alla fibra. LND consiglia di limitare al massimo la macchina spazzolatrice meccanica quando la temperatura ambientale supera i 30°C o quando scende sotto i 5°C e, comunque, consiglia di utilizzare la spazzolatrice con il tubo dei gas di scarico caldi non diretti verso la superficie da giuoco. LND rammenta di verificare che qualunque mezzo motorizzato utilizzato sul manto non abbia perdite di olio, di grasso, di liquidi di trasmissione, ecc., in quanto le eventuali perdite possono deteriorare in modo irreversibile la fibra e disponga di copertoni del tipo "giardino".

### USO E MANTENIMENTO DEL CAMPO DA GIUOCO

Accorgimenti essenziali per il corretto uso e il corretto mantenimento del campo da giuoco sono a titolo esplicativo ma non certo esaustivo : a) Vietare l'utilizzo di scarpe chiodate da atletica; b) Mantenere la superficie libera da qualsiasi tipo di materiali estranei al manto quali carta, foglie, mozziconi di sigarette, gomme da masticare, resti di cibo e rifiuti organici e non in generale; c) Programmare cicli di regolare innaffiatura e/o irrorazione del campo, per mantenere le fibre pulite, evitare accumuli di polvere, per mantenere la temperatura al suolo non troppo elevata e per mantenere la necessaria percentuale di umidità nell'inteso prestazionale composto da fibre naturali vegetali nei periodi di scarsa o di assenza di pioggia; d) Sanificare il terreno di giuoco ed il campo per destinazione, possibilmente estendendo il trattamento alle aree limitrofe, almeno una volta ogni due mesi, utilizzando esclusivamente detergenti ad azione sanificante persistente nel tempo che abbiano ottenuto l'Attestazione di Prodotto Detergente dalla LND (in corso di validità) e) Non transitare con veicoli o macchine pesanti sopra il terreno da giuoco; f) Non lasciare per molto tempo materiali pesanti sopra il terreno da giuoco, come pure lo stazionamento di mezzi; g) Non gettare sigarette accese, bengala o prodotti infiammabili, acidi o abrasivi; h) Non utilizzare per la marcatura delle linee sul campo prodotti utilizzati per tracciare le linee sui campi d'erba naturale, quali gesso, vernice spray o qualsiasi altro prodotto chimico aggressivo per il polietilene, utilizzando esclusivamente prodotti specifici per i campi in erba sintetica opportunamente autorizzati dal produttore del manto; i) Non ostruire con tappeti o altri materiali i canali di drenaggio e mantenerli privi di terra, fango, muschio, erbacce e, comunque, da materiali estranei al manto in erba sintetica; l) Non utilizzare materiali e attrezzature di manutenzione o pulizia non idonei; m) Imporre il divieto categorico di fumare nel recinto di giuoco; n) Non utilizzare la superficie di giuoco per eventi quali spettacoli, concerti, campeggi, fiere, mercati, parcheggio, ristoro e, comunque, eventi differenti rispetto al giuoco del calcio e/o altre attività sportive come ad es. l'educazione fisica scolastica e la preparazione fisica di sportivi di altre discipline, da espletarsi, comunque, in modo da non recare pregiudizio alla superficie da giuoco. In ogni caso LND invita la Proprietà o il Gestore a contattare il produttore del sistema prima di autorizzare eventi che non siano il giuoco del calcio. Qualora il manto di erba artificiale non sia utilizzato in maniera appropriata, gli eventuali danni prodotti non potranno essere coperti dalla garanzia che decadrà automaticamente.



### **USO DI AUTOMEZZI**

I campi sono studiati per permettere ai mezzi di trasporto di passare sulla superficie senza provocare danni alla superficie stessa, purché siano rispettate le seguenti raccomandazioni : a) Vengano utilizzati esclusivamente i mezzi di trasporto specificatamente approvati dal produttore del sistema; b) I mezzi approvati dovranno essere dotati di pneumatici specifici, possibilmente esenti da sporcizia, con l'avvertimento che il manovratore cambi direzione effettuando esclusivamente ampi raggi di curvatura; c) Sono ammessi solo veicoli lenti, d) Non sono consentite brusche frenate e improvvise accelerazioni; e) Controllare le perdite di olio o di liquido idraulico di tutti i mezzi condotti sopra il campo; f) per evitare il danneggiamento dei materiali da intaso e del sottofondo i mezzi dovranno essere utilizzati sul campo quando è bagnato.

### **PULIZIA E SANIFICAZIONE**

La maggior parte delle "macchie" che si dovessero presentare sul manto possono essere eliminate con acqua, con acqua e sapone, o con prodotti conformi a quanto indicato ai punti A.5.6, A.5.6.1 e A.5.6.2 del Decreto del 22 gennaio 2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 12 febbraio che abbiano ottenuto l'Attestazione di Prodotto Detergente dalla LND. La predetta pulizia deve essere effettuata con la maggiore rapidità possibile rispetto a quando la macchia si evidenzia.

Per le macchie a base oleosa bisognerà attenersi alle istruzioni indicate nel manuale di manutenzione della LND per la pulitura di metalli, olio, gasolio, cere di paraffina, catrame.

Le macchie di residui generici, cioè da sostanze che vengono utilizzate, consumate o disperse dagli utenti, ad esempio sostanze alimentari o bevande, sangue o altri liquidi fisiologici, ecc. potranno essere rimosse con prodotti conformi alle norme regolamentari.

Quando si procede a lavare il manto è opportuno risciacquare con abbondante acqua, spazzolando l'area con idonea attrezzatura.

Nel caso in cui erbacce germoglino all'interno del sistema è possibile l'impiego di erbicidi ad assorbimento fogliare, attenendosi alle norme di utilizzo dei predetti prodotti in ottemperanza alle normative vigenti.

In considerazioni delle recenti ricerche e relative verifiche con lo svolgimento di analisi microbiologiche effettuate sui manti in erba artificiale per valutarne il grado di contaminazione microbica, si rende necessario che il Proprietario o il Gestore del campo effettui trattamenti di sanificazione del terreno di gioco comprensivo del campo per destinazione, possibilmente estendo il trattamento alle aree limitrofe. Il prodotto da utilizzarsi deve essere conforme a quanto indicato ai punti A.5.6, A.5.6.1 e A.5.6.2 del Decreto del 22 gennaio 2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 12 febbraio 2014.

La neve e il ghiaccio normalmente non danneggiano le superfici in erba artificiale, pertanto, sarà sufficiente attendere che la neve si sciogla, mentre per il gelo si consiglia di rompere le lastre. Tuttavia, si consiglia di rimuovere il prima possibile la neve in modo che non si accumuli, per mezzo di un piccolo trattore leggero gommato, avente un basso peso specifico e, soprattutto, non chiodato. Il piccolo trattore dovrà essere dotato esclusivamente di pale di gomma, accertandosi che queste sfiorino la superficie (1 cm sopra l'erba). Non utilizzare pale di legno, metallo o di qualsiasi altro materiale rigido.

A causa della condensa, i teloni possono congelarsi attaccandosi all'erba artificiale, pertanto appare opportuno rimuoverli per tempo prima di un evento sportivo programmato, ovvero prima di un previsto sensibile abbassamento di temperatura nei 3/4 giorni prima dell'evento sportivo, in modo da non danneggiare irrimediabilmente l'erba artificiale.

In caso di accumulo eccessivo di ghiaccio, l'unica soluzione consigliabile appare quella di utilizzare prodotti chimici. Se sulla superficie c'è troppo ghiaccio, distribuire sale antigelo ed attendere il naturale scioglimento del ghiaccio, eliminando il residuo sulla superficie non appena le condizioni meteorologiche lo consentano.





## **MODULISTICA**

Tutti i moduli riguardanti le istanze e le procedure di cui al presente Regolamento sono disponibili sul sito della Lega Nazionale Dilettanti  
<http://www.lnd.it>



## TAVOLE









# TAVOLA n° 1.2 sta PARTICOLARI TERRENO DI GIUOCO

## MISURE CAMPO PER CATEGORIE

CATEGORIE	lunghezza	larghezza
I.F.A.B. e F.I.G.C. per gare internazionali	max 110 min 100	max 75 min 64
Lega Professionisti di Serie A e B (Torneo Primavera)	max 105 min 105	max 68 min 65
Lega Professionisti di Serie C (Torneo Berretti)	max 105 min 100	max 68 min 60
Lega Nazionale Dilettanti		
Interregionali e Serie D	max 105 min 100	max 65 min 60
Eccellenza		
Promozione	min 100	min 60
Juniores Nazionale		
1a Categoria	min 100	min 50
2a Categoria		
3a Categoria		
Juniores Regionale e Provinciale	min 90	min 45
Amatori		
Divisione Calcio Femminile		
Campionato Nazionale Serie A - A/2 - B	min 100	min 60
Campionato Regionale e Provinciale	min 90	min 45



## PARTICOLARE PORTA





## **Tav. 1.2 sta**

### **ILLUSTRAZIONE DELLE TOLLERANZE AMMESSE NELLE CATEGORIE DELLA LND**

Per l'applicazione delle tolleranze ammesse nelle categorie indicate nella pagina precedente si dovrà tenere presente quanto proposto nelle "Linee Guida" del Gruppo di lavoro di "Adeguamento normativo e messa in sicurezza dei campi da calcio esistenti ed applicazione normative CONI", ed approvato dal Consiglio della LND come Programma d'intervento che comprende:

1. Il censimento dei campi, con parametri indicanti la tipologia elencate al successivo punto 3.
2. Le varie fasi di adeguamento alle normative, si pianificheranno congiuntamente con la Proprietà e/o la Società calcistica, per finalizzare i lavori sia dal punto di vista strutturale che dal punto di vista temporale.
3. Le tre tipologie dei campi da ristrutturare e mettere a norma sono:
  - a. Allargamento del campo per destinazione possibile entro le recinzioni esistenti con l'eventuale solo spostamento di pozzetti, griglie, irrigatori e plinti delle porte.
  - b. Allargamento del campo per destinazione possibile solo con spostamento delle recinzioni esistenti.
  - c. Allargamento del campo per destinazione non possibile per le recinzioni e/o muri esistenti: la proprietà dovrà possibilmente provvedere allo spostamento del campo in un'area idonea e/o accettare momentaneamente la riduzione del rettangolo di giuoco con possibilità di perdita di categoria.

Alla luce di quanto sopra riportato per la trasformazione e la messa a norma di un campo con il manto in erba artificiale, si dovranno seguire le seguenti direttive:


1. Allargamento delle recinzioni in maniera adeguata (anche parziale) per le nuove misure totali del progetto da realizzare,
2. Adeguamento alle misure del campo per destinazione e di sicurezza con 2,50 m sui lati lunghi e di 3,50 m sui lati corti,
3. Se le misure della tracciatura non arrivano a quelle indicate nel prospetto sopra indicato, si potranno applicare le seguenti tolleranze sulle tracciature:

<b>Categoria</b>	<b>Misure Tracciatura m</b>	<b>Tolleranza</b>	<b>Misure Ridotte m</b>
Serie D	min. 105,00 x 65,00	Nessuna	-
Nazionali Juniores	min. 100,00 x 60,00	del 4%	min. 96,00 x 57,60
Eccellenza	min. 100,00 x 60,00	del 4%	min. 96,00 x 57,60
Promozione	min. 100,00 x 60,00	del 4%	min. 96,00 x 57,60
Promozione	min. 100,00 x 60,00	del 6% *	min. 94,00 x 56,40
1° categoria	min. 100,00 x 50,00	del 4%	min. 96,00 x 48,00
1° categoria	min. 100,00 x 50,00	del 6% *	min. 94,00 x 47,00
2° categoria Regionale Juniores U18	min. 100,00 x 50,00	del 6%	min. 94,00 x 47,00
3° categoria 3° categoria U21 Juniores Provinciale U18 3° categoria U18	min. 90,00 x 45,00	del 6%	min. 84,60 x 42,30
Femminile Nazionale	min. 100,00 x 60,00	del 4%	min. 96,00 x 57,60
Femminile Regionale	min. 90,00 x 45,00	del 6%	min. 84,60 x 42,30

\*(su richiesta con deroga, di una stagione sportiva, del Presidente Nazionale della LND)






# TAVOLA n° 1.3 sta SCHEMA RILIEVO PLANOALTIMETRICO





# TAVOLA n° 1.4 sta

## SOTTOFONDI RELATIVI ALLE DIFFERENZE DI QUOTA RILEVATE








# SOLUZIONE SOTTOFONDO DRENAGGIO VERTICALE CON INERTI

## TAVOLA n° 2.1 sta

### SCHEMA PENDENZE E DRENAGGIO SUPERFICIALE






# SOLUZIONE SOTTOFONDO DRENAGGIO VERTICALE CON INERTI

## TAVOLA n° 2.2 sta

### SCHEMA DRENAGGIO INCLINATO




# SOLUZIONE SOTTOFONDO DRENAGGIO VERTICALE CON INERTI

## TAVOLA n° 2.3 sta

### SEZIONE A STRATI

(in corrispondenza del tubo drenante)



# SOLUZIONE SOTTOFONDO DRENAGGIO VERTICALE CON INERTI

## TAVOLA n° 2.4 sta


### SEZIONE SU IDONEA MASSICCIA ESISTENTE

da verificare prima di elaborare il progetto

(in corrispondenza del tubo drenante)

MANTO ERBOSO ARTIFICIALE  
monofilamento e fibrillato  
altezza da 4,5 a 6,0 cm

SABBIA DI FRANTOIO  
sp 3 cm  
pez 0,2/2,0 mm




# SOLUZIONE SOTTOFONDO DRENAGGIO VERTICALE CON INERTI

## TAVOLA n° 2.5 sta

### SEZIONE A STRATI

(in corrispondenza del tubo drenante)






# SOLUZIONE SOTTOFONDO DRENAGGIO VERTICALE CON INERTI

## TAVOLA n° 2.6 sta

### SEZIONE PARTICOLARE COSTRUTTIVO DRENAGGIO PERIMETRALE

(in corrispondenza del tubo drenante)






# SOLUZIONE DRENAGGIO ORIZZONTALE

## TAVOLA n° 3.1 sta

### SCHEMA PENDENZE E DRENAGGIO SUPERFICIALE








# SOLUZIONE DRENAGGIO ORIZZONTALE

## TAVOLA n° 3.4.1 sta

### SEZIONE SU TERRENO STABILIZZATO CON L'APPORTO DI LEGANTI CHIMICI

È consigliabile adottare questa soluzione in zone geografiche dove non ci siano temperature al di sotto dello 0° e dove la piovosità è molto elevata.



# SOLUZIONE DRENAGGIO ORIZZONTALE

## TAVOLA n° 3.4.2 sta

### SEZIONE SU TERRENO STABILIZZATO CON L'APPORTO DI LEGANTI CHIMICI


È consigliabile adottare questa soluzione in zone geografiche dove non ci siano temperature al di sotto dello 0° e dove la piovosità è molto elevata.

MANTO ERBOSO ARTIFICIAL  
monofilamento e fibrillato  
altezza da 5,0 a 6,0 cm

SOTTOTAPPELO ELASTICO /  
CANALI LONGITUDINALI PER  
IL DRENAGGIO ORIZZONTALE

STABILIZZAZIONE DEL TERRENO ESISTENTE  
O DI INERTE DIRIPORTO CON AGENTE  
STABILIZZANTE IN POLVERE AD AZIONE  
IDRAULICA FIBRORINFORZATO sp min.8 cm

TERRENO ESISTENTE



MANTO IN ERBA ARTIFICIALE  
CON INTASSAMENTO

SOTTOTAPPELO ELASTICO  
A CANALI LONGITUDINALE PER  
IL DRENAGGIO ORIZZONTALE

MEMBRANA (guaina)  
IMPERMEABILIZZANTE IN  
LDPE da 0,3 a 0,5 mm


TERRENO STABILIZZATO  
CON L'APPORTO DI  
LEGANTI CHIMICI sp 8 cm

# SOLUZIONE DRENAGGIO ORIZZONTALE


## TAVOLA n° 3.4.3 sta

### SEZIONE SU TERRENO STABILIZZATO CON L'APPORTO DI LEGANTI CHIMICI

È consigliabile adottare questa soluzione in zone geografiche dove non ci siano temperature al di sotto dello 0° e dove la piovosità è molto elevata.



TERRENO ESISTENTE




# SOLUZIONE DRENAGGIO ORIZZONTALE

## TAVOLA n° 3.5.1 sta

### SEZIONE STRATO INERTE SU GEODRENO E TERRENO COMPATTATO


È consigliabile adottare questa soluzione in zone geografiche dove ci possono essere temperature al di sotto dello 0° e dove la piovosità è molto elevata.



# SOLUZIONE SOTTOFONDO DRENAGGIO ORIZZONTALE

## TAVOLA n° 3.7 sta

### SEZIONE PARTICOLARE COSTRUTTIVO DRENAGGIO PERIMETRALE SU CONSOLIDAMENTO






# SOLUZIONE SOTTOFONDO DRENAGGIO ORIZZONTALE

## TAVOLA n° 3.8 sta


### SEZIONE PARTICOLARE COSTRUTTIVO DRENAGGIO PERIMETRALE

### STRATO INERTE SU GEODRENO




**PARTICOLARE PARATIA CANALETTA DI ALTEZZA  
MINORE (max 10 mm) PER INCORPORARE IL  
TAPPETINO ELASTICO DRENANTE SOTTO LA GRIGLIA**

**PARTICOLARI COSTRUTTIVI  
TAVOLA n° 4.1 sta**




**SPECIFICHE TECNICHE CANALETTA GRIGLIATA**

Canaletta prefabbricata in conglomerato cementizio vibrato o in ds polimerico (come da foto), completa di griglia in acciaio pressato zincato antitacco a feritoie B125 (larghezza feritoia max. 8/9 mm) antinfortunistica ad uso sportivo (come da foto).




# PARTICOLARI COSTRUTTIVI TAVOLA n° 4.2 sta

**PARTICOLARE POZZETTO TO 100 X100  
SIFONATO E DIAFRAMMATO PRIMA  
DELLO SCARICO IN FOGNA**



**PARTICOLARE POZZETTO SPECIALE DA  
UTILIZZARSI SOLO IN CASI DI MANCANZA  
D'INGOMBRO TRA IL CAMPO PER  
DESTINAZIONE CON LE OPERE ESISTENTI**








indicare tipologia : irrigatore  
(cannoncino o a scomparsa),  
Ø tubazione perimetrale ad anello,  
provenienza adduzione idrica (vasca  
accumulo e/o acquedotto comunale)

### TAVOLA n° 5.1 sta SCHEMA IRRORAZIONE


irrigatori ed i relativi  
pozzetti posti al di fuori  
del campo per destinazione





indicare tipologia : irrigatore  
(cannoncino o a scomparsa),  
Ø tubazione perimetrale ad anello,  
provenienza adduzione idrica (vasca  
accumulo e/o acquedotto comunale)

**TAVOLA n° 5.2 sta**  
**SCHEMA IRRORAZIONE PER MANTI CON**  
**INTASO PRESTAZIONALE VEGETALE**




● = IRRIGATORE tipo TS90 mini grillo



## TRACCIATURA DEI SOTTOFONDI TAVOLA n° 6 sta

PER ESSERE PRONTI AL SOPRALLUOGO PER I TEST DI COLLAUDO DEL SOTTOFONDO

I SEGNI X INDICANO I PUNTI DOVE DEVE ESSERE INDICATO CON VERNICE E PICCHETTO QUANTO PRECISATO DI SEGUITO :



N.B. : LA TRACCIATURA DEI PUNTI E' IDENTICA SIA PER I CAMPI A QUATTRO FALDE E SIA PER I CAMPI A DUE FALDE